

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVV. MARI.

SOMMARIO. *Trasmissione del rendiconto delle operazioni catastali.* = *Relazione intorno all'inchiesta ordinata sull'elezione di Pozzuoli* — *I deputati Ricciardi e Miceli combattono l'approvazione proposta, la quale è appoggiata dal deputato Pisanelli* — *L'elezione è convalidata.* = *Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari* — *Osservazioni dei deputati Pescatore e Sanguinetti sull'articolo 15* — *Emendamento Gibellini, oppugnato dai deputati Allievi e Pepoli, e rigettato* — *Emendamento Pescatore, combattuto dai deputati Sanguinetti, Correnti, relatore, e dal ministro per le finanze; è rigettato* — *Approvazione degli articoli 15, 16, 17 e 18* — *Emendamenti dei deputati Pepoli e Pescatore all'articolo 19* — *Opposizioni del relatore, e osservazioni del deputato Cavallini* — *Sospensione della discussione.* = *Presentazione della relazione sul progetto di legge sulla tassa del bollo.* = *Proposizioni del deputato Ricciardi sull'ordine del giorno* — *Istanze, e osservazioni dei ministri per le finanze e per l'interno, e dei deputati Lanza G., Massari e La Porta* — *Si delibera discutere il progetto sulle corporazioni religiose dopo i provvedimenti finanziari.* = *Proposizione del deputato Ercole per il cambiamento dell'orario delle sedute, rigettata dopo opposizioni del deputato Lanza G.* = *Ripresa della discussione* — *Parlano sugli emendamenti all'articolo 19 i deputati Depretis, Sanguinetti, Cavallini, Minervini, Majorana-Calatabiano, Allievi, Rorà, Correnti, relatore, e Cancellieri* — *È approvato l'articolo 19-20 modificato dal ministro* — *Emendamenti dei deputati Piolti e De Blasio Tiberio* — *Opposizioni dei deputati Allievi e Pepoli* — *Approvazione dell'articolo 20 modificato dalla Commissione* — *Aggiunta del deputato Protasi all'articolo 20, oppugnata dal relatore Correnti, appoggiata dal deputato Cavallini, e respinta.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,245. Damiani Angela del fu Felice, tenente colonnello in ritiro del già esercito delle Due Sicilie, rappresenta d'essere stata privata della pensione e degli assegni dei quali era provveduta in vista dei lunghi servizi del genitore, e chiede di venir reintegrata nel godimento dei medesimi cogli arretrati.

11,246. La Giunta municipale del comune di Lastra a Signa, provincia di Firenze, invita la Camera a respingere il dazio di esportazione sugli articoli di paglia manifatturati, proposto dalla Commissione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una lettera inviata alla Presidenza dal ministro delle finanze:

« Mi onoro rimettere qui inserito a cotesta Presidenza il rendiconto delle operazioni catastali compiutesi nelle antiche provincie continentali a tutto il 31 dicembre 1863, affinché possa essere sottoposto all'esame del Parlamento, come prescrive l'articolo 38 della legge del 4 giugno 1855, numero 914. »

Sarà questo rendiconto inviato alla stampa e distribuito secondo il consueto.

RELAZIONE E DISCUSSIONE SOPRA L' ELEZIONE DI POZZUOLI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rega a riferire intorno ad una elezione.

REGA, relatore. Essendosi dipartito da quest'Aula parlamentare l'onorevole signor Martire, che aveva ricevuto dall'ufficio IX l'incarico di riferire intorno alla elezione del collegio di Pozzuoli, è toccato a me l'onore di fare altrettanto in sua vece, e per mandato dello stesso ufficio. Per questa elezione ricorderò alla Camera di essersi ordinata una inchiesta giudiziaria a seguito delle accuse diverse che facevansi alla medesima.

Le accuse erano che nella sezione di Pozzuoli eransi fatte delle pressioni a quegli elettori perchè avessero votato per uno, anzichè per altro candidato: che nella sezione di Procida erasi proceduto al secondo appello prima dell'ora stabilita dalla legge, e che, molti voti eransi attribuiti da quell'ufficio ad uno, anzichè ad altro candidato; che finalmente nella sezione di Ventotene erasi fatta la votazione in giorno diverso da quello stabilito nel decreto di convocazione del collegio. L'ufficio ha preso cognizione dei risultati dell'inchiesta succennata, ed ha dovuto persuadersi non esservi alcunchè di rimarchevole per annullare la ele-

zione riferita. Ciò non pertanto ha creduto dover prendere esame di un fatto avvenuto nella sezione di Procida, e mi ha incaricato di farne parola alla Camera. Il fatto è il seguente:

Ha udito la Camera come una delle accuse che facevansi a questa sezione, si è che andarono attribuiti dei voti ad un candidato diverso da quello che aveva tali voti ottenuto.

Dall'inchiesta risulta che dieci elettori dichiararono di aver votato, sei per il signor Cucchi, tre di aver votato per il candidato Sterlicch, ed uno pel candidato Petito. Ebbene, dallo scrutinio dei voti risultava che un solo voto ha riportato il signor Cucchi, un solo voto ha riportato il signor Sterlicch, niuno il signor Petito; perciò appoggiandosi a questo fatto domandavano la nullità dell'elezione. È bene che la Camera noti che questi deponenti sono nella maggioranza quelli stessi che protestarono contro l'elezione. Intanto l'ufficio non ha creduto doversi fermare molto a vagliare queste prove, imperocchè ha avuto a considerare che, comunque fossero andate le cose in questa sezione di Procida, ed ancorchè si potesse per ipotesi ritenere provata l'accusa accennata, quest'accusa nulla poteva tanto influire sulla elezione, mentre essendo questi brogli avvenuti nella prima votazione, è risultato che anche annullandosi l'intero operato di questa sezione, non avrebbe questo annullamento alterato la posizione della votazione, poichè sarebbe rimasto sempre in ballottaggio il signor Avellino col signor Cucchi. Le operazioni poi della seconda votazione procedono regolarmente; l'ufficio adunque per queste considerazioni, a voto unanime, ha deliberato di proporre alla Camera l'approvazione di questa elezione, ed, adempiendo io all'incarico affidatomi, insisto perchè la Camera approvi le cennate conclusioni.

RICCIARDI. Ammiro grandemente la benignità dell'ufficio IX e dell'onorevole relatore, il quale propone la convalidazione d'un'elezione viziata in un modo che quasi direi scandaloso.

Si presentavano due candidati al collegio elettorale di Pozzuoli, l'uno garibaldino, anzi uno dei *Mille*, l'altro governativo. Naturalmente le autorità propendevano pel secondo, il che non sarebbe nulla; ma il male si è che scendevano ad atti a cui il Governo non dovrebbe mai scendere.

Fin dal primo dell'anno il sotto-prefetto di Pozzuoli che, per parentesi, dopo essere stato garibaldino, diveniva conservatore dei più arrabbiati, nel ricevere gli ufficiali della guardia nazionale faceva loro un'arringa in cui diceva, fra le altre cose, che per dimostrare la loro devozione all'Italia insieme ed all'ordine, dovevano, nell'imminente elezione del deputato di quel collegio, preferire il candidato conservatore al candidato rivoluzionario. Era questa la prima pressione. Quando poi s'avvicinò il tempo dell'elezione, raddoppiavano le pratiche delle autorità a favore dell'Avellino. Ricorderò

fra le altre cose, essersi fatti due viaggi a Napoli dal sotto-prefetto e dal capo della guardia nazionale, col fine di prendere l'imbeccata dal prefetto della provincia, signor commendatore Vigliani. E fin qui non avrei gran che da ridire; ma evvi una circostanza veramente curiosa, ed è che codesti signori volevano farsi pagare dal municipio il doppio viaggio da loro fatto a Napoli. E infatti era presentato alla Giunta municipale di Pozzuoli un conticino di venti lire per quest'oggetto.

Ora, esiste una deliberazione della Giunta, colla quale rifiutasi il pagamento di queste 20 lire. La Giunta, o signori, rimase talmente indignata di un simil fatto, che volle consacrare il suo rifiuto in una solenne deliberazione. Non debbo omettere questo, che i fatti per me ricordati furono attinti da me sopra luogo da persone degne di fede.

L'onorevole relatore considera siccome veniali i peccati di questa elezione, mentre io li considero capitali.

Basti quest'unico esempio. Undici elettori analfabeti, avendo incaricato un tale di scrivere sulle loro schede il nome del signor Cucchi, ebbero a meravigliarsi altamente, quando dal risultato dello spoglio si avvidero il nome dell'Avellino essere stato scritto invece di quello del Cucchi.

Mi pare che nella relazione non si faccia menzione di questo fatto, come pure di quest'altro, che tre elettori, i quali avevano scritto il nome di Alessandro Sterlicch, trovarono poi che s'era scritto quello dell'Avellino.

Io non so quai fatti l'onorevole Pisanelli, il quale ha chiesto testè la parola, possa allegare in favore di questa elezione. Quanto a quelli da me riferiti, li ho attinti, ripeto, da buona fonte, vale a dire da persone incapaci di alterare la verità, e i cui nomi son nella lista degli elettori.

Desidero, per onore del collegio di Pozzuoli, che il mio onorevole avversario politico, ed amico personale Pisanelli, sia valente a distruggerli. In fatto di elezioni, o signori, siamo stati finora troppo indulgenti, mentre qualche severa lezione avremmo dovuto dare agli elettori italiani, che, in generale, non si conducono troppo bene.

PISANELLI. L'onorevole deputato Ricciardi vorrebbe che la Camera desse un esempio di severità. Io certamente, se l'elezione di Pozzuoli meritasse quest'esempio, sarei il primo ad invocarlo, perchè tengo alla sincerità della elezione; ma in questa circostanza io tengo più di lui al rispetto dovuto al suffragio degli elettori; nè mi muovono punto dal proposito di concorrere nel voto dell'ufficio per la convalidazione di questa elezione, le parole del deputato Ricciardi. Mentre la Camera ordinava un'inchiesta e la Corte d'appello di Napoli procedeva a quell'inchiesta, l'onorevole Ricciardi ne faceva una per suo conto, e così egli riusciva ad asserire non ciò che accertava il giudice istruttore, ma a raccogliere

certe notizie che non hanno fondamento nell'inchiesta giudiziaria, eseguita dalla Corte di appello.

Quali erano i fatti per i quali fu ordinata l'inchiesta? Si disse che si erano eseguite pressioni nella sezione di Pozzuoli. Queste voci di pressione sono state assolutamente smentite; non v'è alcun fatto il quale accenni menomamente a pressione da qualunque parte per la elezione. Vi sono state raccomandazioni, vi sono state quelle gare tra i partigiani de' nuovi candidati, che non mancano in alcuna elezione; se a queste gare, a queste raccomandazioni si vuol dare il nome di *pressione*, io non vedo che fosse possibile il convalidare veruna elezione. La seconda accusa era questa: che nella sezione di Procida il secondo appello si era fatto prima dell'ora stabilita dalla legge; ora l'inchiesta ha dimostrato che il secondo appello fu fatto dopo l'una pomeridiana, ed in conseguenza per questa parte le proteste rimasero anche smentite. Era allegato in terzo luogo che in Ventotene la votazione di ballottaggio era avvenuta in un giorno diverso da quello stabilito dalla legge, ma l'inchiesta ha provato il contrario, che cioè la votazione avvenne nel giorno in cui doveva aver luogo per legge.

Tutti questi appunti dunque, che erano stati messi innanzi dalle proteste, ed in seguito dei quali la Camera aveva ordinata la inchiesta, furono dalla inchiesta medesima smentiti. Rimase un solo appunto, quello del quale l'onorevole relatore ha già fatto cenno, e sul quale è tornato il deputato Ricciardi. Nella sezione di Procida alcuni analfabeti, alcuni elettori avevano dato il voto (ciò si diceva nella protesta) a Cucchi ed a Sterlicch; intanto questi voti non figuravano nello scrutinio, perchè Cucchi ha avuto nello scrutinio un numero minore di voti di quello che avrebbe dovuto avere se questi altri voti gli fossero stati attribuiti. Nell'inchiesta si verificò che nove dei votanti analfabeti dissero di avere essi commesso ad altri l'incarico di scrivere sulla scheda il nome di Cucchi, ma che invece di nove figurano solo per Cucchi tre voti. Tre osservazioni rendono questo appunto inefficace per qualunque effetto ad invalidare l'elezione.

Prima di tutto, signori, sarebbe strano l'ammettere il concetto che, dopo eseguite in regola le operazioni in uno scrutinio, potessero gli elettori, o perchè pentiti o sospinti da altre cagioni, procedere per dichiarazioni ad una novella votazione diversa da quella compiuta prima con tutte le forme prescritte dalla legge.

In secondo luogo, quando voleste entrare nell'esame del fatto, è da osservare anche indipendentemente dal concetto del diritto, che si tratta di alcune persone le quali non vi dicono neppure di avere esse scritto il nome di Cucchi, ma di avere dato incarico ad altri perchè scrivesse quel nome, cosicchè è ben conciliabile la verità dei loro detti col risultato ottenuto nell'elezione, essendo possibile che questi elettori si siano confidati a persona che non abbia eseguito esattamente il loro volere.

In ultimo c'è un'osservazione anche più importante di quella messa innanzi dal relatore: questo scambio di quattro o cinque voti quando è avvenuto? È avvenuto nella prima votazione, non già nella votazione di ballottaggio, ed anche ammessi questi voti a vantaggio di Cucchi le conseguenze della votazione non sarebbero state diverse.

Vegga adunque l'onorevole mio amico personale Ricciardi che l'inchiesta ha dileguati tutti i fatti messi innanzi dalle proteste, e che il solo fatto su cui si è fermata l'attenzione dell'ufficio è insufficiente a portare la conseguenza a cui l'onorevole Ricciardi vorrebbe spingere la Camera.

L'onorevole Ricciardi dice che colle inquisizioni da lui fatte ottenne conoscenza di pressioni; per certo io ho molta fede nella sua rettitudine e nella sua intelligenza, ma non credo che la Camera si possa allontanare dai risultati dell'inchiesta giudiziaria, nella quale furono ascoltati innumerevoli testimoni; ed è risultato certo e incontrastabile di quella inchiesta che non vi sia stata pressione veruna.

Mi ha poi fatto dolore il sentire dall'onorevole Ricciardi che egli attribuisce la pressione da lui immaginata al sotto-prefetto, a cui appone come biasimo essere ora nelle file del Governo e governativo essendo stato altra volta ex-garibaldino. Veramente sarebbe strano che un sotto-prefetto non fosse sostenitore del Governo, a cui presta i suoi servigi, e sarebbe anche più strano il pensare che possa tornare a biasimo di un cittadino servire un Governo libero, il Governo del regno d'Italia.

Ma vorrebbe l'onorevole Ricciardi stabilire una differenza tra gli ex-garibaldini ed il Governo. Non concorsero forse i garibaldini a costituire un Governo libero, ed il regno d'Italia? Siffatta differenza è strana; aggiungerò ch'è ricordata inopportunamente in questo momento, quando vediamo che il generale Garibaldi è alla testa dei volontari, chiamato dal Governo, e concorrere col Governo per raggiungere il compimento dei voti di tutti gli Italiani. (*Bene!*)

MICELI. Domando la parola.

PISANELLI. Da ultimo l'onorevole Ricciardi ha citata una deliberazione del Consiglio comunale di Pozzuoli, da cui apparisce che il sottoprefetto è andato col capitano della guardia nazionale in Napoli dal prefetto. Ma era forse impedito al sottoprefetto ed al capitano della guardia nazionale di andare a Napoli dal prefetto a prendere un concerto qualunque? Certo nessuno è stato nella sala del prefetto a sentire di che si trattasse, ma il prefetto, per quanto io sappia, fin dall'inizio si tenne in disparte in fatto di elezioni.

Signori, quando si parla di pressione, non bisogna accennare a vaghi sospetti, all'idea di una pressione, ma è d'uopo addurre dei fatti dai quali risulti la pressione, ed è necessario che i fatti sieno nettamente provati.

Ed io ripeto che l'inchiesta, invece di provare in alcun modo fatti di pressione, li esclude assolutamente.

Io spero dunque che la Camera non vorrà dipartirsi dalle conclusioni che l'ufficio ha prese all'unanimità, dopo maturo esame della voluminosa inchiesta che con grande zelo fu compilata dall'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

REGA, relatore. Per giustificarmi rimpetto all'onorevole Ricciardi del perchè io abbia taciuti due fatti da lui stati citati, prendo la parola per dire che quanto apponesi al sottoprefetto non risulta da altro che da una dichiarazione di uno dei protestanti con che è detto che il sottoprefetto del circondario di Pozzuoli non abbia, nell'occasione della visita fattagli dagli uffiziali della guardia nazionale, raccomandato nominativamente uno dei candidati, ma bensì fatte delle raccomandazioni generiche a pro dell'elezione raccomandando di eleggere un deputato che potesse fare il bene del paese.

Questa dichiarazione è pure contrastata da altri testimoni uditi, i quali dicono che il sottoprefetto non parlò se non del servizio della guardia nazionale.

È vero che risulta dall'incartamento municipale, accennato dal deputato Ricciardi, che il sindaco di Pozzuoli chiedeva il pagamento di 20 lire per spese di viaggio occorsegli per portarsi in Napoli dal prefetto per oggetto dell'elezione in parola, ma però è pur menzionato nell'incartamento di questa inchiesta, che il ripetuto sindaco ebbe mestieri di portarsi in Napoli dopo la prima votazione, pel motivo che non essendosi ancor presentato il presidente della sezione di Ventotene per lo scrutinio generale de' voti, voleva alla cennata autorità domandare il come regolarsi nella bisogna. Dopo queste spiegazioni credo essere giustificato il mio assunto.

RICCIARDI. Signor presidente, io lascio al mio amico Miceli la cura di rispondere più minutamente all'onorevole Pisanelli: solo dirò che, nel qualificare siccome *ex-garibaldino* il sottoprefetto di Pozzuoli, e nell'aggiungere che ora naviga in acque diverse, io non feci se non enunciare un fatto storico.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha la parola.

MICELI. Dirò brevi parole riguardo a quest'elezione di Pozzuoli, affinchè la Camera veda che i fatti in essa avvenuti non sono così semplici come li ha rappresentati l'onorevole Pisanelli.

Io non mi fermerò a parlare della pressione che dicesi usata da qualcuna delle autorità governative e dai partigiani del signor Avellino. Convegno che quei fatti, stando ai risultati della inchiesta, non costituiscono una vera pressione.

Ma ognuno conosce che quando l'autorità governativa ed un partito influente in un circondario elettorale, usino delle mene illecite ed anche delle pressioni, è assai difficile il poter provare questi fatti criminosi, perchè i testimoni chiamati a deporre contro un sotto-

prefetto, contro un maggiore di guardia nazionale, contro un sindaco d'una città come Pozzuoli, sono esitanti a far le loro deposizioni temendo di compromettersi. Or bene dal complesso dei fatti che sono registrati nel processo, noi vediamo un'esitanza grandissima da parte di molti, i quali escono d'imbarazzo dichiarando di non essere bene informati, di non voler compromettersi con alcuno, essendo persone pacifiche, di non aver avuto premura di verificare i fatti, e che insomma non hanno nulla di preciso ad affermare.

Lasciando dunque al giudizio della Camera di valutare i fatti accennati dal mio amico Ricciardi riguardo alla pressione, inviterò l'onorevole Pisanelli a ponderare con maggiore cura ciò che riguarda la votazione della sezione elettorale di Procida. Signori, voi vi convincerete che in essa si è compiuto nel banco della Presidenza un broglio così evidente e deplorabile, che se la Camera, per questo fatto giuridicamente constatato, non pronunciasse l'annullamento della elezione, darebbe un esempio assai pericoloso agli elettori di tutto il paese.

L'onorevole Pisanelli diceva che vi furono undici elettori analfabeti, i quali per ciò non scrissero, ma fecero scrivere da altri elettori il nome del loro candidato nelle schede, che protestarono dopo che l'elezione fu compiuta, e che non si possa attribuire molta fede alle dichiarazioni postume di costoro.

Io assicuro la Camera che il fatto non è così. Gli analfabeti erano in piccolo numero; altri elettori che, come i primi, reclamarono per non avere udito profferire che una sola volta nello squittinio definitivo il nome del loro candidato, sapevano leggere e scrivere, e scrissero infatti la loro scheda; tanto i primi che i secondi si lamentarono altamente ed immediatamente della frode loro usata, e nella piazza, e nelle strade di Procida, ed altrove, protestarono contro il broglio fatto dall'ufficio elettorale. Ed io ho l'onore di far noto alla Camera i nomi di questi elettori non analfabeti, che sono: Antonio D'Ambra, il quale essendo usciere del mandamento, comprenderà l'onorevole Pisanelli che per lo meno doveva saper leggere e scrivere il suo nome; un tale Andrea Albano, Vincenzo Albano, Antonio Porto ed Antonio Mazzella. Costoro scrissero il nome del loro candidato, e quando videro il risultato dello squittinio, e udito proclamare una sola volta il nome di esso, dissero pubblicamente e subito: siamo stati traditi; la nostra scheda per Francesco Cucchi è stata letta fraudolentemente a favore dell'altro candidato.

Vi è poi la dichiarazione degli elettori analfabeti, la quale è accompagnata da circostanze sì gravi, da valere, a mio credere, anche più di quella degli altri che sanno leggere e scrivere. Vi sono alcuni agricoltori, gente onestissima, la cui onestà non è messa in dubbio da nessuno ed è constatata nel processo. Costoro, chiamati Francesco, Giosafatte e Pasquale Illiano, dopo aver preso concerti con parecchi loro amici, tra

i quali quegli altri che dichiarano di avere scritto il nome del candidato, dal loro paese si portarono a Procida fermi di dare il loro voto a Francesco Cucchi. Ora che avvenne? Questi tre fratelli Illiano avevano condotto con loro un nipote, il quale, non essendo elettore, non fu introdotto nella sala elettorale. Ma era con essi il maestro della scuola comunale, un tale signor Scotta D'Uccio, elettore, che per dimenticanza non era stato inchiuso nella lista di quell'anno, mentre che in tutte le altre votazioni aveva sempre esercitato il suo diritto elettorale. Costui avendo visto che il suo nome non era nella lista, si astenne di votare, ma non fu respinto dalla sala, perchè a tutti constava che egli era elettore e che per uno sbaglio non vedesi compreso nell'elenco. Il signor Scotta D'Uccio fu pregato dai fratelli Illiano a scrivere le loro schede, ed egli le scrisse.

Ora i suddetti Illiano protestarono prima pubblicamente e poi dichiararono al giudice istruttore, che dietro concerto, preso con parecchi amici, di votare pel signor Francesco Cucchi, incaricarono il signor Scotta D'Uccio di scrivere il nome del loro candidato. Il signor Scotta D'Uccio eseguì religiosamente l'incarico; disse ciò pubblicamente nel paese e poi lo confermò innanzi all'istruttore. Intanto che cosa avvenne? Di 75 elettori votanti, 70 voti nello squittinio definitivo si trovarono dati al signor Avellino, altri 5 voti, per una strana bizzarria di fortuna, che lascierò spiegare dall'onorevole Pisanelli, furono dispensati a 5 candidati! Uno di questi voti fu per il signor Francesco Cucchi, uno per Alessandro Sterlicch, uno pel signor Martinez e non ricordo per quali altri due cittadini furono gli altri due voti.

Accanto alla esplicita testimonianza dei fratelli Illiano merita molta considerazione quella del maestro della scuola municipale, uomo tanto stimato nel suo comune, che in quel momento in cui taluno potea con apparenza di ragione metterne in dubbio la buona fede, coloro che si erano valse dell'opera di lui dichiararono solennemente: questa è persona onestissima, la sua fama è superiore a qualunque sospetto; egli ha avuto da noi l'incarico di scrivere un nome, e non sarebbe stato capace di scriverne un altro. Vedete adunque, o signori, che noi abbiamo un numero abbastanza importante di elettori, che scrissero il nome di Francesco Cucchi, il quale intanto non riporta che un solo voto. E noti la Camera che il Cucchi nella seconda votazione non ebbe meno di voti 45, numero abbastanza eloquente, perchè si veda essere incredibile che nella prima non ne avesse che uno.

Ma vi è di più, o signori; e qui sparisce per un momento Francesco Cucchi, e non trattasi punto della lotta tra il partito moderato che sostiene un nome e l'avanzato che ne sostiene un altro. Come prova che fa rilevare alla maggior evidenza il broglio avvenuto nella sezione di Procida, sorgono tre voti che erano

stati dati al signor Alessandro Sterlicch, direttore generale della Cassa ecclesiastica, da uomini i quali per la professione e per le attinenze era naturalissimo che votassero per lui più che per altri.

Un prete, signor Aniello Amodio, e due suoi amici, dietro essersi intesi, scrissero le loro schede pel signor Alessandro Sterlicch. Udito il risultato della votazione, immediatamente e prima che potessero meditare gli effetti di un'asserzione non vera, protestarono dicendo: « noi abbiamo dati i nostri voti ad Alessandro Sterlicch e vediamo con istupore lo scandalo che quel nome figurava una sola volta! »

Inoltre abbiamo qualche altro elettore, il quale, dolente della lotta che si agitava nel collegio, e sopra tutto fastidito delle sollecitazioni e delle pressioni che si facevano dal partito che intitolavasi dell'ordine, disse ad un suo amico: io voglio votare a capriccio, e do il mio suffragio a Petito, di Napoli, che probabilmente l'onorevole Pisanelli conosce, essendo quello del famoso Buffo, di San Carlino.

L'elettore votò per Petito: ma quale fu il suo disinganno, quando si accorse che gente più seria e più prudente attribuì ad altri quel voto singolare? Avete, o signori, bisogno di altri argomenti?

Aggiungerò soltanto che uno degli scrutatori è il testimone, il quale più che ogni altro distrugge ogni concetto di regolarità e di moralità che si volesse attribuire al complesso delle operazioni elettorali del collegio di Pozzuoli.

Uno scrutatore della sezione di Procida, Nicola Scotto Pizzicata assicura che egli, stando accanto al Seggio presidenziale, dove si presentavano le schede, vedeva che questa funzione di leggere le schede e di spiegarle era eseguita dal signor Costanzo, scrutatore, e dal presidente dell'ufficio, che, come rilevasi dal processo, sarebbero i due capi del maneggio a favore del signor Avellino.

Il presidente dell'ufficio dichiarò che le schede erano lette dallo scrutatore Mignano. Ora, domandato costui se avesse lette le schede, francamente dichiarò: io non ho letto neppur una; esse erano lette dal solo presidente e dallo scrutatore Costanzo; agli altri, in buona fede, non andavamo a fare rigorose verifiche.

Dunque la stessa dichiarazione del presidente dell'ufficio di quella sezione è smentita da questo scrutatore, come altresì da un altro scrutatore chiamato Parascandolo, il quale, secondo le asserzioni del Costanzo e del presidente, avrebbe pure viste queste schede, come risulta dalla loro deposizione registrata in quel processo; mentre egli dichiara di non averne letto nessuna. Dunque il presidente dell'ufficio ed il Costanzo che erano i fautori più attivi e ardenti della elezione, sono contraddetti da questo scrutatore, il quale dice: io non ho letto le schede, perchè erano lette solo dal presidente e dallo scrutatore Costanzo.

Ma di più, egli afferma, è accaduto questo fatto: dopo

il primo appello, ei dice, ho domandato al presidente se potevo uscire per un momento; egli mi rispose: uscite pure e state fuori, se volete anche per un'ora, perchè prima di un'ora non possiamo cominciare il secondo appello. Benchè io non sia rimasto assente dalla sala che per 25 minuti o 30 al più, e così sia rientrato assai prima che fosse un'ora, trovai le operazioni intieramente finite, e che si stavano abbruciando le schede; quando entrai, la una non era suonata, checchè ne dicano il presidente, il sindaco e gli altri cointeressati!

E notate che questa dichiarazione dello scrutatore è appoggiata dalla deposizione del capitano Stellati, il quale dice: coll'orologio alla mano io son partito dalla mia casa e sono arrivato alla sala della elezione quando non era ancora la una, perchè vi mancavano 25 minuti; ammetto che il mio orologio potesse non essere affatto preciso, ma al più poteva darmi 10 minuti di divario. Questo capitano assicura che la seconda votazione fu compita prima dell'una.

Ora, signori, se voi raggruppate queste circostanze e le dichiarazioni di tutti i testimoni, riconoscerete che il broglio nella elezione di Pozzuoli, constatato con le forme giuridiche dal giudice istruttore di Napoli, è provato da una serie di fatti incontrastabili.

Laonde, la questione unica che si presenta alla Camera è questa.

Quando una elezione fosse viziata per broglio legalmente accertato in una sola sezione, questa elezione debbe annullarsi? Ecco la questione che la Camera deciderà. Io posso assicurare sul mio onore che quei fatti sono tali che un *giurì* o un tribunale dovrebbero assolutamente punirli. Ciò ammesso, la elezione può essere o no validata? L'onorevole Pisanelli dice di sì, perchè, anche sottratti i voti della sezione di Pozzuoli, ne resterebbero tanti al signor Avellino da superare quelli dati al suo competitore.

Io mi limiterò a dire che, se questi scandali rimarranno impuniti, se non saranno almeno biasimati colla invalidazione della elezione pronunziata dal Parlamento, voi vedrete di giorno in giorno, che tali immoralità cresceranno nel paese, voi vedrete che gli elettori non si sentiranno più garantiti da nessuna istituzione e che le elezioni dei deputati, anzichè emanare dalla spontaneità del voto, dipenderanno dai brogli e dagli intrighi.

Io spero che la Camera vorrà sventarli annullando questa elezione.

Voti. Ai voti! ai voti!

REGA, relatore. Farò solo osservare all'onorevole Miceli che lo scrutatore Scotta giunse nella sala dell'adunanza prima del termine dell'ora una concessagli dal presidente per assentarsi dalla sala stessa, ma non già prima dell'una ora pomeridiana, poichè nel fatto si ha che tal ritorno si verificò dopo la detta indicata ora.

MICELI. Se la Camera me lo permette, dirò che lo

scrutatore arrivò all'una precisa dopo che, visto l'orologio, risultava che le schede erano già state bruciate. Ma l'onorevole relatore non mi contraddirà se ripeto, che il capitano Stellati sostenne sempre che tutta l'operazione del secondo appello era finita prima di un'ora.

REGA, relatore. Sì, questo è nel processo.

PRESIDENTE. Essendovi opposizione, pongo ai voti le conclusioni dell'onorevole relatore, il quale propone la convalidazione dell'elezione del signor Francesco Avellino a deputato del collegio di Pozzuoli. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova sono accettate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge pei provvedimenti finanziari.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. L'articolo che ieri il signor presidente già stava per mettere in votazione, contiene parecchie e distinte disposizioni.

Oramai non cade più altro dubbio, altra controversia, se non sulla disposizione che è indicata nelle ultime parole dell'articolo. Infatti esso nell'ultimo capoverso pronuncia l'immunità dalle sovrimposte locali per tre specie d'imposte, cioè: per quella sulle rendite di che all'articolo 5, per quella di cui è parola all'articolo 6, e finalmente per l'imposta contemplata all'articolo 14. Non muovo alcuna contestazione sulle disposizioni contenute nei precedenti capoversi; ammetto anche la immunità per l'imposta stabilita all'articolo 5 e per quella che trovasi stabilita nell'articolo 6, ma mi riservo di combattere la terza esenzione. Prego quindi il signor presidente di mettere ai voti senz'altro l'articolo, riservando solo l'ultimo inciso, che è la sede della questione da me indicata, sul quale lo pregherò di concedermi la parola.

SANGUINETTI. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione.

Credo che fra le esenzioni di cui si parla all'articolo 5, non è fatta menzione dell'imposta sulle vetture. L'imposta sulle vetture non è nuova in alcune provincie dello Stato, in Piemonte per esempio esisteva prima del nuovo riassetto delle imposte. Ora in Piemonte, per buone ragioni, si era creduto di dovere esentare tale imposta dai centesimi addizionali, e si era esentata specialmente perchè l'industria, che colle vetture si esercita, nasce dall'oggi al domani, e si assoggetta a tassa a misura che il concessionario stabilisce un servizio periodico. Talvolta questi servizi si stabiliscono sul principio dell'anno, talvolta a metà, talvolta più tardi. L'imposta varia secondo la capacità delle vetture

e secondo i chilometri di strada percorsi, e questi secondo i guadagni possono od allargarsi od anche restringersi. Così stando le cose, parmi che nella pratica possano nascerne inconvenienti nell'assoggettarli alle imposte addizionali, per il tempo in cui questi esercizi nascono e si producono; o possano produrre ingiustizie che aggravano la ingiustizia dell'imposta principale allorchè con questo si colpisce per l'anno un esercizio di pochi mesi.

Ora, vorrete voi che quest'imposta anche dei centesimi addizionali gravasse un prodotto che viene a cessare?

Per queste e per molte altre ragioni, che ora voglio passare sotto silenzio, nelle antiche provincie quell'imposta era stata esentata dai centesimi addizionali.

Io domando alla Commissione se col suo articolo 15 non avendone fatta eccezione abbia voluto esentarla sì o no, poichè mi pare che avendo parlato in un capitolo dopo di questa natura d'imposta, abbia voluto esentarla.

Ad ogni modo sembrami che questa sia una questione che voglia esser chiarita; del resto poi mi rimetto all'opinione della Commissione.

PESCATORE. L'onorevole Sanguinetti prende ad esame la tassa sulle vetture, che sarà più tardi discussa, ne esamina la natura, e crede poter dedurre dalla natura di questa tassa che anch'essa debba essere esentata dall'imposta provinciale e comunale.

Pare a me che questa questione sia prematura: la natura e l'indole di questa tassa, e la questione se debba anch'essa essere soggetta alle imposte locali, oppure se debba essere dichiarata esente, verrà a suo luogo trattata quando si discuterà l'allegato sulla tassa delle vetture, che è una legge per se stessa: e l'onorevole Sanguinetti potrà allora proporre che sia dichiarata immune dalle imposte locali.

SANGUINETTI. Io non ho proposto niente, ho solo domandato uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti non ha fatto proposta; ha solo indirizzato una domanda alla Commissione: ed io credo che della risposta che la Giunta dovrebbe dare terrà luogo quella testè data dal deputato Pescatore.

CORRENTI, relatore. Io non avrei che a dire all'onorevole Sanguinetti che se avesse letto l'articolo 13 dell'allegato A, avrebbe trovata la risposta alla sua domanda.

PRESIDENTE. Ecco, per soprappiù un'altra risposta all'onorevole Sanguinetti. (*ilarità*)

Ha inteso la Camera che l'onorevole Pescatore, domandando la divisione, propone che si voti l'articolo 15 intero, tranne l'ultimo inciso dell'ultimo paragrafo, cioè eccettuate le parole « e 14. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

Io vorrei sapere quale sarà il risultato di questa votazione, poichè altro è il lasciare in sospeso la que-

stione, come mi pare domandava l'onorevole Pescatore, altro è il votare che la tassa portata dall'articolo 14 non sia esente da imposta. Se si trattasse di votare proprio sull'esenzione o non esenzione, e non solo di riserve, io avrei qualche osservazione a fare.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sanguinetti, il deputato Pescatore domanda la divisione, ed è nel suo diritto; la questione non è pregiudicata.

SANGUINETTI. Allora siamo d'accordo.

GIBELLINI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIBELLINI. Io ho proposto, non ha guari, un emendamento che è pregiudiziale, perchè tende alla soppressione dell'articolo. Ora parmi che prima di mettere ai voti la divisione di esso, si debba discutere su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Gibellini ha ragione. Egli propone la soppressione dell'articolo 15, eccettuato il paragrafo in cui sta scritto:

« È esente dalla sovrimposta comunale e provinciale l'imposta sui redditi, di che agli articoli 5, 6 e 14. »

Domanda ancora la soppressione di tutti gli articoli seguenti sino al titolo terzo.

GIBELLINI. Precisamente.

PESCATORE. Mi pare affatto irrazionale la consuetudine, secondo me, senza ragione invalsa presso molti, di domandare la soppressione di un articolo che non è stato votato dalla Camera, anzi si mettono in pessima condizione, perchè a parità di voti la loro proposta sarebbe rigettata e l'articolo approvato.

Io dico poi alla Camera di decidere se vuole o non vuole approvare l'articolo, per modo che a parità di voti non sarebbe approvato.

E questo serve anche pel mio caso; io non proporro niente affatto la soppressione del numero 14, esporro le ragioni per cui la Camera non deve accettare questa proposta della Commissione, e dovrà avere la maggioranza se lo vuole accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha detto, e con ragione, che il domandare la soppressione di un articolo non è un proporre l'emendamento, ma un votare contro; avvertenza questa che il presidente ha già iteratamente fatta e la Camera ha ammessa. Faccio però osservare all'onorevole Pescatore che il deputato Gibellini, in questo caso, non propone veramente la soppressione di tutto l'articolo, ma di una parte soltanto; quindi egli pure ha diritto di chiedere la divisione. Egli vuole che si sopprima tutto l'articolo, eccettuato l'ultimo paragrafo; quindi io debbo porre ai voti l'articolo 15, tranne l'ultimo paragrafo, che l'onorevole Gibellini è disposto a votare. È questo il suo concetto?

GIBELLINI. Precisamente, però spero che la Camera mi permetterà di addurre almeno le ragioni di questa soppressione da me domandata.

Voci. Andiamo avanti! Votiamo.

GIBELLINI. Signori, si tratta nientemeno che di distruggere alcune delle disposizioni della legge comunale e di sostituirvi le disposizioni di questi articoli; ora, la legge comunale fu profondamente studiata nei Consigli governativi, fu accuratamente esaminata dai due rami dell'ultimo Parlamento, ed io credo che non convenga così di leggieri intaccare le leggi organiche. Io dimostrerò che le disposizioni, in questa parte, della legge comunale risolvono il gravissimo problema della libertà dei comuni e dei centesimi addizionali; prego conseguentemente la Camera di volerli udire.

PRESIDENTE. Se ella vuole sviluppare la sua proposta, è nel suo diritto; la prego però di essere breve, perchè è da molti giorni che si prosegue la discussione di questo disegno di legge e non siamo ancora giunti che all'articolo 15. Non è d'uopo che io dica, come sia di viva necessità la sobrietà di parole, per poter procedere innanzi nella discussione dei molti articoli che rimangono ancora a votarsi. (*Segni di approvazione*)

GIBELLINI. Sarò breve quanto è possibile; ma faccio riflettere che la questione è importantissima, poichè tutti sanno che questi centesimi addizionali in Italia hanno preso in alcuni luoghi delle proporzioni colossali e giungono fino alla confisca; e volete che il Parlamento non se ne occupi? Io sono amico del semplice e propongo nientemeno che la soppressione di questo titolo, il che viene poi in sostanza a sostituire la proposta Berteau, la quale, secondo me, si ebbe il torto di voler ritirare.

Non tema la Camera che io voglia ingolfarla in un'amplissima discussione; ho detto che il problema fu già risolto, fu risolto dall'ultimo Parlamento, fu risolto dalla legge provinciale e comunale. Le condizioni del problema sono due. La prima è che bisogna lasciare ai comuni ed alle provincie di che vivere. Gli onorevoli preopinanti, che parlarono ieri, proponevano un limite chi del 25, mi pare, chi del 50 per cento: ma ciascun vede che molti comuni hanno corse le poste nell'imporre; e così pure hanno fatto molte provincie. Ora, se le spese non istanno dentro a tali limiti, come si potrà provvedere? Se si contrassero dei debiti, chi li paga? Quindi io trovo che molto opportunamente il presidente della Commissione combattè le loro proposte. Non si può accettare alcuno di codesti limiti assoluti. L'altra condizione si è che si serbi la giustizia.

Io sono tenero quant'altri mai di una discreta libertà ed autonomia dei comuni, ma per me ogni libertà è un diritto, il quale trova un confine nel diritto degli altri. Ed in questa materia il confine sta nella proprietà, diritto dichiarato inviolabile dallo Statuto. Se poi si osserva che la proprietà comprende principalmente l'agricoltura, si vedrà esservi impegnato l'avvenire d'Italia, perchè, se lasciate perire l'agricoltura, perirà l'Italia. Quando esiste un male, per combatterlo

è necessario innanzi tutto farne la diagnosi; conosciatane per bene la causa, sarà facile il recarvi rimedio. E la causa del male è semplicemente questa, addotta già mi sembra, fra gli altri dall'onorevole De Luca: in molti Consigli, comunali soprattutto, votavano spese coloro che non le pagavano, ponendole così a carico altrui: qui sta precisamente la radice del male, e, se si vuole sradicarla, bisogna andare risolutamente incontro a siffatto inconveniente.

Prendiamo a cagione d'esempio un comune rurale; supponete che un segretario nasuda, permettetemi la espressione, il sindaco e il Consiglio comunale, il che è facilissimo ad accadere, quando esista una comunella tra lui e qualche altro mestatore del luogo. Supponete che costoro godano di un limite e il limite sia raggiunto; se essi sian poco delicati, voteranno giù allegramente spese a carico della proprietà, poichè essi non ne saranno toccati. E questo fenomeno si avverò in mille luoghi nelle antiche provincie dove erano due imposte dirette, quella personale e mobiliare, e quella di patenti, le cui sovrimposte avevano un limite.

Nè a tali danni rimedia la tutela della deputazione provinciale; essa vi è impotente. Se non vi ha reclamo, e questo diritto di reclamare è quasi illusorio, la deputazione provinciale non ha mezzo alcuno di opporsi ad un simile andazzo. E neppure il prefetto può opporvisi, poichè esso non fa che esaminare se la deliberazione sia regolare nella forma e apporvi il *visto*.

Ora io dico che quando si stabilisca la solidarietà fra tutti coloro che votano spese, il problema è risolto. E questo fece la legge comunale. L'ultimo Parlamento sanciva che le spese comunali e provinciali sarebbero ripartite egualmente sopra le imposte dirette: un ministro vi si oppose, ma il Parlamento tenne fermo.

Io pertanto propongo alla Camera che voglia mantenere le disposizioni della legge comunale, le quali sarebbero interamente derogate da quest'articolo: e credo così che a breve andare vedremo ristabilirsi la parsimonia nei Consigli comunali.

ALLIEVI. Io prego la Camera di mantenere l'articolo 15. A suffragio di questa mia raccomandazione non ho che a citare i fatti, la pratica esecuzione dell'articolo della legge comunale a cui si riferiva l'onorevole Gibellini.

Signori, quell'articolo è stato di applicazione impossibile. Nel più dei casi i comuni, e soprattutto i comuni rurali, non hanno osato di mettere una sovrimposta sulla ricchezza mobile che fosse a pari colla sovrimposta che pesava sulla fondiaria.

Malgrado l'espressa disposizione della legge, io conosco un grandissimo numero di comuni, i quali non hanno tenuto conto, quantunque i loro Consigli in maggioranza fossero di possidenti interessati, non hanno tenuto conto dell'applicazione proporzionale della sovrimposta alla ricchezza mobile. I bilanci da essi formati sono stati, è vero, in seguito riveduti e riformati

sia dall'autorità provinciale, sia dalle autorità governative, affinchè si conformassero al disposto dell'articolo della legge comunale.

Ebbene, o signori, io oso asserire che praticamente, malgrado la riforma intimata ai bilanci di tali comuni, non si arriverà ad esigere sulla ricchezza mobile le quote di sovrimposte proporzionali a quelle dell'imposta fondiaria.

L'onorevole Gibellini spera di ricondurre, coll'esatta osservanza dell'articolo della legge comunale, i comuni alla parsimonia, ed io gli dico che così si metterebbero i comuni in uno stato d'impotenza assoluta di soddisfare agli obblighi numerosi che a loro la legge addossa.

Per me il sistema adottato dalla Commissione, mentre soddisfa in qualche modo alle esigenze dell'equità, ripartendo i pesi sulle diverse imposte dirette, tien conto d'una condizione di cose contro la quale lottare è impossibile.

Per queste considerazioni io prego calorosamente la Camera di mantenere la disposizione sancita nell'articolo 15.

PEPOLI. Le cose dette dall'onorevole Allievi mi dispensano dal rispondere lungamente all'onorevole Gibellini. Ciò che ha detto l'onorevole Allievi è perfettamente esatto. In una gran parte delle provincie e dei comuni, specialmente dell'alta Italia, l'articolo 230 della legge comunale non ha potuto essere applicato, e ciò avvenne appunto perchè da molti anni nelle provincie lombarde e nelle provincie dell'Emilia l'imposta sulla fondiaria è in certi comuni doppia dell'imposta governativa. Nella provincia di Bologna, per esempio, per ogni lira d'imposta governativa da 20 o 25 anni in qua si esige una lira e mezza ed anche due lire d'imposta comunale e provinciale. Ora è egli possibile, domando io all'onorevole Gibellini, di portare ad un tratto l'imposta sulla ricchezza mobile al 15 od al 16, come bisognerebbe per osservare la legge? Io dichiaro ciò impossibile. Ed è stato talmente riconosciuto impossibile che i Consigli provinciali, i quali, prego l'onorevole Gibellini di considerare che sono composti dei possidenti principali della provincia, hanno dovuto essi stessi esonerare i comuni dall'eseguire esattamente l'articolo 230.

L'onorevole Gibellini sa come già sia stato difficilissimo l'imporre di primo tratto sulla ricchezza mobile il 12 per cento, ed egli può immaginarsi il perturbamento immenso che si sarebbe prodotto se si fosse in certi casi dovuto triplicare la somma per metterla a livello della tassa fondiaria. Quindi il voler mantenere in istretto rigore l'articolo 230 è il voler una cosa impossibile, è il voler conservare un articolo già virtualmente morto per la sua impossibilità di essere attuato.

Quindi io mi unisco all'onorevole Allievi, e prego caldamente la Camera a non voler accogliere la pro-

posta dell'onorevole Gibellini, la quale avrebbe per iscopo immediato di gettare il perturbamento in tutti i bilanci comunali d'Italia.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole Gibellini domandando la soppressione dei due primi paragrafi...

GIBELLINI. Domando la parola per rispondere.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Gibellini, ora più che mai io sento il dovere di far osservare rigorosamente il regolamento; altrimenti non si può procedere innanzi in questa discussione.

Il regolamento statuisce che non si può dare più di una volta la parola sulla medesima questione.

Voci. Ai voti! ai voti!

GIBELLINI. L'onorevole Pescatore ha parlato più volte sul suo emendamento.

PRESIDENTE. No, onorevole Gibellini, il deputato Pescatore non ha parlato più volte sul suo emendamento. Egli ha parlato una volta per chiedere che si votasse per divisione l'articolo 14, ed un'altra per fare alcune osservazioni sopra una questione sollevata dal deputato Sanguinetti riguardo alla tassa sulle vetture.

Il suo emendamento non l'ha nemmeno ancora sviluppato. Questa è la verità.

L'onorevole Gibellini propone che sia soppresso...

GIBELLINI. Io ritiro la mia proposta, poichè non mi si lascia rispondere, e la Camera non può conoscerne...

PRESIDENTE. Che dice l'onorevole Gibellini? Mi pare anzi che ella l'abbia bastevolmente discussa. Ma se la Camera acconsente che ella continui a parlare, io non ho difficoltà: però debbo osservarle che da tutti i lati ho udito le voci: *Ai voti! ai voti!*

GIBELLINI. Io non dirò che due parole, con le cifre alla mano.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, dica le due parole.

GIBELLINI. Voi ieri coll'articolo 14 avete portato la tassa dei fabbricati al 16 e 48 circa per cento sulla rendita netta, ora aggiungetevi l'imposta comunale e provinciale pari all'erariale principale e autorizzata da questa legge, e si va al 29 e 35 per cento; poi viene la tassa locativa, la quale in sostanza per chi abita la propria casa non è che un duplicamento, e può spingere il tutto anche al di là del 40 per cento; finalmente l'articolo 21 autorizza ancora i comuni ad andare più in là, ossia verso il 50: io domando se codesto non contenga una vera confisca. L'onorevole Pepoli disse che l'anno passato la sovrimposta mobiliare parve assai grave, ed io glielo ammetto, poichè per l'addietro si è troppo trasmodato, e quell'ingente gravame che stava sulla proprietà fondiaria si riversò in parte sugli altri contribuenti; ma qui appunto comincia il rimedio, persuadendo questi comuni che il correr troppo in là nelle spese interessa tutti, e costringendoli a ricorrere eziandio agli altri cespiti di entrata. Per esempio, nei comuni chiusi si potrebbe aumentare d'assai il dazio di

consumo, per poco non essendo indefinito il limite entro il quale possono imporre i commestibili, i combustibili, i materiali di fabbricazione, il qual limite io scommetto che in nessun comune chiuso d'Italia venne finora esaurito: quanto ai comuni aperti, che sono i più gravati che io mi conosca, non vi si è quasi neppure tentato di toccare il dazio di consumo; ivi non si fa che riscuotere la tassa che va al Governo. Di più se notiamo la differenza che corre tra la principale mobiliare e la principale fondiaria, non vi parrà gravissima la sovrimposta alla prima; colla legge che noi discutiamo la tassa sulle professioni viene ridotta al 5 per cento; posto risulti di addizionale il 50 per cento sulla fondiaria si pagherà il 6,25, da esse nella mobiliare solo il 2,50 per cento; vi pare che questo sia insopportabile? L'industria ed il commercio, che godono delle spese comunali, debbono pure contribuire a pagarle: col 6 di erariale sopporterebbero una sovrimposta del 3 per cento.

Non vi ha che il capitale il quale paghi realmente l'8, e i cui addizionali al postutto salirebbero al 4 per cento. Voi vedete dunque che ciò non ha che fare coll'aggravio addossato ai fabbricati ed ai terreni, dove, senza l'emendamento da me proposto, l'imposta potrebbe raggiungere il 40, il 50 per cento e andare anche più oltre. Pertanto io lo mantengo.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Io prego coloro che insistono nel sostenere la proposta dell'onorevole Gibellini a volere considerare che oltre alle ragioni che hanno già udite, ce n'è un'altra di grandissima importanza che interessa maggiormente la nazione intera, perchè interessa l'erario.

Se l'imposta sulla ricchezza mobile, la quale è portata all'aliquota dell'8 per 100, si lasciasse sconfinatamente sovrimporre, potrebbe avvenire in alcuni comuni quello che l'onorevole Pepoli vi diceva essere seguito in Bologna rispetto all'imposta fondiaria; vale a dire, potrebbero i comuni spingersi a sovrimporre la ricchezza mobile con addizionali di un peso doppio dell'imposta principale, aumentando così l'aliquota dell'8 per 100 sino al 24 per 100.

Ora trattandosi di ricchezza mobile che può facilmente nascondersi con infedeli denunce, di ricchezza che offre un'immensa difficoltà nell'essere imposta, appunto perchè non è possibile di precisamente verificarla, quanto più voi fate alta e sconfinata la misura dell'imposta, altrettanto accrescete l'interesse a nascondere la ricchezza da rivelarsi; lo che è quanto dire che, la fonte stessa dell'imposta e della sovrimposta, sarebbe di gran lunga diminuita a danno dei comuni medesimi e soprattutto dell'erario; cosicchè io credo che per la natura stessa dell'imposta, è impossibile che si lasci ai comuni la facoltà sconfinata di sovrimporre.

PRESIDENTE. Leggo la parte dell'articolo 15 che l'onorevole Gibellini vorrebbe soppressa:

« È data facoltà ai comuni di sovrimporre centesimi

addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per cento della medesima.

« Uguale facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà intieramente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile, in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale. »

Chi approva la proposta di soppressione di queste parti dell'articolo 15 è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Rimane così approvato l'articolo 15 nei primi due paragrafi.

Leggo la terza parte dell'articolo 15, tranne l'ultimo inciso « e 14 » pel quale l'onorevole Pescatore ha domandata la divisione.

È così espressa:

« È esente dalle sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5 e 6. »

Chi approva quest'ultimo paragrafo dell'articolo 15 tranne l'ultimo inciso, si compiaccia di alzarsi.

(È approvato.)

La parola è all'onorevole Pescatore per isviluppare la sua proposta.

PESCATORE. Signori, io vi consiglio a non approvare l'ultimo inciso dell'articolo 15. Permettetemi che anzitutto io vi esponga in brevi parole in che consiste, e a che si riduce la questione su cui io intendo brevemente ragionare.

La votazione dell'articolo 14 già ci dà questo risultato, che la rendita fondiaria oramai è tassata sotto due forme: è tassata col tributo catastale antico, è tassata ancora con una nuova imposta che emerge dalle denunce e dalle successive verificazioni.

Quale è la natura della nuova tassa introdotta dall'articolo 14?

Essa consiste a colpire quella maggior produttività o, direm meglio, la rendita di quei capitali che si incorporavano nei fondi dopo la primitiva catastazione. Essa inoltre ha per iscopo di colpire la rendita del lavoro di quei proprietari che coltivano essi medesimi il proprio fondo coi propri capitali mobili.

Ciò posto, vediamo in qual modo il disegno della Commissione provvede alle tasse locali.

Essa sottopone alla tassa locale tutta quanta la ricchezza mobile, e sottopone ancora alla tassa locale la rendita fondiaria.

Ma qui, signori, la Commissione distingue: la rendita fondiaria, in quanto è tassata col sistema antico, va soggetta alla tassa locale; la stessa rendita fondiaria, in quanto è tassata col sistema nuovo, col sistema delle denunce e delle verificazioni, col sistema dell'accertamento individuale, la Commissione la dichiara immune da tassa.

PISSAVINI. Domando la parola.

PESCATORE. Io vi prego, o signori, di esaminare con

qualche attenzione, se la distinzione proposta dalla Commissione abbia un qualche fondamento di ragione. Anzi tutto vediamo se codesta distinzione sia giustificata dalla natura della tassa nuova. Tutta quanta la ricchezza mobile, signori, anche i capitali più piccoli, anche le minime rendite che l'artigiano ritrae dal suo lavoro vanno soggetti alle tasse locali. Ora io vi domando perchè debba dichiararsi immune quella rendita fondiaria che risulta dai capitali incorporati nei fondi dopo le antiche catastazioni; io vi domando perchè debba esser dichiarata immune la rendita risultante dal lavoro di quei proprietari che coltivano il proprio fondo. Mi pare impossibile, signori, considerando la natura della tassa, mi pare impossibile di trovare la benchè minima ragione di distinguere l'una dall'altra. La esenzione pronunciata di una parte della rendita fondiaria, non è per me che una ingiustizia della legge. Mi si dirà: si tratta di una tassa nuova, nei primi principii bisogna procedere molto moderatamente, altrimenti l'accertamento riesce più malagevole. Signori, a questa obiezione risponderai che anche la tassa mobile è tassa nuova; essa veramente data da due anni col sistema dei contingenti; ma il sistema delle quotità (sistema molto pericoloso) è sistema nuovo, e voi pure non temeste di portare la tassa della ricchezza mobile sino all'8 per cento, estensibile sino al 12 per cento mediante le sovrattasse.

Se adunque voi non temete di caricare la quotità nuova della tassa mobile anche del 12 per 100, perchè temerete il 6 per 100 sulla rendita fondiaria, tassata coll'imposta di forma nuova? Dico il 6 per 100, perchè io non credo che si debba lasciare una libertà sconfinata ai comuni. La questione dei limiti che si dovranno prescrivere a questo riguardo è riservata alla discussione dell'articolo 21, dove appunto si tratta dei limiti da fissarsi ai centesimi addizionali. Intanto questo solo mi assumo di dimostrare, che non si deve stabilire pei comuni l'assoluta interdizione d'imporre centesimi addizionali sulla tassa fondiaria di nuova forma. Si dirà che la tassa di nuova forma è una tassa straordinaria, è una tassa che dee durare uno o due anni, ed ha il solo scopo di procurare all'erario il fondo che avrebbe ritratto dall'imposizione d'un nuovo decimo. Rispondo che non si può intendere in questo senso la votazione già avvenuta dell'articolo 14. Intesa così la disposizione che avete votato, sarebbe una legge ben deplorabile.

Da tutte le discussioni e dalle ultime dichiarazioni della Commissione risulta per me evidentissimamente che la tassa suppletiva fondiaria è tassa durevole; che è un avviamento alla perequazione, che è l'esperimento delle denuncie e delle verificazioni delle operazioni, cioè, che si dovranno mettere in pratica per giungere quando che sia alla perequazione di tutto il tributo fondiario; vale quanto dire che la nuova tassa durerà fino a quando una perequazione de-

finitiva venga ad assorbire ed a fondere in sè ed il tributo antico e la tassa nuova. Se dunque la tassa nuova per sua natura è destinata a colpire una parte molto cospicua della rendita fondiaria, di quella rendita fondiaria che apparve solo dopo gli antichi catasti, se è destinata in questo modo a colpire la rendita d'un capitale immobile, se l'intento di questa tassa è di colpire il lavoro dei proprietari che coltivano il proprio fondo, e così un'industria, e se già avete adottato una tassa, che quanto alla ricchezza mobile colpisce anche i minimi capitali, colpisce anche le minime rendite risultanti dalle povere industrie, io vi domando: perchè volete esentare dalla tassa locale quell'altra tassa, che pure intanto tien luogo di quella perequazione fondiaria che tutti aspettiamo?—

Ho sentito anche farsi un'altra obiezione: è una obiezione che si desume da non so quali difficoltà pratiche di esecuzione. Si dice che i ruoli sulla base delle denuncie sono sempre in ritardo, e quindi nell'applicazione di questi centesimi addizionali si troverà non so qual imbarazzo. Signori, i ruoli della nuova tassa fondiaria si compileranno con quelli della ricchezza mobile: ora voi trovate forse difficoltà relativamente ai centesimi addizionali sulla ricchezza mobile? Dunque non li troverete in quanto alla tassa suppletiva fondiaria, che si riscuote nel medesimo tempo e coi ruoli medesimi.

Io però, o signori, non propongo che siano obbligati i comuni, e tutti i comuni inesorabilmente a distribuire i loro centesimi addizionali su l'una e sull'altra forma di tassa: no, o signori, io non vi domando che una nuova applicazione della libertà comunale: in certi comuni il catasto sarà tollerabile; ebbene essi continueranno le tradizioni antiche, e chiederanno quanto loro abbisogna alla rendita territoriale secondo il sistema antico: ma in altri comuni (e parmi aver sentito da parecchi che sono molti) i catasti riescono intollerabili, in altri comuni si troveranno moltissimi e ricchissimi fondi poco o nulla censiti; se questi comuni accettassero lietamente la tassa di forma nuova, se vorranno anche prestare il loro concorso perchè le operazioni di accertamento riescano meglio, e si faranno quindi a chiedere ciò che loro occorre alla rendita fondiaria, anche in parte sotto le forme nuove, mirando ad una ripartizione più giusta; ove ciò avvenga, o signori, io credo che non ci sia alcuna ragione a negare cotali facoltà ai comuni, perchè sono essi che possono, meglio di tutti e meglio del legislatore stesso, valutare le loro circostanze particolari. Io vi ripeto che se questa necessità di riparare un'antica ingiustizia non si produrrà, i comuni naturalmente saranno tratti dalla forza dell'abitudine a chiedere, secondo la forma antica, i centesimi addizionali. Io credo, signori, che questa interdizione assoluta ai comuni di valersi anche delle forme nuove nel tassare la rendita fondiaria non possa derivare che dalla poca o nessuna fiducia che si

abbia nella nuova tassa; ma allora sarebbe stato molto meglio non fare la legge. Signori, Orazio ha detto: *si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi*: ed io vi dirò: *si vis me credere... credendum est primum ipsi tibi*: quando il legislatore stesso dimostra di non aver fiducia nella propria legge, se dimostra di averla gettata là in mezzo al paese come un atto di compiacenza, come un vano esperimento che dee fallire, qual conto vorrete che il paese faccia della vostra legge? Procederà nella esecuzione con quel medesimo spirito con cui voi avrete mostrato di procedere nella votazione della legge, cioè trascuratamente senza fiducia, e facendo atto di apparente obbedienza: e il risultato, signori, quale sarà? Sarà questo di avere ancora una volta scordato il sistema delle denunzie e delle verificazioni, e di avere sconquassato in anticipazione la base di quel sistema a cui finalmente bisognerà pur ricorrere, se vorremo la perequazione definitiva della tassa fondiaria. Nè io mi arrendo facilmente all'opinione di quelli che pongono una differenza essenziale tra le operazioni di accertamento che si faranno in esecuzione dell'articolo 14, e quelle altre, credute ben più solenni, ben più studiate, che si dovranno fare quando si ponga mano alla perequazione del tributo fondiario. Alcuni credono che nell'accertamento della rendita in esecuzione dell'articolo 14 si procederà molto celeremente senza norme, senza regolamento, senza esame dei fatti, così in massa e ciecamente. Io non lo credo: credo invece che se la tassa votata dovrà dare risultati buoni, bisognerà procedere con tutte le cautele, e in ciò aderisco ad un pensiero molto opportunamente emesso dall'onorevole Allievi.

Gli è mestieri che il regolamento provveda, che introduca norme tecniche, che ingiunga ai tassatori di consultare gli atti di affitto, ed anche gli atti di vendita, di valersi insomma di tutti quei riscontri col mezzo dei quali si possano controllare le denunce fatte: io credo in una parola che le operazioni di accertamento alle quali si addiverrà in esecuzione dell'articolo 14, dovranno combaciarsi, ingranarsi colle operazioni di accertamento che saranno più tardi destinate a raggiungere la perequazione del tributo fondiario. Io vi domando, o signori, che abbiate fiducia, e nelle vostre leggi, e nella libertà dei comuni; vi domando che lasciate la facoltà ai comuni di valersi anche della forma nuova per chiedere alla rendita fondiaria quello di cui hanno bisogno, salvo poi quando saremo giunti all'articolo 21, di discutere e di prescrivere quei limiti ragionevoli che si dovranno osservare dai comuni nel sovrapporre e la forma antica e la forma nuova del tributo fondiario.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io sarò brevissimo. Ho domandata la parola per combattere la proposta dell'onorevole Pescatore, il quale, animato da un principio di giustizia, crede di proporre un emendamento il quale venga ad

attuarla, mentre invece, a mio modo di vedere, ci porta ad ingiustizie solenni e gravissime che terrebbero dietro alla applicazione della sua proposta, quando venisse accettata. Lo dimostrerò con poche parole.

E per dimostrarlo incomincio dall'enunciarvi un principio di legislazione che noi troviamo nella legge belga ed in leggi di altri paesi che hanno molto accuratamente studiata la materia dei centesimi addizionali. Nella legge belga trovate sanzionato questo principio che i centesimi addizionali vanno a colpire più l'uno che l'altro cespite d'imposta, più la fondiaria, per esempio, che la ricchezza mobile, secondo la loro destinazione. Voi troverete, per esempio, che quando si tratta di spese comunali le quali vanno per l'illuminazione, per la scopatura delle vie, e per la molteplicità di quei servizi di cui godono quelli che vivono nel comune, si ritraggono le spese con centesimi addizionali, che colpiscono indistintamente tutti quanti i contribuenti, anche quelli della ricchezza mobile; quando si tratta invece di spese le quali servono ad accrescere il valore specialmente della proprietà fondiaria, come sarebbe, per esempio, una strada, una piazza, come sarebbero le opere stabili ed eterne, allora quella legge saviamente dispone che sia specialmente colpita la proprietà fondiaria per migliorare la quale queste spese si fanno.

Ora qui voi vedete intuitivamente quale sarebbe l'ingiustizia a cui ci condurrebbe la proposta Pescatore: con questa proposta egli vuole assoggettare ai centesimi addizionali anche questa sovrimposta dell'articolo 14 che colpisce la fondiaria. Egli per aprirsi la via alla sua proposta incomincia dal definire e dall'interpretare a suo modo questa disposizione; egli disse: l'articolo 14 stabilisce una tassa sull'industria agricola; voi colpite coi centesimi addizionali tutte le altre industrie mobili, perchè non colpirete anche questa?

Io ho votato l'articolo 14, ma l'intendo in altro senso. L'articolo 14 per me non è che una sovrimposta fondiaria: non si volle ripartirla coi catasti attuali, poichè disparati, e si è trovato un altro mezzo; ma io per me non lo distinguo dall'imposta fondiaria, quindi per me conserva la sua natura. Che colpisca anche l'industria agricola, questo è vero; ma la sua natura principale è quella di una sovrimposta. Quindi consideriamola come tale.

Ora considerata come tale, notate quale sia la formula dell'articolo 14. Nell'articolo 14 per determinare la materia imponibile noi abbiamo detto che si debbono fare delle sottrazioni; sottrazione dell'imposta principale erariale, sottrazione dei centesimi addizionali, sottrazione dei debiti ipotecari e chirografari.

Ora, signori, che cosa ne avverrebbe con questo sistema? Con questo sistema, quando si adottasse la proposta Pescatore, ne avverrebbe che e nei comuni e nelle provincie si verificherebbe un numero stragrande di casi in cui la ricchezza mobile sarebbe sgravata dei

centesimi addizionali, i quali si impongono per quelle spese appunto che vengono a migliorare questa stessa ricchezza. Diffatti, signori, voi sapete che una parte dei centesimi addizionali delle provincie è destinata a far fronte alla costruzione delle strade: ebbene supponete che io possessa un fondo nella provincia B..., e che fatta la detrazione dell'imposta erariale, dei centesimi addizionali e dei debiti ipotecari, non mi resti niente di netto, in questo caso io vado esente da imposta; ed allora che cosa ne viene?

Anzi ho detto male, quando ho detto *sottratti i centesimi addizionali*, poichè nella proposta Pescatore si dovrebbe intendere che andrebbe sgravata forse l'imposta principale erariale per aggravare tutti i centesimi addizionali sopra il reddito netto. Mi pare che debba intendersi così.

Ad ogni modo io dico: fatte tutte le deduzioni, potrebbe avvenire che il mio fondo non rappresentasse più nulla di reddito netto. Ora la provincia fisserebbe la somma *A* di centesimi addizionali; questa somma *A* sarebbe destinata a costruire una strada che attraversi anche il mio fondo, e di molto lo migliori, ed io pagherei niente colla proposta Pescatore.

Ora domando all'onorevole Pescatore: è questa giustizia? Quello che avviene delle spese provinciali, *a fortiori* avverrebbe delle spese comunali, poichè io potrei possedere una casa nel municipio di Firenze, questa casa potrebbe essere gravata di crediti ipotecari o chirografari, rappresentare un reddito netto nullo, ed il municipio di Firenze potrebbe spendere moltissimo, e questa spesa potrebbe accidentalmente accrescere di molto il valore di questa mia casa; questa mia casa non parteciperebbe ai centesimi addizionali. Trova giusto questo, l'onorevole Pescatore? Io trovo che questa sarebbe un'ingiustizia. Nè mi muove da questo proposito il pensiero che i catasti sono disparati, poichè notate, o signori, che quando si parla d'ingiustizie provenienti da disuguaglianze dei catasti, questa ragione ha un valore serio, un valore reale, quando si tratta di distribuire l'imposta nazionale; ma queste ingiustizie diminuiscono, e diminuiscono di molto, quando si tratta d'imposte provinciali e comunali; quando si tratta d'imposte provinciali, voi converrete con me che sono poche quelle provincie in cui i catasti siano disparati; quando si tratta poi d'imposte comunali, evidentemente allora il catasto che vige in un comune è eguale per tutti. Sarà disparato questo catasto se lo considerate verso gli altri comuni, verso le altre provincie e gli altri compartimenti, ma se lo considerate poi fra contribuente e contribuente, la disuguaglianza decresce e decresce di molto.

Adunque questa ragione messa avanti dall'onorevole Pescatore, che in certo modo è vera, ci porterebbe pure a conseguenze tristissime in fatto di giustizia. È per questo che io lo pregherei a voler ritirare la sua proposta, tanto più poi, come ben avvertiva la

Commissione, che essa voleva con questo fare un primo passo verso un'equiparazione dei catasti. Ora per ciò ottenere noi dobbiamo desiderare che quest'imposta sul reddito netto non possa oltrepassare il 4 per cento, poichè quando l'imposta è mantenuta in questi limiti, non c'è persona la quale voglia essere di troppa malafede; invece se noi lasciamo che i comuni aumentino questo 4 per cento, allora cresce la spinta a far sì che le consegne non siano quali è da noi desiderato che siano.

CORTESE. Domando la parola.

SANGUINETTI. Per questi motivi io pregherei l'onorevole Pescatore a non voler insistere nel suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono altri iscritti su questo emendamento.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ma io debbo prima di tutto chiamare la Commissione ad esprimere il suo parere.

CORRENTI, relatore. Ieri sul finire della seduta la Commissione si era riservata di prendere in esame la proposta dell'onorevole Pescatore, quantunque questa non sia stata presentata in tempo, sia intervenuta estemporaneamente, e non sia ancora formulata in modo che se ne possano veder tutte le conseguenze.

Egli non ha fatto che gettare lì una difficoltà, ma il modo con cui egli vorrà atteggiare il suo sistema non è ancora noto. Ma ora io non gli domando che egli lo spieghi, lo prego invece a ritirarlo per quelle ragioni che io ieri accennai, e che credeva sufficienti per lui, che ha sostenuto la Commissione in tutto il primo periodo del suo lavoro. La ragione principale, ch'io accennai, è una questione di principio. La Commissione dovrebbe qui per forza rientrare nella questione delle due tasse, da cui è appena uscita con tanta pena. Ieri la Commissione ha dichiarato che essa considera questa come una tassa radicalmente diversa dalla tassa catastale, anzi come una vera sopratassa. L'origine logica o storica, che dir si voglia, di questa tassa dimostra precisamente che essa è una sostituzione di una sopratassa.

Tanto è vero che la Commissione si è indotta ad assorbire in questa nuova tassa il decimo di guerra, il quale adesso, nel sistema dell'onorevole Pescatore, verrebbe anch'esso assoggettato alle addizionali provinciali e comunali, di cui fin qui è rimasto immune. Io non entrerò nell'esame dello atteggiamento che piglierebbe questa tassa quando fosse presa per base di una nuova sopratassa comunale e provinciale. Io credo che molti dei vantaggi che l'onorevole Pescatore si propone di conseguir col suo sistema, sieno effettivi; perchè questa tassa si proporzionerà in molti casi meglio alla realtà delle rendite che non faccia la tassa catastale; ma non è men vero che noi, ed egli stesso che ha citato la parola *straordinari*, di cui non può igno-

rare il significato, noi non possiamo adesso pareggiare questa tassa alla tassa catastale, ed a tutte le altre tasse veramente principali. Noi ora dobbiamo considerarla come una sovratassa transitoria e straordinaria. E questa è la ragione che aveva già accennata ieri e che sperava potesse bastare all'onorevole Pescatore, essendo una ragione di principio, essendo una ragione sostanziale, per fargli ritirare la sua proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Ministero pure deve dire il suo avviso sopra un argomento di tanta importanza, quale è quello messo innanzi dall'onorevole Pescatore. Avendo io accettato l'articolo 15 proposto dalla Commissione, ora non insisterò certamente perchè sia modificato, ma come sono venute in campo diverse idee, bisogna che io dica chiaramente il concetto del Ministero a tal proposito.

In questa esenzione di cui parla l'articolo 15 del progetto, sono menzionate espressamente le imposte sui redditi contemplati dagli articoli 5, 6 e 14. L'esenzione di quelle che colpiscono i redditi a cui si riferiscono gli articoli 5 e 6 sono motivate unicamente dal metodo con cui quei redditi sono sottoposti a tassa, poichè venendo questa esatta per via ritenuta, si è creduto che sarebbe malamente ripartita la sovrimposta provinciale e comunale, ove venisse applicata nel luogo dove si fa la ritenuta. Per i redditi ai quali si riferisce l'articolo 14, vi erano riguardi di questa natura, poichè secondo questo articolo le dichiarazioni si devono fare dove sono situati i beni. Trattandosi di imposta che dev'essere pagata nel luogo dove i beni sono situati, non potrebbesi acconsentire ai comuni ed alle provincie la facoltà di aggiungervi sovrimposizioni, mentre ciò sarebbe contrario allo scopo diretto di queste, quale si è di colpire l'imposta principale nel luogo dove le sovrimposte devono essere impiegate utilmente a favore del contribuente.

Per queste considerazioni io non posso fare distinzione alcuna fra gli articoli 5, 6 e 14, e non mi oppongo certamente all'approvazione dell'articolo 15. Tuttavia non posso negare che nel concetto dell'onorevole Pescatore vi è l'omaggio ad un principio generale di giustizia. Egli dice: se voi credete che quell'aggiunta del 4 per 100 (definitela come vi piace) serva per meglio distribuire l'imposta principale, servitevene anche come mezzo di meglio distribuire l'imposta addizionale. Questo principio è di tanta evidenza che certamente non si può rispondervi altrimenti che con opporvi quei riguardi d'esecuzione pratica, sui quali ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione della Camera.

PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Permettano: egli vuol forse dichiarare se ritira o no la sua proposta. Un proponente ha sempre il diritto di dichiarare se insista od abbandoni la sua proposta. La parola è all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Io farò avvertire che mi sarebbe ben anche impossibile ritirare una proposta che non feci.

Torno a dire che resta solo a votare l'ultimo inciso dell'articolo 15, e il signor presidente non ha che metterlo in deliberazione.

Chi crederà buone le mie ragioni lo rigetterà; chi le crede non attendibili, l'approverà; io per me non feci nessuna proposta, e quindi non posso ritirare quello che non ho proposto.

Ma del resto, io prego il signor Sanguinetti, ed anche l'onorevole Correnti che mi conosce da lungo tempo, e tutti indistintamente i miei colleghi a non rivolgermi mai una simile preghiera di ritirare una mia proposta. Le proposizioni io le medito prima, e dopo venute in discussione, quando buone ragioni vengono a persuadermi, non ho bisogno di essere pregato per fare quello che mi consiglia il mio intimo convincimento.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pescatore non fa proposte.

Allora metto ai voti l'ultimo inciso dell'articolo 15, cioè le parole: « e 14. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 16. La facoltà concessa ai comuni dall'articolo 118, allegato A della legge 20 marzo 1865, è estesa eziandio ad imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze. »

MINERVINI. Io pregherei la Camera di accogliere la proposta di reiezione di quest'articolo 16, e ne esporrò brevemente i motivi.

In questa legge sono proposte e mantenute quante imposte sono conosciute, e quanto potessero essere escogitate in futuro, ed a quella misura a cui potessero essere spinte.

In questa legge è il germe d'ogni principio, d'ogni metodo, e si ritengono tutti, benchè opposti ed inconciliabili. L'incognita che antiveggo in questi provvedimenti finanziari mi ha spaventato.

Domando io se avete detto all'articolo 14 che i beni stabili dovranno essere soggetti alla quota loro d'imposta, e che questa tassa dovrà cadere anche sul reddito nascente dei fabbricati; domando io che significa dire coll'articolo 16 che i comuni potranno, in base dell'articolo 118 di un'altra legge esistente, estendere la facoltà d'imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze; dunque colui che possiede una casa, secondo la mente di questo progetto, dovrebbe pagare l'imposta del caseggiato secondo la legge già votata, dovrebbe pagare i cente-

simi addizionali, provinciali e comunali, e poi il municipio potrebbe ancora, sul valore locativo, non sul reddito, imporre un'altra tassa. Ma dove volete spingere le cose, o signori? Imponete direttamente e concedete ad altri d'imporre ancora; ma se i contribuenti sono sempre gli stessi, voi tentate l'incompressibilità dell'acqua. I contribuenti sono una massa elastica, può ricevere ma rifiuta la percossa. Pensiamoci.

Io per me non posso dividerne il concetto: ma, signori, persuadiamoci che tutto ciò che volete pigliare al proprietario, deve essere una parte di quella che gli lasciate sviluppare e produrre, ma se senza sviluppare, anzi impedendo lo sviluppo tassato, volete pigliare e confiscare il capitale del proprietario; ma sapete voi che il capitale nazionale è la somma dei capitali dei singoli, ma quando avrete diminuito il capitale, avrete diminuito il movimento e con esso avrete inaridita la sorgente della ricchezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino o straniero tenga a sua disposizione nel comune, una casa o un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui, quand'anche non occupi o solo rade volte la sua casa od il suo appartamento.

« Se la casa od appartamento serve in parte a pubblico ufficio, a scuole, a istituto di beneficenza, a opificio o magazzino, la parte che è destinata a simili usi sarà esente da tassa.

« Per gli appartamenti che si affittano mobiliati, e per quelli che si subaffittano con mobili o senza, la tassa è dovuta dal proprietario o dal primo inquilino che se ne rivalgano sull'inquilini o subinquilini.

« Le società, circoli, casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità. »

CORTESE. Domando la parola per un chiarimento.

Secondo me, se si vuol esprimere l'idea che i proprietari o i primi inquilini abbiano l'obbligo di pagare essi l'imposta al comune, e quindi il diritto e non la facoltà di rivalersi sopra gl'inquilini e subinquilini, si dovrebbe dire: *se ne rivarranno*, perchè altrimenti, secondo me, potrebbero ingenerarsi delle gravi dubbiezze nella esecuzione della legge.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente.

Pongo ai voti l'articolo 17 con questa modificazione.

(È approvato.)

« Art. 18. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni poste in parità di condizioni. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 19. La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro i limiti di 4 a 10 per cento.

PEPOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PEPOLI. Io propongo che nell'ultimo capoverso di quest'articolo, invece di dire: *graduare la tassa dentro i limiti del 4 al 10 per cento*, si dicesse: *graduare la tassa entro i limiti dal 2 al 10 per cento*.

Ecco le ragioni che m'inducono a far questa proposta alla Camera.

In primo luogo la popolazione dei comuni varia moltissimo, e parmi quindi che non si possa stabilire una graduazione generale senza esporsi a gravi ingiustizie.

Vi è poi un'altra ragione che mi mosse a farvi questa proposta, signori, ed è questa: le tasse nuove perchè possano allignare, debbono essere nei loro primordi mitissime. Una delle ragioni che ha fatto sì che la tassa sulla ricchezza mobile sia stata difficile ad attuarsi, è appunto perchè nel principio fu dal Governo esagerata. Chiamo il mio pensiero ad un detto di uno degli uomini di Stato più dotti in materia finanziaria in Inghilterra. Guglielmo Pitt, in momento appunto di guerra, proponeva alcune tasse, e tutti i deputati presi da ardire generoso volevano accrescere queste tasse stimando far così il beneficio dell'erario, e concorrere più efficacemente alla salvèzza della patria. Ma Guglielmo Pitt si oppose risolutamente citando ad essi l'esempio di quel contadino che cominciò a portare un vitello appena nato, e potè, trascorso certo tempo, portarlo anche quando aveva preso proporzioni grandissime. Io vi domando quindi di lasciare ai comuni la facoltà di imporre in misura molto mite questa tassa. Vedrete che in questo modo la tassa potrà diventare florida, e diventare forse per l'avvenire una sorgente molto utile per lo Stato medesimo, mentre voi l'uccidereste quando voleste renderla sul suo nascere troppo grave. Io desidero conoscere se la Commissione ed il signor ministro sono d'avviso di accettare il mio emendamento.

CORRENTI, relatore. La Commissione non vede alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Pepoli, anzi crede che per le stesse ragioni da lui addotte, si dovrebbe dare ai comuni la facoltà d'imporre anche una tassa minore del 2 per cento. Potrebbe in questo caso dire: dovrà graduare la tassa secondo le occorrenze, semprechè non oltrepassi il 10 per cento.

PEPOLI. Accetto pienamente questa redazione.

PESCATORE. Chiedo di parlare.

Temo che l'articolo 19 contenga una contraddizione, e, quello ch'è peggio, una disposizione molto pericolosa ad attuarsi nei comuni.

L'alinea di cotest'articolo dice che il Consiglio comunale *dovrà* distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa entro i limiti di 4 a 10 per cento.

Questa, o signori, è la tassa progressiva, poichè a farla proporzionale voi non potete ammettere che una tassa fissa d'un tanto per cento, del 4 per cento, ad esempio. Imponete una tassa del 4 per 100, invariabile sui valori locativi, ed avete una tassa proporzionale: imponete una tassa graduata, crescente in ragione che aumentano le pigioni, ed avete una tassa progressiva; ma se il Consiglio comunale *deve* distinguere le pigioni in categorie, graduare le tasse, e tassare sino al 10 per cento i fitti maggiori, e del 4 per cento i fitti minori, colle categorie intermedie, evidentemente ne risulta una contraddizione col primo capoverso, dove è detto che la tassa può essere proporzionale o progressiva. Così la vostra tassa, proporzionale o progressiva nel primo capoverso, diventa progressiva in modo assoluto e obbligatorio nel capoverso seguente. Ma poi vi prego di considerare che la progressività della tassa sul valore locativo non è, quanto al reddito del contribuente, che una progressione apparente. Voi mi insegnerete tutti che la tassa sul valore locativo per essere realmente proporzionale al reddito deve stabilirsi sul valore locativo in ragion progressiva.

La conclusione mia, o signori, è questa che si sopprima il primo capoverso dell'articolo; che si ometta affatto ogni definizione, e si dica semplicemente che il Consiglio comunale deve distinguere in categorie il montare delle pigioni con quello che segue.

Se poi per caso vi cadesse in mente di lasciare in potere del comune il decidere se la tassa sul valore locativo debba essere di un tanto per cento per tutti, ovvero progressiva, allora il vostro concetto peccerebbe di doppio vizio: 1° perchè la vostra legge permetterebbe ai comuni di decretare un'ingiustizia; perocchè una tassa proporzionale sui valori locativi diventa progressiva al rovescio; 2° perchè voi gettereste la discordia nei Consigli comunali, nei quali la questione della proporzionalità e della progressività diventerebbe una questione personale fra i singoli consiglieri.

Come volete voi che quei consiglieri che pagano fitti diversi, che tengono abitazioni di valore locativo diverso, abbiano essi da decidere sull'ammontare della tassa?

Ma evidentemente colui che paga un fitto minore vorrà che il suo fitto sia tassato in ragione bassissima, e aggraverà la mano su quelli che pagano un maggior fitto.

E questo riflesso, o signori, mi persuade a proporre un altro emendamento.

Molto inopportunamente, secondo me, si domanda ai comuni cotesto pericoloso ufficio di tassarsi fra di loro.

Io vi prego di lasciare in sospenso chi debba distinguere le categorie e la progressività della tassa, io vi prego di stabilire semplicemente nel vostro alinea che si dovrà distinguere in categorie l'ammontare delle pigioni e graduare la tassa: stabilito così il principio fondamentale, al resto provvederà il regolamento.

In conclusione io vi propongo di riunire in un solo i due articoli 19 e 20, sopprimendo le parti già da me indicate. L'articolo surrogato sarebbe formulato così:

« Si dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduarsi la tassa in ragione di 4 a 10 per cento. Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le altre norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

CORRENTI, relatore. Siamo di nuovo ad improvvisare. L'onorevole Pescatore comprende...

PESCATORE. No, ne ho già parlato con qualcuno.

CORRENTI, relatore. Questi emendamenti si devono comunicare in tempo e comunicare alla Commissione e alla Camera; ma ad onta di questo io dico che non vedo nessuna difficoltà ad adottare questo emendamento, se il ministro pur lo accetta.

Soltanto io vorrei sapere chi potrà disporre la graduazione quando non si dica che è data tale facoltà al Consiglio comunale.

Io adesso parlo personalmente, poichè sono ridotto ad esprimere la mia opinione personale ed istantanea.

Nella determinazione delle graduazioni importa assai l'elemento delle cognizioni locali. Ora vogliamo noi escludere il Consiglio comunale dal dare il suo preavviso e dal disporre i primi lavori per la graduazione delle categorie? Questa osservazione mi pare di qualche peso. Si deve sentire principalmente il Consiglio comunale. L'onorevole Pescatore vorrebbe escluderlo? E se poi egli si limita a dire che il lavoro del Consiglio comunale debba poi essere approvato da un decreto regio, egli suggerisce una disposizione supervacanea: è una regola generale, di diritto amministrativo, che tutti i regolamenti per le imposte comunali devono essere approvati per regio decreto e vanno sottoposti al preavviso del Consiglio di Stato. Non pare dunque che vi sia bisogno di esprimere qui come una norma speciale quello che è già prescritto dalla legge generale sull'amministrazione provinciale e comunale.

Parmi dunque che si potrebbe lasciare l'articolo come è, meno la parte proporzionale e progressiva, che si potrebbe togliere, perchè il secondo alinea parla abbastanza chiaro. Io lascierei: « Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie l'ammontare delle pigioni. » Verrebbe poi l'articolo 20 che parla del regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Prima che la Camera si pronuncii intorno

alla proposta dell'onorevole Pescatore vorrei pregare la Commissione ad essermi cortese di dichiarare, se mai per avventura non sia incorsa una lacuna nelle disposizioni che concernono la facoltà attribuita ai comuni di imporre una tassa sul valore locativo. In forza dei precedenti articoli già votati dalla Camera viene fatta facoltà ai comuni di imporre una tassa sul valore locativo delle case abitate, ma una volta che essi hanno deliberato di prevalersi di codesta autorizzazione, la tassa è dovuta, senza distinzione alcuna, da tutti coloro, siano esteri, siano cittadini che sono nell'articolo 17 contemplati.

Ora, io credo di dover far presente che fra i contribuenti avvi una scala, una gradazione larga, larghissima dall'uno all'altro, e fra essi alcune classi che sono assolutamente impotenti a pagare veruna imposta, e che hanno diritto a tutti i nostri riguardi. Parni che nella legge nel 1855 sancita dal Parlamento per le provincie subalpine fossero appunto ammesse alcune categorie di esenzioni. Io non posso conoscere se la Commissione siasi preoccupata di questo argomento. Comunque, prima di decidermi a proporre un emendamento d'aggiunta, desidererei d'aver da lei una dichiarazione, a seconda della quale debba regolarli.

PRESIDENTE. È mezzogiorno, ora in cui, a tenore della deliberazione della Camera, si dovrebbe sospendere la seduta. Io domando alla Commissione se desidera di rispondere immediatamente alla domanda fatta dall'onorevole Cavallini, oppure se si riserva a rispondere quando sarà ripresa la seduta.

CORRENTI, relatore. Risponderà quando si ripiglierà la seduta.

PRESIDENTE. Allora sciolgo l'adunanza.

(La seduta è sospesa alle ore 12, e ripresa alle ore 2 40.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Panattoni a presentare una relazione.

PANATTONI, relatore. A nome della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la tassa di bollo ho l'onore di presentarne la relazione. (Vedi *Stampato* n° 27-A)

Debbo ricordare alla Camera che quando presentai la relazione per il progetto di legge sulla tassa di registro, avvertii che quel progetto sarebbe stato coordinato con quello della tassa di bollo; attualmente ho l'onore di far presente alla Camera che in questo progetto effettivamente la Commissione ha introdotto quei compensi che credeva opportuni, affinché lo Stato venisse ad avvantaggiarsi sì di questa che dell'altra tassa.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa, e distribuita.

MOZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

RICCIARDI. Con mia gran meraviglia vedo all'ordine del giorno la legge sul credito fondiario, mentre la Camera avea stabilito che solo dopo la discussione della legge sui provvedimenti finanziari si sarebbe deciso a quale altra legge si dovesse dare la precedenza, cioè, se a quella sul registro e bollo, od a quella sull'asse ecclesiastico. Non tacerò che i continui indugi frapposti alla discussione di quest'ultima legge danno luogo alle più strane voci.

Io dimando che subito dopo la legge ora in discussione si venga a discutere quella sull'asse ecclesiastico, indi quella sul registro e bollo. Tutti quest'indugi, voglio ripeterlo, danno luogo alle più strane voci; credono alcuni, e forse s'ingannano, che questo perpetuo differire la legge in discorso ha un molto grave significato. L'anno scorso la detta legge fu ritirata quando l'onorevole Vegezzi andò a Roma, ed ora s'indugia di nuovo, alcuni dicono, perchè l'onorevole Sella si trova colà (*Oh! oh!*) col mandato di trattare col papa! (*Ilavità*) Io dico che queste voci le credo assurde. Ma si dee tener conto anche di queste (*Risa, e rumori*), e l'unico modo di dissiparle si è quello di porre all'ordine del giorno il progetto di legge sugli ordini religiosi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Come informazioni di fatto, ho l'onore di dire all'onorevole Ricciardi che le voci sono tanto assurde che io posso assicurare, per quanto riguarda l'onorevole Sella, d'aver ricevuto un dispaccio da Messina dove è detto che partiva l'altra sera da quella città, mentre i giornali dicevano che era in Roma.

RICCIARDI. Ho già detto che queste voci erano assurde.

LANZA GIOVANNI. Vi sono parecchie relazioni in pronto relative a progetti di legge di grande momento, ad esempio quella di registro e bollo, quella sulle corporazioni religiose, e l'altra sul credito fondiario. Questi progetti di legge, appunto per la loro importanza, è probabile che daranno luogo ad un'importante discussione e a delle proposte anche essenziali di massima.

A me pare che per guadagnar tempo sarebbe utile di determinare quale sia il primo progetto di legge che debba venire in discussione, appena votato quello sui provvedimenti finanziari. E ciò lo faccio particolarmente come presidente della Commissione incaricata dell'esame del progetto sulle corporazioni religiose: dirò anzi che ne sono stato incaricato dai miei colleghi, appunto perchè la Commissione possa conoscere in tempo opportuno le principali proposte che i nostri colleghi intendessero di fare su quel progetto, ed aver campo a studiarle. Poichè la Camera ben sa quanto si aiuti ed agevoli la discussione quando la Commissione può maturamente riflettere sulle proposte de' suoi colleghi, e riferire alla Camera di mano in mano che viene la discussione di un progetto.

Quindi pregherei l'onorevole presidente di voler porre ai voti questa proposta.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Lanza...

LANZA GIOVANNI. Sarebbe di determinare fin d'ora quale sia il progetto di legge che deve venire in discussione dopo votati i provvedimenti finanziari.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare.

LANZA GIOVANNI. Io non intendo di proporre che debba avere la precedenza il progetto di legge sulle corporazioni religiose; mi astengo di esporre a questo riguardo il mio avviso; dico solamente che sarebbe utile che la Camera conoscesse alcuni giorni prima quale sia il progetto di legge che deve venire di precedenza in discussione dopo che saranno votati i provvedimenti finanziari, affinchè la Commissione incaricata di sostenere quel progetto sia in grado di avere a tempo comunicazione degli emendamenti, o controproposte, onde esaminarle e quindi riferirne, e così prendere il suo partito pro o contro le medesime.

Ma giacchè ho sentito l'onorevole ministro delle finanze domandar la parola, e supponendo il motivo per cui l'ha dimandata, io non vorrei che egli mi avesse franteso, credendo che per avere io parlato della legge sulle corporazioni religiose, sostenga che questo progetto debba avere la precedenza. Su questo io mi riservo il mio avviso completamente. La mia proposta è più generale; tende a far sì che venga determinato fin d'ora il progetto che nella discussione deve seguire quello sui provvedimenti finanziari.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sa la Camera che sino dai primissimi giorni, quando ho avuto l'onore di fare la esposizione finanziaria, io ho contato sopra un certo aumento d'imposte, alla cui somma non equivale quella che risulterebbe dai provvedimenti finanziari che sono in discussione, e che sono solamente una parte di tutti quei provvedimenti dai quali il Ministero e la Camera medesima si promettono quella somma, che deve entrare in conto nel disegno generale d'avviamento al nostro assetto finanziario.

Una parte considerevole di questa somma (20 milioni secondo il Ministero e 25 milioni secondo i desiderii della Commissione) si hanno a sperare dalle modificazioni della legge sul registro e bollo; per conseguenza non si può dire che i provvedimenti finanziari saranno votati col votare quel complesso di leggi, a cui si è dato più specialmente questo nome di provvedimenti finanziari, e che presentemente sono in discussione. Per me la legge sul registro e bollo è quasi una parte integrale del progetto che è in discussione; è un'altra legge aggiunta alle tre, alle quattro che si trovano riunite in questo progetto; e tanto più io considero come tale la legge sul registro e bollo, in quanto che avendone già la Camera sotto gli occhi la relazione, può dirsi si trovi nel medesimo stato in cui sono quelle che stiamo discutendo.

Dirò altresì che se l'esame della legge sul registro e

bollo fosse stato demandato alla medesima Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti di finanza, voi avreste quella legge, come continuazione di quelle altre che ora si chiamano provvedimenti finanziari, e che in realtà sono una sola parte di essi.

Io quindi domando istantemente che la discussione dei provvedimenti finanziari, i quali consistono e di questi che stiamo esaminando e della legge sul registro e bollo, non venga interrotta. Io domando che continui questa discussione, passando dai provvedimenti che già stiamo discutendo al resto di quei provvedimenti che ne sono, per così dire, parte complementare, e che sono compresi principalmente nella legge del registro e bollo.

RICCIARDI. Allora io formulerò una proposta, invocando un precedente del primo Parlamento italiano, che in certe occasioni teneva ogni dì due sedute con due ordini del giorno distinti. Ora nella tornata della mattina potremo discutere la legge sul registro e bollo, e nella tornata pomeridiana la legge sull'asse ecclesiastico. Così procederemo simultaneamente alla discussione di queste due gravissime leggi, richieste entrambe imperiosamente dall'estrema necessità dell'erario.

Molte voci. No! no! Nè l'una, nè l'altra!

RICCIARDI. Dunque io propongo che, appena terminata la discussione di questa legge, vengano discusse in due tornate diverse, tenute lo stesso giorno, quella sul registro e bollo e quella sull'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. La Camera aveva deliberato di sospendere e di riservare al termine della discussione e votazione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari lo stabilire, se dopo questo dovesse mettersi all'ordine del giorno il progetto di legge per la soppressione degli Ordini religiosi o il disegno di legge sul registro e sul bollo, e frattanto si erano posti all'ordine del giorno questi altri progetti sulle risaie, sulla convenzione monetaria e sul credito fondiario nella lusinga che non debbano dar luogo a lunga discussione, e così fare quello che si è fatto nelle passate sedute, cioè discutere e votare nel principio della tornata qualche progetto urgente per poi riprendere nella tornata stessa la discussione dei provvedimenti finanziari. Ma tutto ciò non toglieva all'onorevole Lanza di proporre, siccome ha proposto, che sin d'ora si stabilisca l'ordine del giorno, onde le Commissioni abbiano per tempo la comunicazione di quelle riforme che possano essere proposte dai singoli deputati.

Vi sono due proposte. Una dell'onorevole ministro delle finanze, il quale domanda che, dopo la legge sui provvedimenti finanziari siano messi all'ordine del giorno i progetti di legge sul registro e bollo, come complemento della legge sui provvedimenti finanziari.

Vi è l'altra proposta dell'onorevole Ricciardi, il quale vorrebbe che la Camera, votata la legge dei provvedimenti finanziari, continuasse a tenere due sedute al giorno: una per la discussione della legge sul

registro e bollo, l'altra per la discussione della legge sulla soppressione degli Ordini religiosi. Io credo che, sin d'ora, potrebbe la Camera stabilire, se crede, di mettere all'ordine del giorno, dopo i provvedimenti finanziari, la legge sul registro e bollo...

RICCIARDI. (*Facendo segni di dissenso*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, metterò ai voti ogni cosa, ma mi lasci dire.

Potrebbe la Camera, se crede, mettere all'ordine del giorno le leggi sul registro e bollo, e quella per la soppressione delle corporazioni religiose, salvo poi a deliberare se voglia tenere due sedute ogni giorno, e discutere una legge nella seduta della mattina e l'altra nella seduta pomeridiana.

La parola è all'onorevole ministro per l'interno.

CHIAVES, ministro per l'interno. Io comprendo che dall'ordine del giorno possa essere tolta la legge che riguarda l'ordinamento del credito fondiario, come legge di grande importanza, e la quale se vi rimanesse potrebbe forse andare contro la deliberazione della Camera, di votare immediatamente dopo la legge attuale in discussione, altre leggi che ella determinasse; ma pregherei la Camera a non voler togliere dall'ordine del giorno le altre due leggi, le quali sono di piccolissima importanza quanto al tempo che verranno ad assorbire, ma che sarebbero importantissime per la loro sostanza, cioè quella sulla coltivazione delle risaie e l'altra della convenzione monetaria conclusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera.

Dirò ora una parola sulla proposta dell'onorevole Ricciardi, il quale vorrebbe delle due sedute al giorno consacrarne una alla discussione sull'abolizione delle corporazioni religiose, l'altra a quella del registro e bollo.

Questo si è fatto, lo ricordo benissimo, altra volta; ma badi che ciò per avventura non porti alla discussione e deliberazione definitiva della legge sul registro e bollo un incaglio che non potesse poi rendere possibile l'applicazione di quella legge, la quale è un vero complemento ai provvedimenti finanziari.

Ora per poter votare in tempo questa legge, la Camera dovrà valersi di tutto il tempo che ha disponibile, e non occuparsi d'altro.

Se noi interpoliamo la legge sull'asse ecclesiastico, corriamo per avventura rischio di potrarre la discussione della legge sul registro e bollo ad epoca in cui potrebbe diventare inefficace od ipotetica. (*Mormorio*)

MASSARI. Mi duole di non poter consentire coll'onorevole ministro dell'interno circa il togliere dall'ordine del giorno la legge sul credito fondiario.

Questa è una legge importantissima, la quale si connette anche coi provvedimenti finanziari, e tutti sanno che un buon ordinamento del credito fondiario, che è tanto ansiosamente aspettato, può anche agevolare ai contribuenti il pagamento delle tasse.

Aggiungerò che la Commissione la quale ha esaminato quel progetto di legge è venuta nella sentenza unanime di proporre alla Camera l'adozione pura e semplice del progetto tale e quale venne già deliberato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento. Io confido che non vi potrà essere, a proposito di quella proposta di legge, una discussione lunga; vi potrà essere al più qualche domanda di schiarimenti per parte di alcuni deputati, ma non vi potranno essere dissensi; dimodochè io pregherei la Camera e lo stesso onorevole ministro dell'interno a voler recedere dalla opposizione che ha fatto, e lasciar conservata quella importantissima legge nell'ordine del giorno.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Massari ha per avventura inteso che io proponevo di togliere quest'ultima legge dall'ordine del giorno. Io osservo che se la Camera fosse nell'intenzione di modificare alcunchè nell'ordine del giorno, le due prime leggi per esempio, io non avrei difficoltà, ma non ho mai pensato di dire che si togliesse dall'ordine del giorno la legge relativa al credito fondiario, la quale anzi amerei vi rimanesse.

PRESIDENTE. Io ripeto che la Presidenza aveva messo all'ordine questi progetti di legge sulle risaie, sulla convenzione monetaria e sul credito fondiario nella lusinga di poterli discutere e votare al principio delle sedute, senza dovere per questo interrompere le discussioni sugli altri progetti di legge, o di maggiore ampiezza, o di maggiore importanza. Comunque sia, pongo ai voti tutte le proposte e la Camera delibererà.

LA PORTA. Io non vorrei che la legge sulle corporazioni religiose e sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico dovesse passare per quelle infelici vicende per le quali passò nella Legislatura scorsa. Nell'attuale stato di cose il mio sospetto riceve un gran corroboramento; lo riceve con mio dolore, e credo con detrimento dei nostri principii, dei principii che sono comuni a quasi tutta la Camera.

Io credo difficile che si possa fare una lunga discussione sul progetto di registro e bollo; credo che la Camera dovrà venire ad un temperamento ispirato dalle condizioni in cui si trovano i suoi lavori, e in cui si trova la Sessione. Ma dovendo oggi deliberare sull'ordine del giorno, io credo essere necessario dar preferenza alla legge sulle corporazioni religiose, che è pur anche una legge finanziaria; io non so se il signor ministro delle finanze possa ripromettersi più dalla legge di registro e bollo, che da quella sulle corporazioni religiose. Si è detto in questa Camera, e mi piace ripeterlo: mentre il nostro esercito si accampa ai confini mentre tutto il paese accorre e si prepara ad una lotta suprema, è bene che il Parlamento faccia il suo dovere, è bene che colpisca nel cuore la reazione clericale.

Signori, sono cinque anni che pende sul collo dei preti e dei frati una spada, di Damocle che non li col-

pisce mai: abbiamo nemici che combattiamo a colpi di spillo; si dica una volta se vogliamo sopprimere le corporazioni religiose, o se vogliamo conservarle. Propongo quindi che si ponga all'ordine del giorno, per la prima, la proposta di legge relativa alle corporazioni religiose.

PRESIDENTE. Vi sono tre proposte. Vi è la proposta del ministro delle finanze per mettere all'ordine del giorno dopo il progetto dei provvedimenti finanziari i progetti di legge sul registro e bollo, v'è la proposta dell'onorevole Ricciardi perchè si...

RICCIARDI. Mi associo alla proposta dell'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. In quanto al disegno di legge sul credito fondiario non v'è questione, perchè l'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato che non domandava fosse tolto dall'ordine del giorno; per la qual cosa potrà essere discusso al principio d'una seduta quando la Camera creda che non dia luogo ad una lunga discussione.

Pongo adunque a partito, se dopo la proposta di legge che discutiamo, debbano mettersi all'ordine del giorno i progetti di legge concernenti il registro e bollo, oppure il progetto di legge relativo alle corporazioni religiose.

(La Camera delibera che si metta all'ordine del giorno la legge per la soppressione delle corporazioni religiose.) (*Applausi a sinistra e dalle gallerie*)

ERCOLE. Io mi permetto di proporre alla Camera che invece di tenere due sedute al giorno, cioè una alle 9 e l'altra alle 2, se ne tenesse una sola principiando da mezzogiorno sino alle 6.

L'esperienza nella passata Legislatura ha dimostrato che la Camera ha fatto maggior lavoro tenendo seduta dalle 12 alle 6, che tenendo due sedute in ore diverse.

Prego perciò il signor presidente di voler porre ai voti questa mia proposta.

LANZA GIOVANNI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta dell'onorevole Ercole.

È solamente da due giorni che abbiamo determinato di cominciare le nostre sedute alle 9, e ora sento proporre di tornare all'antico sistema, col pretesto che tenendo una sola seduta si guadagna più tempo. Mi pare che l'esperienza abbia provato tutto il contrario. Se stabilite che le sedute debbano cominciare a mezzogiorno, ne avverrà che prima delle 2 non si comincerà la seduta, ed alle 6 terminerà, sicchè non vi saranno che 4 ore di lavoro. Invece adesso, quantunque la seduta non si apra che verso le 10, è certo che si guadagnano sempre due ore (cioè dalle 10 alle 12), perchè alle 2 si riprendono le sedute fino alle 6.

Io perciò prego l'onorevole presidente di proporre che si passi all'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta dell'onorevole Ercole.

Voci. Ai voti! ai voti!

ERCOLE. Mi permetto di osservare all'onorevole

Lanza che è cosa di fatto che la seduta è fissata alle ore 9 e comincia alle 10, ed oggi siamo già alle tre e non abbiamo fatto nulla. (*Rumori in vario senso*)

La mia proposta mira a fare in modo che i lavori della Camera riescano più proficui e spediti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole propone che la Camera, invece di tenere due sedute ogni giorno, incominci le sue sedute a mezzogiorno, e le continui fino alle 6.

L'onorevole Lanza su questa proposta propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Debbo prima mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore all'articolo 19.

DEPRETIS. La Commissione veramente non ha potuto mettersi d'accordo sulla proposta dell'onorevole Pescatore, non essendosi riunita dopo che venne presentata; ed io come presidente della Commissione dirò il mio parere personale non potendo manifestare il parere della Commissione che non è stata chiamata a votare.

Per parte mia accetto la proposta dell'onorevole Pescatore; credo che il suo concetto sia conforme ai principii che debbono necessariamente informare una legge sul valore locativo, come indizio di ricchezza; quindi io sono dispotissimo ad accettarla.

L'emendamento conseguentemente sarebbe così formulato:

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie l'ammontare delle pigioni e graduare la tassa dentro i limiti... »

E qui direi: di 4 a 10 per cento. Poi « Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

Questa sarebbe la proposta. Non so se i miei colleghi vi aderiscano.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Mi pare che tanto la Commissione quanto l'onorevole Pescatore avessero accettato la proposta Pepoli...

Voci. Sono due cose diverse!

SANGUINETTI. Non sono diverse, inquantochè la proposta Pepoli lascia in libertà i comuni di esentare una certa categoria, la categoria dei redditi che sono meschinissimi; invece la proposta, quale ora è fatta, non lascia questa facoltà. Ora io credo che sia pur necessario che si lasci ai municipi la facoltà di esentare da

quest'imposta i redditi per se stessi meschinissimi. Ed in questo io credo che la Commissione non voglia recedere dall'opinione emessa nella seduta di ieri.

Il presidente della Commissione...

CORRENTI, *relatore*. È la Commissione.

SANGUINETTI. Mi perdoni l'onorevole Correnti, il presidente della Commissione ha espresso la sua opinione personale, e non parlò a nome della Commissione.

DEPRETIS. La Commissione ha aderito: ho consultato i membri presenti, e aderiscono.

PEPOLI. Io vorrei che l'onorevole presidente della Commissione desse nuovamente lettura dell'articolo...

PRESIDENTE. La darò io...

PEPOLI. ...imperocchè non ho bene inteso se l'onorevole Pescatore persista a volere che la gradazione sia stabilita dalla deputazione provinciale, o se egli intenda che sia lasciata alla decisione dei comuni...

DEPRETIS. Sì, ai comuni.

PEPOLI. Allora in questo siamo pienamente d'accordo.

DEPRETIS. Rileggerò l'emendamento. Esso sarebbe così concepito:

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa dentro i limiti di 4 a 10 per 100. Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

PEPOLI. Allora io accetto la proposta dell'onorevole Pescatore, ma mantengo l'emendamento di graduare dal 2 al 10 per 100 la facoltà d'imporre, imperocchè io credo che sia, come diceva nella seduta di questa mattina, utile il lasciare un largo campo ai comuni e non vincolarli troppo. E credo pure fermamente che la tassa debba essere in sul principio stabilita in minime proporzioni. Quindi ripeto che mantengo il mio emendamento, e prego l'onorevole nostro presidente di volerlo mettere ai voti.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente a questo emendamento?

LANZA GIOVANNI. Io credo che non si debba acconsentire all'emendamento stato proposto dall'onorevole Pepoli, cioè a dire che la progressività cominci dal 2 per 100 invece che dal 4. Il motivo per cui secondo la Commissione la progressività deve partire dal 4 si è appunto per non colpire troppo tutti gl'inquilini i quali si trovano in condizioni meno agiate; sarebbe veramente troppo oneroso il cominciare la progressione, per esempio, dal 2.

Si giustifica la progressività come indizio di ricchezza, allora quando si tratta di affitti di alloggi i quali hanno un valore elevato, e che si presuppone debbano appartenere a famiglie agiate; siccome quest'agiatezza, prendendo il valor locativo come indizio, non si può più considerare come crescente in ragione quasi aritmetica, ma piuttosto in ragione geo-

metrica, ne viene la conseguenza che la progressività rimane giustificata come indizio di agiatezza.

In sostanza io ritengo, e con me ritengono molti altri, che la tassa progressiva applicata al valor locativo sia una vera tassa proporzionale nella sostanza, perchè la progressività non è diretta, ma è solamente indizio per rivelare l'agiatezza dei proprietari. Ma, dico, appunto per questo non deve la progressività cominciare se non ad un dato limite, in guisa che non venga applicata alle persone meno agiate, le quali in certi limiti non hanno che l'alloggio necessario per il proprio uso, nè certamente godono tutte quelle comodità e quell'ampiezza di locali di cui godono le persone ricche ed agiate. E se l'onorevole Pepoli ha consultato tanto la legge che vigeva nel regno subalpino, come la legge francese, avrà veduto che dappertutto la progressività non parte che dal quattro al cinque per cento.

PEPOLI. Domando la parola per spiegare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPOLI. Io confesso il vero, che non afferro il concetto dell'onorevole Lanza, e che non credo che la mia proposta possa avere per effetto di aggravare la mano sui piccoli contribuenti. Io ho qui sott'occhio la tariffa della legge che era in vigore nelle antiche provincie, e veggio che per esempio gli affitti di lire 150 non pagavano affatto.

E qui non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta dell'onorevole mio amico Cavallini, tanto è da me lontano il pensiero di voler rendere più dure le condizioni degli operai e dei piccoli impiegati.

Ma esaminando la tariffa cui era sottoposta, per esempio, la città di Torino, trovo che per gli affitti di lire 300 il contribuente pagava il quattro per cento, mentre per quelli superiori a lire 500 pagava il cinque. Ora io domando all'onorevole Lanza: ci dica se invece del quattro per cento il contribuente pagasse il due per cento sugli affitti di lire 300, ed il tre su quelli di lire 500, in qual modo si aggraverebbe la mano sulla miseria. Allorquando noi manteniamo che l'imposta non cominci a diventare progressiva se non se per gli affitti che giungono a 300 lire, come era stabilito nell'antica legge, i sospetti e le paure dell'onorevole Lanza non mi pare che possano avere fondamento. Io credo che bisogna lasciare ai comuni un po' di libertà; noi parliamo spesso di libertà comunale; il discentramento è la bandiera che tutti i partiti hanno adottato, ma una volta che noi veniamo poi a votare qualche legge, si cerca sempre di restringere le libertà comunali.

Ora, io credo che bisogna lasciare ai comuni la facoltà d'imporre in quei limiti che crederanno possibili; se essi crederanno di mettere il 4 invece del 2, lo faranno, ma lasciate ad essi il libero giudizio. Quelle leggi di proporzionalità, che l'onorevole Lanza citava, non sono sempre così esatte come egli crede, e non

possono essere invocate, soprattutto in una legge d'interesse generale.

Quindi conchiudo che io non credo di offendere in nulla gli interessi dei piccoli contribuenti, non credo di offendere in nessunissimo modo la legge della proporzionalità, mantenendo il mio emendamento, che io credo più equo, e confido che, se esso sarà adottato, i municipi potranno più facilmente applicare questa legge, la quale, non ci facciamo illusioni, sarà una legge molto difficile ad attuarsi, e che creerà certamente moltissimi imbarazzi a tutte le amministrazioni comunali.

CAVALLINI. Io veramente avrei desiderato che la Commissione potesse mettersi innanzitutto d'accordo coll'onorevole Pescatore e coll'onorevole Pepoli, a riguardo dell'emendamento dell'onorevole Pescatore, onde non intralciarne la discussione. Io avrei chiesta dopo la parola per proporre un'aggiunta, la quale però starebbe pure da sè, quand'anche fosse approvato l'articolo 17 della Commissione in luogo della proposta Pescatore. Ma poichè il mio onorevole amico Pepoli mi ha usata la gentilezza di accennare alle poche parole da me proferite nella tornata di questa mattina, io credo opportuno di esporre fin d'ora i motivi che me la consigliano. Io vi osservava già questa mattina che i comuni hanno la facoltà di ammettere o non ammettere, a termini del disposto dall'articolo 16, la tassa sul valore locativo delle abitazioni, ma che una volta che abbiano deciso di applicarla, essi hanno necessariamente l'obbligo, essi sono tenuti ad estenderla a tutte le persone contemplate dal successivo articolo 17, del quale ora si tratta, senza distinzione tra classe e classe di cittadini, fra agiati e non agiati, fra ricchi e poveri, per la ragione semplicissima che la legge, ossia l'articolo 17, tutte le colpisce, e non è lecito ai comuni, vale a dire a chi deve eseguire la legge, di ordinare delle esenzioni.

Lo stabilire le esenzioni dalle tasse spetta al solo potere legislativo, come a lui solo compete il diritto di decretare le imposte, e su questo non vi può essere dubbiezza alcuna.

Se così è, e se noi in altre consimili, in altre analoghe circostanze, in altri casi identici abbiamo eccezionato dall'imposta i contribuenti impotenti a pagarla, gli indigenti, parmi chiaro, che non possiamo, non dobbiamo oggi adottare provvedimenti diversi o contrari, e massime se si devono dettare e scrivere, in questa legge stessa, che pur troppo lascia già cotanto a desiderare. Nella settimana scorsa, e con uno dei primi articoli di questo stesso progetto, noi abbiamo dichiarati esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile tutti i contribuenti, i quali in complesso non abbiano se non una rendita inferiore a lire 200. Ebbene io chieggo a voi piaccia di ripetere qui la stessa disposizione della esenzione dalla tassa sul valore locativo per quelle case che presso a poco sono abitate

dalla stessa infima classe de' cittadini, per i quali avvi tutta la presunzione, non sieno in grado di pagare ai comuni alcuna tassa. Così eviterete ancora un'altra volta di depennare tante partite inesigibili dai ruoli. E siccome si vuole concedere ai comuni la facoltà di stabilire, secondo i casi e le circostanze diverse, e la proporzionalità e la progressività delle tasse, così io accorderò parimenti loro quella di determinare le categorie di quelli che credevamo di doverne esimere. La legge del 1° maggio 1855, che fu approvata dal Parlamento subalpino stabiliva già codeste esenzioni, ed erano moltissime. Se ben mi rammento essa esentava: 1° i palazzi e le ville della Corona e della famiglia reale; 2° le case abitate dei rappresentanti le estere potenze; 3° gli edifici addetti al culto, i cimiteri, conventi, ecc.; 4° i fabbricati destinati al ricovero esclusivamente dei prodotti del suolo, ecc. Nella tabella inoltre annessa alla legge stessa, citata anche dall'onorevole Pepoli, erano tassativamente annodate a seconda delle diverse località, le diverse esenzioni degli indigenti, si dichiaravano, cioè, esenti dalla tassa sul valore locativo: per Torino coloro che abitavano case per una pigione inferiore a lire 150; per Genova inferiore a lire 120; per le città superiori a 20 mila abitanti inferiore a lire 80, e così mano mano decrescendo sino alla determinazione di un *minimum*.

Io bene che le leggi vogliono essere appropriate anche alle circostanze dei tempi, in cui si dettano, nè io verrò a dirvi di ammettere tutte le esenzioni decretate dalla legge subalpina; ma quando io mi faccio a perorare la causa del povero, quando domando che le diverse disposizioni della vostra legge sieno uniformi, quando vi chieggo che domandiate ai comuni di stabilire essi stessi le esenzioni, io credo che voi non potete a meno di meco associarvi e di approvare il mio emendamento, il quale consisterebbe nello aggiungere dopo il primo comma dell'emendamento Pescatore, queste poche parole: *non che quelle* (cioè categorie) *delle esenzioni*; oppure, e per il caso in cui invece dell'emendamento dell'onorevole Pescatore fosse approvato l'articolo 17 della Commissione, questa altra formola, all'oggetto di coordinarla colle altre parti dello stesso articolo, cioè: « È però fatta facoltà ai comuni di decretare le categorie delle esenzioni. »

MINERVINI. La questione sollevata merita che sia ponderatamente discussa, e per meglio intendersi bisogna dichiarare colla Commissione, la mente delle diverse proposte, poichè non si va ad uno scopo comune, se non intendendosi bene. L'onorevole Pescatore diceva cosa che è stata bene accolta ed io l'accetto. L'onorevole Pepoli faceva un emendamento che anch'io approvo, se non che in quanto al modo di intendersi, io credo che a rendere pratico il concetto intellettuale ci sia una qualche divergenza fra noi, la quale rimossa, la Commissione sarà al caso di proporci questo emendamento in un modo molto più proprio di quello che

potremmo noi, individualmente, discutendo. Qual è lo scopo di questa proposta della Commissione? Preoccupandosi delle condizioni dei municipi, ha voluto dare a questi municipi con la legge una facoltà ad imporre, perocchè le tasse non si possono imporre dai municipi, senza che l'elemento non venga dalla Camera e dagli altri poteri costituiti.

La Commissione ha voluto con questo sopperire a ciò che possa mancare sia per le condizioni attuali, sia per gli oneri che saranno riservati sopra i municipi: quindi è che si è detto: lasciate libertà ai municipi di imporre dal 4 al 10 per cento. Qui sorgono delle divergenze nelle nostre opinioni.

L'onorevole Pescatore vorrebbe la libertà, l'onorevole Pepoli vorrebbe una limitazione della cifra. Questa è la vera condizione della controversia. Io invero starei per concedere al municipio la libertà d'incominciare da un *minimum*, e solo dichiarerei per legge il *maximum*, cui non si potesse eccedere.

PRESIDENTE. Osservo che l'onorevole Pescatore ha concordato il suo emendamento colla Commissione, la quale propose un massimo ed un minimo.

MINERVINI. Tanto meglio: dunque l'onorevole Pescatore avrebbe concordato colla Commissione in quanto al limite: una divergenza di meno: questo minimo stabilito al 4 dalla Commissione di accordo con l'onorevole Pescatore, l'onorevole Pepoli lo vorrebbe ricalare al 2, e la ragione per cui vorrebbe ricalarlo al due è precisamente per non esporre ad aggravio la classe povera: ond'è, mi pare, che sia perfettamente in opposizione di quanto opponeva l'onorevole Lanza, il quale credeva la limitazione invocata dal Pepoli aggravare potesse il povero, mentre a quella vece, l'onorevole Pepoli, la proponeva in pro del povero stesso.

L'onorevole Lanza si preoccupava che potesse gravarsi la classe bisognosa: ma l'emendamento Pepoli esenta perfettamente dall'imposta un reddito cui proporzionalmente toccare potesse da zero, da uno fino a due, perocchè fissa l'inizio della progressione alla cifra 2. Dunque l'elemento da cui comincia l'emendamento Pepoli non potrebbe dare le paure, di cui si preoccupava tanto l'onorevole Lanza.

Quindi, francamente vi dico, io sottometto ai miei colleghi questo mio divisamento: io crederei che non si dovesse stabilire il *minimo*, sibbene prefinire il *massimo*.

Lasciate, o signori, i municipi nella libertà; che volete supporre, o signori? Che il municipio volesse essere illogico, e mettersi in opposizione coi suoi contribuenti; ma siccome i contribuenti sono qualche cosa di più che non il municipio, essi farebbero prevalere, se non altro colla resistenza legale, la giustizia. Ed i municipi sono troppo accorti per esporsi alla reazione giusta dei contribuenti, contro le ingiuste gravanze, e massime al punto dove i precedenti e gli attuali provvedimenti finanziari hanno ridotte le popolazioni!

Dunque non troverete più ragionevole stabilire la cosa in questo modo: *non oltre il 10 per cento*, senza ingerirsi della cifra minima, lasciando alla libertà del municipio il limite elementare dell'imposta? Con ciò non si avrebbero a lamentare le paure del Lanza, nè quelle del Pepoli. La libertà, signori, siate certi, è un principio, e se sapete attuarla e comprenderla, vi darà sempre i migliori risultamenti.

Tutto ciò che limita, che circoscrive, contende ogni sviluppo; non bisogna creare impacci. E se avete fiducia nei municipi, e dobbiamo averne, perchè è l'elemento da cui tutti veniamo, lasciamo ad essi di definire il minimo d'onde fare incominciare questa tassa, della quale, credo, non oseranno fare uso.

Ora il municipio se non potrà eccedere il 10 per cento e quanto possiamo stabilire, la limitazione per l'ultimo termine della progressione delle imposte, bisogna che sia fissato dal potere legislativo.

Per codeste ragioni io ho proposto di dirsi: « non oltre il 10 per cento. »

Non intendo di fare con ciò una proposta perocchè io intendo d'agevolare la discussione, ma se la Commissione crede che questo mio concetto sia nel suo sistema ragionevole e che possa mettere d'accordo tutte le diverse opinioni, io l'abbandono alla coscienza degli onorevoli membri della Commissione. E qualora potessi in questo trovarmi di accordo con la Commissione (come per altro non lo potetti per tutta questa legge che io respingo) io mi unirò alla Commissione, o meglio essa si avvicinerà a me: se poi pensasse diversamente, mi basterà la coscienza di aver proposto un miglioramento all'articolo in esame, conciliando le opinioni degli onorevoli Pescatore e Pepoli con la giusta libertà ed indipendenza del comune.

PRESIDENTE. La proposta Minervini è uguale a quella che aveva fatto l'onorevole Pepoli questa mane.

MINERVINI. Vuol dire che la coscienza del vero si propaga ed è universalmente intesa.

MAJORANA CALATABIANO. Io ho deposto sul banco della Presidenza un emendamento, il quale attacca radicalmente la idea della progressività e anche delle categorie.

PRESIDENTE. Mi proponeva appunto di annunziarlo alla Camera; debbo però avvertire che il suo emendamento mi pare che vada d'accordo con quello della Commissione colla variante proposta dall'onorevole Pescatore, perchè Ella propone di sopprimere la prima parte dell'articolo 19, e poi lasciare al Consiglio comunale la facoltà di stabilire la tassa, purchè non ecceda il limite del 10 per cento.

MAJORANA CALATABIANO. Secondo gli svolgimenti che si sono fatti, mi pare che l'idea delle categorie vada di pari passo con quella esplicita della progressività.

Ora il mio emendamento è inteso a questo, cioè a fare sparire progressività e categorie.

Si dice di voler la progressività non come fine, ma come indizio; io mi oppongo a questo, perchè sia come fine, sia come indizio siamo sempre nel concetto della progressività: perciò intendendo di combattere questa idea, non darò importanza alla cifra nel suo menomo, e sarei anche in grado di accontentarmi se stabilisse dall'uno al dieci per cento. Ad ogni modo, se gli altri ordini del giorno vengono interpretati in questo senso che siano escluse la progressività e le categorie, senza dubbio sarò perfettamente d'accordo coi loro autori, ed allora mi limiterò a pregare il presidente, quando sarà tempo, di darmi la parola onde sviluppare il mio emendamento.

ALLIEVI. Io aveva domandato prima la parola per raccomandare alla Camera di mantenere il concetto dell'articolo 19 così come era nella proposta della Commissione, perchè molto più largo e più liberale.

La primitiva proposta della Commissione lasciava al comune tanto la facoltà di stabilire un'imposta proporzionale, che quella di stabilirne una progressiva, a seconda delle circostanze locali ed anche a misura dell'ammontare dell'imposta.

Io non so perchè l'onorevole Pescatore voglia restringere questa facoltà dei comuni, esigendo che questa imposta sia unicamente e sempre progressiva.

Io poi non vedo la contraddizione che egli credeva di rilevare tra la prima e la seconda parte dell'articolo.

La seconda parte che cosa fa? Determina la modalità a cui debbono conformarsi i comuni nel caso in cui essi preferiscano il principio dell'imposta progressiva. Allora quando essi adottino il sistema dell'imposta progressiva della legge, bisogna che distinguano in categorie il montare delle pigioni, graduando la tassa entro i limiti prefissi dal quattro al dieci per cento.

Io credo che, ove i principii che informano l'articolo 19 fossero mantenuti, molte delle discussioni che si sono sollevate ora sulla proporzionalità e progressività dell'imposta, andrebbero a scomparire e verrebbe allargato di molto il campo della libertà dei comuni.

Io riconosco però che le osservazioni dell'onorevole Cavallini hanno molto peso, perchè dall'articolo 17 non risulta ben chiaro che i Consigli comunali abbiano facoltà di determinare una categoria di esenzioni.

Io credo che questa facoltà risulti implicitamente, se non dalla lettera, almeno dallo spirito della legge, ma non ci vedrei nessuna difficoltà che appunto si dicesse che il Consiglio comunale può anche determinare delle categorie di esenti; basterebbe modificare la fine dell'articolo 19 in questi termini: « graduando le tasse dentro i limiti che non eccedono il 10 per cento, e determinando le categorie degli esenti. »

Io credo che a questo modo noi taglieremmo qui la testa a molte questioni, e lasceremmo poi che le questioni medesime avessero a risolversi meglio in seno ai Consigli comunali; se pure ci saranno dei Consigli co-

munali, i quali vorranno valersi della facoltà che noi loro accordiamo, ciò che io desidero e spero non sia.

PESCATORE. L'onorevole Allievi propone di ritornare alla ragione proporzionale sui valori locativi; a questo modo, dice egli, noi tagliamo la testa a molte questioni; ma, signori, io credo che tagliamo la testa anche alla giustizia, il che è cosa molto più grave.

La tassa sul valor locativo, signori, ha un carattere ben noto; non è la prima volta che si tratta di questa specie d'imposta; sono pieni i libri di dottrine concernenti a questo tema; tutte le legislazioni dell'Europa civile l'adottarono in ragion progressiva, eccettuato un solo paese, se non erro, in cui prevalse la ragione proporzionale.

Avvertitelo bene, o signori, il valore locativo non è veramente la materia tassata: esso non è che l'indizio che guida la legge a conoscere il reddito presunto di chi tiene l'abitazione: e siccome la relazione del reddito col valore dell'abitazione cresce in ragion progressiva, così la tassa commisurata al valor locativo deve appunto procedere in ragion progressiva per essere proporzionata al reddito del contribuente.

Credete voi che l'antico Parlamento subalpino, che il conte di Cavour fossero di tal carattere, di tal tempra da ammettere una imposta realmente progressiva sulla rendita? Nè manco per sogno; eppure tutti sanno che il conte di Cavour fu il primo a promuovere una tassa progressiva sui valori locativi.

Tutte queste, o signori, le son cose notissime, e poste oramai all'infuori d'ogni controversia. Un fitto meschino di cento lire indica appena appena un reddito triplo, un reddito di trecento lire. Or poniamo un'abitazione e una pigione di tremila lire: credete voi, o signori, che una pigione di tremila lire supponga nell'abitatore soltanto un reddito triplo, un reddito di nove mila lire? No, una tal pigione fa presumere giustamente una rendita maggiore, una rendita di 25 a 30 mila lire. Se dunque l'indizio progredisce bisogna che progredisca pure la tassa. Mi si dice: ma lasciate la libertà ai comuni! È quello che io invocava questa mattina e che mi fu negato.

Eppure nel tema di questa mattina i comuni sarebbero stati competentissimi a giudicare. Ma nella materia presente, o signori, non c'intendiamo nemmeno noi. Come volete che i Consigli comunali possano sbrigarli da queste scientifiche discussioni? Volete voi ridurre i consiglieri al punto d'accapigliarsi tra loro?

E perchè lasceremo ai comuni la scelta tra una ed un'altra ragione, tra il giusto e l'ingiusto, quando noi sappiamo che la ragione progressiva nell'argomento di cui trattiamo è la sola giusta?

Quanto poi alle categorie degli esenti volute dall'onorevole Cavallini, gli è questo un principio scattato che sarà applicato dal regolamento. Le varie specie di tasse, o signori, non nascono oggi soltanto, e tutte hanno già ricevuto la loro natura dalle diverse legis-

lazioni, e dalle dottrine invalse: ora è principio universalmente invalso, che in una tassazione sui valori locativi si debba sempre ammettere una categoria di esenti.

Certamente, o signori, una categoria di esenti ci deve essere; se ci fosse su ciò il menomo dubbio lo si dica nella legge, ma non occorre dirlo qui.

E così mi cade ora in acconcio l'indicare la ragione per cui io accetto ben volentieri l'emendamento dell'onorevole Pepoli che stabilisce l'infimo limite al due per cento.

Se noi stabiliamo il quattro per cento, necessariamente dobbiamo allargare le categorie degli esenti; se invece si discende al due per cento, si potranno assoggettare a questa tassa anche i fitti inferiori.

Quindi, d'accordo colla Commissione, io propongo di sostituire agli articoli 19 e 20 il seguente:

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa entro i limiti del 2 al 10 per cento.

« Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Nel 1791 in Francia fu per la prima volta introdotta l'imposta mobiliare, cioè l'imposta sulla ricchezza mobile stabilita per indizi, ed allora naturalmente si pensò che l'indizio precipuo che deve servir di misura alla tassa fosse per l'appunto il valore locativo. Furono quindi eseguiti studi accurati sotto la direzione di un uomo che ha lasciato molta riputazione in fatto di finanza, specialmente applicata, e si venne a questa conclusione, che d'ordinario, tenuta ragione della scala delle varie fortune cominciando dalle rendite di poche centinaia di lire e salendo sino a quelle di 100,000 lire, la relazione tra il valore locativo e l'entrata del locatario è, nella scala più bassa nella ragione di 1 a 3, e nella scala più alta nella ragione di 1 a 12; vale quanto dire che dà una forte entrata, che non rammento più quale, in su, la relazione tra la pigione che paga il locatario e l'entrata sua, è in media come 1 a 12, mentre nel punto inferiore della scala economico-sociale, l'entrata suole stare alla ragione come 3 a 1. Ora se si seguisse nello stabilimento dell'imposta la stessa scala di 3 a 12, si verrebbe nella maggior parte dei casi ad applicare una imposta proporzionale, in quanto che quello che sarebbe progressivo nella ragione di 3 a 12 sul valore locativo, resulterebbe proporzionale sull'entrata, colpendo l'imposta di cui si tratta, non il valor locativo come tale, ma col mezzo del valore locativo indirettamente l'entrata.

Ecco perchè io non sono di coloro i quali credono che questa imposta, seguendo una ragione progressiva, sia veramente una tassa progressiva. È una imposta il cui mezzo distributore si adopera in ragione progres-

siva, perchè l'imposta resulti in ragione proporzionale; ed è appunto perciò che io sono d'accordo coll'onorevole Pescatore e cogli altri che tengono per la progressività, non della tassa, ma della sua distribuzione in ragione del valore locativo.

Se si trattasse di una tassa statale, d'una tassa generale che il Governo avesse a riscuotere in tutto lo Stato, io terrei fermo per l'emendamento Pescatore, di non permettere altra ragione della misura di quest'imposta che la progressività; ma trattandosi di una tassa puramente locale e complementaria, anzi di una tassa che la Commissione ha ridotto proprio alla condizione di tassa sussidiaria *in extremis*, da attivarsi solo allora che sieno esauriti tutti quanti gli altri mezzi d'imposizione e sovrimposizione, e siasi raggiunto l'ultimo limite delle sovrimposte dirette, le quali colpiscono principalmente le classi più agiate, la proporzionalità in un dato comune, ove venga ristretta in limiti molto angusti, potrebbe valere a correggere quell'altro eccesso che vi può essere di una sovrimposta soverchiante sulla classe più agiata e diventerebbe, per così dire, una specie di contrappeso, un omaggio alla giustizia distributiva dell'imposta.

Con ciò per altro non intendo dire che quella proporzionalità sarebbe giusta in se medesima, chè anzi, come ho già avvertito, io son convinto che sarebbe una progressività a rovescio, inquantochè riuscirebbe più grave sulle pigioni più piccole, ma potrebbe essere, ripeto, un contrappeso ad una specie di peso maggiore, che in quel tal comune, e in quelle tali condizioni fosse per risultare dalla sovrimposta eccessiva, e spinta sino all'ultimo limite del 100 per cento sulla fondiaria, e del 50 per cento sull'imposta dell'entrata. Se però potrebbe, a mio avviso, lasciare ai comuni la facoltà di distribuire questa tassa in alcuni casi eccezionali anche proporzionalmente al valore locativo, metterei un limite assai basso alla misura di questa tassa per questo caso, in cui dovrebbe servire puramente di sussidio e di complemento alle altre imposte. E qui ricorrerei alla misura indicata dall'onorevole Pepoli come *minimum* e la porrei come *maximum*, e direi:

« La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

« La tassa proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

« Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valore locativo, il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa entro i limiti di 4 a 10 per cento, determinando anche la categoria degli esenti. »

Così sarebbe conservato il primo pensiero della Commissione di rispettare la piena libertà dei comuni e lo scopo che con questa tassa sussidiaria e complementare si vuol raggiungere, ed in pari tempo sarebbe stabilita la regola generale della progressività sottoposta a questi due limiti, quello del *maximum*, come era

proposto dalla Commissione, e l'altro della esenzione delle classi più povere.

PRESIDENTE. Il deputato Majorana-Calatabiano ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

RORÀ. Io ho chiesto la parola già da molto tempo.

PRESIDENTE. È vero, perdoni, ha la parola.

RORÀ. Io aveva chiesto la parola per appoggiare la proposta stata fatta dall'onorevole Cavallini poichè trovava che, non essendo tassativa, non faceva che allargare le facoltà date ai comuni. Ma tra il tempo in cui io ho chiesta la facoltà di parlare, e quello in cui l'onorevole presidente me l'ha concessa, l'onorevole Allievi ha fatta la proposta di non ammettere l'emendamento Pescatore, e lasciare l'articolo tal qual si trova. Siccome questa proposta tende a concedere maggiori libertà ai comuni, per essere conseguente, io pure appoggio la proposta dell'onorevole Allievi di lasciare l'articolo tal quale si trova, poichè questo allarga le libertà comunali; principio stato ammesso sempre dalla Camera e che ora si verrebbe a menomare. Faccio osservare che dal momento che la Camera lascia facoltativo ai comuni d'imporre una tassa, sembra che possa continuargli la fiducia, e lasciargli stabilire o non stabilire la progressività; dal momento che ha la facoltà di mettere o non mettere quest'imposta, si deve anche lasciargli la facoltà del modo di stabilire quest'imposta. Lasciate che i comuni giudichino essi stessi della convenienza di questa progressività. I ragionamenti che si sono fatti qui, li faranno anche i comuni. Mi sembra una cosa un po' troppo spinta il voler fare un articolo di legge, che potrebbe forse essere dannoso ad una certa categoria di comuni.

Per conseguenza io appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Allievi, quella cioè di lasciare l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, come conseguenza di un principio più largo di libertà ai comuni.

Ritornero ora alla prima mia idea, che era quella di appoggiare l'emendamento Cavallini.

Dall'onorevole Allievi era stato messo in dubbio che questa facoltà fosse già data ai comuni. Per conto mio io credo che non l'hanno assolutamente, stando al testo dell'articolo 17, nel quale è detto:

« L'imposta sul valore locativo è dovuta da chiunque privato cittadino, o straniero. »

Mi pare che queste parole siano talmente tassative da togliere ogni dubbio che possa esistere.

Per ciò, seguendo il principio di libertà, non vorrei stabilire che i comuni debbano esentare una certa classe di cittadini, ma darei loro la facoltà di farlo.

Nella legge sull'imposta personale e mobiliare delle antiche provincie erano esenti da tassa, in Torino le pigioni non superiori a lire 150, in Genova quelle di lire 120, nelle città al di sotto di 20,000 abitanti quelle di lire 80, e credo che il minimo fosse di lire 40.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento Caval-

lini, come una conseguenza di quel principio che è stato da tutti i lati del Parlamento ammesso, della libertà dei comuni.

Ora si presenta una circostanza favorevole d'applicarlo, ed io invito la Camera a farne l'applicazione pratica accettando l'emendamento Cavallini, e nello stesso tempo lasciando l'articolo di legge tal quale venne proposto dalla Commissione, respingendo l'emendamento Pescatore.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Majorana-Calatabiano per isviluppare il suo emendamento, il quale consiste nel sopprimere il primo comma dell'articolo e sostituire al secondo il seguente:

« Il Consiglio comunale, determinato il montare delle pigioni, stabilirà la tassa dentro i limiti di 2 a 10 per cento. »

MAJORANA-CALATABIANO. Io speravo di presentare alla Camera alcune osservazioni sul mio emendamento, e speravo di farlo innanzi che gli onorevoli deputati che mi hanno preceduto l'avessero combattuto; ma è accaduto il contrario: invece di svolgere, dirò così, per iniziativa, l'emendamento come io l'ho presentato, risponderò alle osservazioni che gli onorevoli deputati già hanno anticipato contro l'emendamento medesimo. Io capisco che essi non ebbero di mira di combatterlo direttamente, ma di manifestare il loro concetto secondo ciò che naturalmente doveva svolgersi in vista dell'articolo ed in vista di altri precedenti emendamenti.

Io dirò frattanto non molte parole.

Combatto l'idea delle categorie per doppia ragione: e per ciò che possa riguardare specialmente il caso pratico, cioè la potestà che si dà al comune; e per ciò che possono tali categorie servire come principio nel sistema finanziario. Le combatto nell'interesse del municipio, inquantochè le trovo inutili e pericolose. Sono inutili, se noi riflettiamo che potendo ricorrersi allo esperimento, non conviene si vada all'indizio; non è più il caso in che non era svelata la realtà dei possessi: dopo che noi già abbiamo votato l'articolo 14 e l'articolo 15, dopo che siamo apparecchiati a discutere, e forse ad ammettere l'articolo 21, perchè si deve ricorrere ad un argomento puramente fallace, quale sarebbe l'indizio dell'abitazione? E la fallacia di questo indizio non v'ha nessuno che possa metterla in dubbio; dappoichè, secondo i vari bisogni e le varie abitudini dei paesi, si può spendere molto o meno, possedendo però in modo per nulla proporzionato.

Se questa necessità non c'è, posciachè i comuni, invece di tassare sull'indizio dell'abitazione, possono imporre i centesimi addizionali, e quando con questi centesimi che si raccolgono in vista e sopra l'entrata certa della ricchezza mobile non si trovino in condizione di sopperire ai loro bisogni, potranno anche ricorrere ai centesimi sul reddito fondiario, dappoichè già si è votato l'articolo 14, per l'applicazione del

quale, oltre alla conoscenza positiva di ciò che sarebbe reddito territoriale, si avrà anche la conoscenza positiva di ciò che sarebbe reddito industriale agricolo, mentre col sistema che si volle adottare delle dichiarazioni, si verrà necessariamente a conoscere quanto di fatto ciascun proprietario possedga e ritragga non solo dal terreno, ma dal capitale e dal lavoro che impiega sui propri fondi.

Ora, dopo che abbiamo tutti questi elementi sperimentali, è cessata ogni ragione di esistere pel principio puramente indiziario. Dunque se sarebbe cosa assolutamente inutile, se si potrebbe ricorrervi unicamente adesso, per far trionfare un principio, io lo trovo e pessimo nelle sue tendenze, e cattivo nella sua applicazione ai comuni.

Lo trovo cattivo nella sua applicazione ai comuni, poichè ammettendo l'ipotesi che, secondo la legge, può bene avvenire che un comune abbia già imposto sui centesimi addizionali della ricchezza mobile, che abbia fatto ogni tentativo imponendo tutti gli altri elementi, e che finalmente si valga del principio della progressività applicandolo non come mezzo d'indagine, ma come fine allora con ciò si sarà attentato a tutti i principii. Se la legge dichiarasse che la progressività o le categorie varranno solamente come indizio, io capisco che nell'applicazione pratica il danno non sarebbe grandissimo; ma l'articolo in progetto non determina questo. I comuni possono assolutamente, incondizionalmente applicarla.

In questo punto sorse un'obiezione: ma i comuni debbono avere il diritto di fare il loro meglio. Sì, ma a patto di rispettare la libertà e la proprietà. Certamente se non sono ora molti comuni, ne potrebbero però essere per l'avvenire di quelli che avessero idee sostanzialmente comunistiche per lo meno o socialistiche; ebbene nell'ipotesi che la somma delle cose comunali arrivi in mano d'impossidenti, arrivi in mano di uomini che non abbiano idee esatte della produzione e della distribuzione della ricchezza, della libertà economica delle imposte, costoro verrebbero facilmente ad un'esagerata applicazione di una legge che riuscirebbe perciò essenzialmente spogliativa.

Questo è quanto ai comuni; ma io temo assai più di questa legge, la quale, giusto perchè ha un limite *maximum*, giusto perchè limitata ai comuni, giusto perchè i cittadini sono in generale interessati e giudici, non potrà riuscire immediatamente nociva e molto meno in tutte le località; ma io tremo precipuamente a vedere introdurre nella legislazione finanziaria la parola *progressione* e tremo a vedere introdurre la parola *categoria*; ma che importano queste parole? Quando si viene a idee siffatte, necessariamente si è reso possibile, si è proclamato la giustizia, l'utilità del principio delle categorie e della progressione. Ma quando contro ogni legge economica morale e politica si è già proclamato codesto, domani si potrà ricorrere alla

Camera perchè il *maximum* del 10 si porti al 20; perchè si applichino progressione e categorie non solamente dai comuni, ma anche dalle provincie, poi perchè lo Stato faccia altrettanto e lo faccia su tutte le entrate dei cittadini e per tutte le imposte.

Se d'altra parte non si ammette e non si ha veramente bisogno di questo principio, il solo fatto di vederlo improvvidamente proclamato, questo solo fatto che rende legittimo ciò che è decisamente spogliativo, questo solo fatto io lo vedo terribilmente pericoloso; e quantunque sono certo che non sarà ammesso nella sua letterale e scientifica significazione, dirò così, fino all'intenzione da coloro i quali lo adotteranno come un temperamento, pure sarà un nocevole precedente.

Ed io qui mi permetto di riflettere che non è niente affatto regolare che si venga a siffatti temperamenti. In fatto d'imposte la questione si riduce alla maggiore libertà possibile, e alla maggiore giustizia. Peraltro se si è potuto parlare d'esigenze di posizioni e di finanza, di unità e di straniero, non vedo alcuna ragione, onde nelle faccende delle comuni si debba introdurre l'errore e l'equivoco.

Ed è per ovviare a maggiori inconvenienti e per ottenere i buoni risultati che io ho fatto il mio emendamento; e l'ho fatto con piena cognizione di causa, anzi ne ho sottoposto l'idea anche all'esame di uomini rispettabili di questa Camera: e questo emendamento io credo che sia indispensabile, si ammetta pel trionfo dei buoni principii. Io lo so che non è affatto nell'intendimento di noi di ammettere il concetto definitivo della progressività; ma se con l'intendimento di valersene come indizio provvisoriamente si ammetta; io che non trovo nè il bisogno, nè la giustizia di ricorrere a siffatti indizi, ancorchè fossi certo che il mio emendamento non venisse accolto, v'insisterei sempre e ciò nel fine di mantenerne, quasi in perpetuo ricordo, il concetto e i motivi; e così almeno sarà distrutto qualunque periglioso antecedente e si avrà modo di migliorare in altre occasioni ciò che oggi, senza sufficiente motivo, si ammette contro il beninteso interesse del principio e dell'applicazione.

PRESIDENTE. Intese la Camera come la Commissione, concordando colla proposta dell'onorevole Pescatore, fonderebbe gli articoli 19 e 20 in un solo così concepito:

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa dentro i limiti del 2 al 10 per 100.

« Con regolamento da approvarsi con regio decreto, previo avviso del Consiglio di Stato, saranno prescritte le norme da seguirsi per lo stabilimento di questa tassa. »

L'onorevole Pepoli aveva proposto nella prima seduta d'oggi un emendamento che sembrava allora accettato, ed era presso a poco in questi termini:

« Si potrà graduare la tassa secondo l'occorrenza, purchè non ecceda il 10 per cento. »

Ora domando all'onorevole Pepoli, se, avendo la Commissione concordato che il minimo si riduca a 2, come aveva prima proposto, egli insiste, oppure aderisce alla redazione della Commissione.

PEPOLI. Io accetterei il secondo, ma non parmi che la Commissione l'abbia accettato; l'aveva accettato questa mattina, anzi era andata al di là di quello che io aveva proposto, di non fissare cioè che un limite massimo.

Ora la Commissione per mezzo dell'onorevole Lanza non solamente non mantiene la proposta Correnti, ma non accoglie più neppure la proposta che io aveva fatto.

Però mi parve che, se pure ho ben inteso, l'onorevole ministro avesse fatta una proposta...

PRESIDENTE. Renderò conto di tutte le proposte.

PEPOLI. Io dichiaro che accetto pienamente la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini, nella ipotesi che fosse adottata la proposta della Commissione e dell'onorevole Pescatore, proporrebbe l'aggiunta seguente:

« È pure fatta facoltà ai comuni di stabilire le categorie delle esenzioni. »

L'onorevole Majorana-Calatabiano, come ha già sentito la Camera, propone la soppressione del primo paragrafo dell'articolo 19, e vorrebbe che il secondo fosse così formulato:

« Il Consiglio comunale, determinato il montare delle pigioni, stabilirà la tassa dentro i limiti di due a dieci per cento. »

L'onorevole Minervini propone il seguente:

« Il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni, e graduare la tassa non oltre al 10 per cento, e stabilirà le categorie esenti. »

L'onorevole Fiastrì propone:

« La tassa sul valore locativo non potrà essere che proporzionale, e i Consigli comunali nell'imporre questa tassa non potranno mai eccedere i limiti del 10 per cento. »

Gli onorevoli Rorà ed Allievi ripropongono l'articolo 19 come era progettato dalla Commissione, ma però al secondo paragrafo farebbero questa modificazione, direbbero cioè:

« Il Consiglio comunale, distinguendo in categorie il montare delle pigioni, graderà la tassa entro i limiti che non eccedano il 10 per cento, e potrà in ogni caso fissare le esenzioni d'imposta. »

L'onorevole Cancellieri propone questa aggiunta:

« Le abitazioni di coloro i quali non abbiano più di 250 lire di rendita imponibile mobiliare e stabile saranno esenti dalla tassa sul valore locativo. »

Finalmente l'onorevole ministro propone che l'articolo sia così formulato:

« La tassa diretta sul valore locativo potrà essere proporzionale o progressiva.

« La tassa proporzionale non sarà maggiore del due per cento.

« Per applicare la tassa in ragione progressiva sul valor locativo il Consiglio comunale dovrà distinguere in categorie il montare delle pigioni e graduare la tassa entro i limiti dal 4 al 10 per cento, determinando anche le categorie degli esenti. »

Domando alla Commissione il suo avviso su questo articolo proposto dall'onorevole ministro.

CORRENTI, relatore. Per mio conto, e di parecchi dei membri della Commissione, accetto la redazione dell'onorevole signor ministro, nella quale non veggio che una migliore esplicazione dell'articolo.

PESCATORE. Accetto anch'io.

MINERVINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli ha già dichiarato di concordare.

L'onorevole Allievi e l'onorevole Rorà lo accettano.

L'onorevole Cavallini trova nell'ultimo paragrafo dell'articolo proposto dall'onorevole ministro il suo concetto. Lo accetta?

CAVALLINI. Lo accetto, quindi ritiro il mio.

PRESIDENTE. Allora non rimane, salvo l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri, e quella dell'onorevole Majorana-Calatabiano, che porrò ai voti come emendamento, domandando prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti l'articolo proposto dall'onorevole signor ministro e accettato dalla Commissione e dagli altri proponenti, e nel quale vengono ad essere fusi i due articoli 19 e 20.

Se la Camera desidera, ne do nuovamente lettura.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora lo pongo senz'altro ai voti perchè è già appoggiato da molti.

(È approvato.)

DEPRETIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Io sono costretto di richiamare l'attenzione della Camera sopra una mozione d'ordine.

È da ricordare come prima che la discussione sui provvedimenti finanziari cominciasse, io aveva indirizzata una preghiera all'onorevole presidente della Camera, perchè invitasse i nostri onorevoli colleghi che intendono di proporre emendamenti sul progetto della Commissione, a comunicarli un giorno prima, perchè la Commissione potesse deliberare ed esprimere su di essi il suo avviso.

Il tempo che abbiamo perduto, come la Camera vede, per rettificare e spiegare un articolo, e quello che potremmo perdere in avvenire se la massima che

mi parve adottata non si seguitasse, mi determina a pregare nuovamente i nostri colleghi, perchè, quando abbiano emendamenti sopra le proposte della Commissione, che oramai da un mese sono state distribuite, abbiano la compiacenza di scriverli e presentarli al banco della Presidenza, per modo che la Commissione ne possa avere cognizione un giorno prima, onde, lo ripeto, non complicare la discussione con un'inutile perdita di tempo.

PRESIDENTE. Non dubito che la Camera troverà giusta e ragionevole la mozione d'ordine fatta dall'onorevole presidente della Commissione, e quelli che vorranno proporre emendamenti vi si uniformeranno.

Ora io debbo porre ai voti l'aggiunta dell'onorevole Cancellieri quando egli insista.

CANCELLIERI. Non voglio fare un discorso, voglio soltanto dire come una volta che la Commissione, il ministro e la Camera hanno ritenuto che tanto in rapporto alla ricchezza mobile, quanto in rapporto alla tassa sulle entrate, tutti coloro i quali non raggiungono una rendita di 250 lire debbono essere esenti sia dalla tassa sulla ricchezza mobile, sia dalla tassa sull'entrata, credo per conseguenza necessaria doversi dichiarare che tutte le abitazioni di coloro i quali sono in cotesta condizione, fossero esenti eziandio dalla tassa sul valor locativo. Altrimenti voi darestes al comune il privilegio di poter imporre a titolo di valor locativo una tassa su quegli indigenti che lo Stato ha creduto dover esentare tanto dalla tassa sulla ricchezza mobile, quanto dalla tassa fondiaria. Soggiungo che in ogni anno le abitazioni degli indigenti sono cancellate dal ruolo dei percettori ed esentate da ogni imposta fondiaria. Ora prendendo per base il limite stabilito dalla Commissione la quale considera come indigente chi non abbia una rendita di 250 lire annue, ho proposto l'esenzione dalla tassa sul valor locativo riguardo a coloro che non abbiano una rendita maggiore. Credo che in proposito non ci possano essere difficoltà, poichè si viene per tal modo ad affermare un principio di equità e prudenza, ed a togliere ogni occasione di divergenza tra i diversi principii che informano un complesso sistema di finanza o meglio di espedienti finanziari. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli membri della Commissione di prestare attenzione.

L'aggiunta che propone l'onorevole Cancellieri è questa:

« Le abitazioni di coloro i quali non possiedono più di 250 lire di rendita imponibile, sia mobile che stabile, saranno esenti dalla tassa sul valor locativo. »

La Commissione non accetta quest'aggiunta.

DEPRETIS. La Commissione non accetta per una ragione semplicissima.

In seguito all'ultima determinazione con cui si è accettata la proposta del signor Ministro, la materia

delle esenzioni è lasciata ai Consigli comunali ed è compresa in quelle disposizioni nelle quali dovrà statuire il regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Stato.

Ora, naturalmente la proposta dell'onorevole Cancellieri sarebbe una spiegazione più concreta che farebbe direttamente la Camera in ordine alle esenzioni.

Dunque vi sarebbe contraddizione tra queste determinazioni e la proposta Cancellieri, e la Commissione non potrebbe quindi accettarla.

Io non voglio neppure entrare nell'espone alla Camera tutti gli inconvenienti che si troverebbero nella proposta dell'onorevole Cancellieri, ma mi basta l'accennare che 250 lire possono essere una ragione di esenzione in una delle principali città dello Stato, ma non possono essere una ragione di esenzione, per esempio, in un piccolo comune o villaggio.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cancellieri nella sua proposta?

CANCELLIERI. Io credo necessario d'insistere per non lasciare la esenzione degli indigenti nell'arbitrio dei Consigli comunali.

PRESIDENTE. Allora domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 20. Quando i centesimi addizionali, provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a raddoppiare l'imposta principale governativa, in tal caso i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria, se non dopo avere sperimentata la tassa sul valore locativo, e ottenutane speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale. »

L'onorevole Piolti-De Bianchi su quest'articolo ha proposto il seguente emendamento:

« È data facoltà alle provincie di sovrapporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria sino al limite del 50 per cento della medesima.

« Uguale facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto.

« Sino ad esaurimento delle facoltà concesse coll'articolo 15, i centesimi addizionali dovranno sovrapporsi in egual numero all'imposta fondiaria ed all'imposta sulla ricchezza mobile.

« Quando i centesimi addizionali provinciali e comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa, i comuni potranno aggiungere nuovi centesimi addizionali sulla fondiaria medesima, purchè ottengano a ciò una speciale autorizzazione della deputazione provinciale e sperimentino anche la tassa sul valore locativo. »

L'onorevole Protasi, sul medesimo articolo propone

un emendamento, il quale consiste nel porre la parola *raddoppiare* invece di *eguagliare*.

L'onorevole De Blasio Tiberio ha proposto un altro emendamento in questi termini:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria, però al limite del 25 per cento della medesima.

« Uguale facoltà è data ai comuni; però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà d'altrettanto in guisa che nel complesso la sovrimposta sulla prediale in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale. »

DEPRETIS. Abbiamo fatta la protesta contro gli emendamenti improvvisati.

PRESIDENTE. Ha ragione: si passerà all'emendamento dell'onorevole Piolti-De Bianchi che è in regola, avendo egli presentatato da lungo tempo.

Gli do la parola per isviluppare la sua proposta.

PIOLTI-DE BIANCHI. Scopo del mio emendamento è nulla più che una maggiore chiarezza dell'articolo proposto dalla Commissione.

La Commissione per un lodevole desiderio di concisione fu, a mio avviso, qualche volta un po' troppo laconica, e in quest'articolo potrebbe dar luogo a qualche equivoco, a qualche interpretazione erronea. Bisogna aver presente che qui si ha riguardo ai 7000 circa comuni che compongono il regno d'Italia, tra i quali ve ne hanno moltissimi d'assai piccoli, e dove quindi i consiglieri comunali non hanno tutta quella dottrina che potrebbe desiderarsi da persone incaricate d'amministrazioni civili. Abbiamo in Lombardia, nelle antiche provincie in Sardegna, comunelli di 200, 300, 400 anime; naturalmente quivi non si può trovare un numero di consiglieri abbastanza dotti per poter comprendere e spiegare facilmente le disposizioni delle leggi.

Ora, quest'articolo darebbe, a mio avviso, luogo ad equivoci. Si dice che non si può oltrepassare l'imposta principale coi centesimi addizionali tra comunali e provinciali; ma non si dice in qual modo questi centesimi si debbano ripartire; è un vuoto nella legge, che credo possa dar luogo a male interpretazioni, e possa da parte di qualche comune promuovere il lamento che il Consiglio provinciale, venendo ad imporre egli i centesimi addizionali, venga a troncargli quasi ad esso comune la vita, a togliergli il modo di far fronte alle spese obbligatorie.

Un altro scopo del mio emendamento è di ricordare il principio, già sancito nella legge provinciale e comunale all'articolo 230, che cioè i centesimi addizionali debbano ripartirsi ugualmente su tutte le imposte dirette.

Si dirà: ma appunto perchè questo principio è già portato dalla legge comunale non è necessario ricordarlo qui; ma, lo ripeto, abbiamo molte volte a fare

con piccoli comuni, e la novazione che porta l'attuale legge, la quale stabilisce un limite nei centesimi addizionali in un articolo, ed un altro limite in un altro in misura diversa, può ingenerare il dubbio se questi centesimi addizionali debban ripartirsi proporzionalmente od egualmente sulle imposte principali: da ciò, a mio avviso, l'opportunità di chiarire meglio il concetto.

Un'altra parte del mio emendamento tende a correggere l'articolo proposto dalla Commissione stessa. Essa disse: « non possono i centesimi addizionali raddoppiare l'imposta principale. »

Ora da questa parola *raddoppiare*, che evidentemente dalla Commissione fu adoperata nel senso che, sommando insieme l'imposta principale coi centesimi addizionali, non si possa avere un contributo maggiore del doppio dell'imposta principale medesima, può tuttavia nascere il dubbio, se alle volte i centesimi addizionali non possano formare da soli una cifra doppia dell'imposta principale. E questo mio dubbio lo vedo anche confermato da un altro emendamento stato letto poc'anzi, che proponeva di sostituire la parola *eguagliare* alla parola *raddoppiare*: io proposi la parola *pareggiare*; ma del resto non faccio questione di preferenza tra una parola e l'altra.

Finalmente l'ultimo scopo a cui tende il mio emendamento, ha relazione al fine dell'articolo della Commissione, ove essa dice: « se non dopo avere sperimentata la tassa sul valore locativo. » Con questo inciso si provvede al caso che i centesimi addizionali concessi ai comuni non bastassero a far fronte a tutte le spese; e noi sappiamo dalla relazione stessa della Commissione, che vi hanno comuni in cui i centesimi addizionali sono il doppio e più dell'imposta principale; e questa dolorosa verità l'ha confermata ancora questa mane l'onorevole Pepoli.

Da ciò ne viene la conseguenza che assai probabilmente molti comuni non si troveranno in posizione di far fronte a tutte le spese coi soli centesimi addizionali concessi in via ordinaria da quest'articolo. Allora la Commissione dice che si potranno aggiungere ulteriori centesimi addizionali « previa approvazione della deputazione provinciale. » Ed in questo io sono perfettamente d'accordo con lei. Ma essa dice inoltre che non lo potranno fare, se non dopo aver sperimentata la tassa sul valore locativo. Che l'esperimento della tassa sul valore locativo sia opportuno come freno alle soverchie spese, e che tale tassa debba imporsi, io lo ammetto, e convergo colla Commissione.

Ma che non si possano accordare questi nuovi centesimi, se non dopo averla sperimentata, parmi un inciampo soverchio, perchè può nascerne la difficoltà che un comune, al quale appunto i mezzi concessi da quest'articolo non bastino, si trovi nella necessità di sperimentare quest'imposta sul valor locativo colla certezza, o colla quasi certezza, che non basti neppur essa, per poi qualche anno dopo venire a mettere i

centesimi addizionali al di là del cento. Ma frattanto la posizione di quel comune si sarà peggiorata, perchè sarà stato un anno od alcuni anni senza poter far fronte a tutte le sue spese, epperò dovrà più tardi imporre maggior numero di centesimi addizionali.

Secondo me adunque si dovrebbe bensì mantenere l'obbligo di sperimentare quest'imposta, ma si dovrebbe in pari tempo lasciar facoltà di aggiungere anche gli ulteriori centesimi addizionali, quando assolutamente siano necessari, affidandosi alla cautela dell'approvazione della deputazione provinciale, onde verificare che siano realmente necessari, e che realmente si esperimenti contemporaneamente l'altra imposta.

Questi sono i motivi, per cui ho proposto il mio emendamento, il quale, ripeto, non ha altro scopo che quello della maggior chiarezza, e sul quale per conseguenza io non insisterò, per non far perdere tempo alla Camera, se la Commissione trovasse che la maggior chiarezza da me desiderata non fosse necessaria.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione qual è il suo parere su questo emendamento dell'onorevole Piolti-De Bianchi.

DEPRETIS. La Commissione crede che l'articolo, quale fu da essa formulato, risponde ai desiderii che l'onorevole Piolti-De Bianchi ha espressi col suo emendamento.

Quanto alla prima parte, cioè ai dubbi che possono nascere intorno alla quantità di centesimi addizionali che potrebbero imporsi dalla provincia, o rispettivamente dai comuni, io credo che questi dubbi siano risolti dalle disposizioni contenute nella legge comunale.

E prima di dare su questo punto una più estesa spiegazione dirò all'onorevole Piolti-De Bianchi che non è probabile, se le spese provinciali non si accrescono molto al di là dei limiti che sono indicati, come il *maximum* per la tassa sulla ricchezza mobile. Veda infatti a quanto siano arrivati nell'esercizio 1865. In pochi casi superarono il limite compreso nei 25 centesimi consentiti sulla tassa della ricchezza mobile, i quali devono essere naturalmente accompagnati da altrettanti centesimi addizionali sulla fondiaria.

Consideriamo ancora a qual somma arrivino le spese provinciali, consultando la tabella delle imposte dirette che sta unita alla relazione, e vedrà l'onorevole Piolti-De Bianchi che in nessun caso succede che nel suo complesso le spese provinciali arrivino alla metà delle imposte erariali, tanto nella ricchezza mobile, quanto nella fondiaria.

Però esauriti i centesimi della ricchezza mobile, ed altrettanti che debbono camminare di pari passo, nella stessa proporzione come vuole la legge comunale, non c'è dubbio che i centesimi addizionali provinciali andranno oltre i venticinque centesimi dalla fondiaria.

Dirò ancora, e l'onorevole Piolti-De Bianchi sa molto meglio di me, che la convocazione dei Consigli provinciali avendo luogo ad epoca fissa, il primo lunedì

di settembre, ed essendo prefisso il tempo entro il quale il loro bilancio debbe essere compiuto, la quantità di centesimi addizionali provinciali sarà conosciuta prima che i Consigli comunali abbiano deliberato i loro bilanci.

I Consigli comunali si radunano nel mese di ottobre, ordinariamente; possono dunque saperlo già per loro norma; però non sarebbe nemmeno necessario, a meno che non passino il limite del *maximum*, sicchè debbano pensare alle tasse sul valore locativo: perchè i centesimi addizionali sono determinati dalla spesa cui non si può provvedere col resto delle entrate comunali, che poi quanto al reparto si fa dagli agenti delle tasse nella compilazione dei ruoli.

Non mi pare dunque che possano nascere i dubbi indicati dall'onorevole Piolti-De Bianchi.

Un'avvertenza faceva l'onorevole Piolti-De Bianchi intorno alla parola *raddoppiare*.

La Commissione aderisce di sostituire alla parola *raddoppiare* quella di *eguagliare*, proposta dall'onorevole Protasi, o quella che sarebbe forse più propria di *pareggiare*, proposta dall'onorevole Piolti-De Bianchi; perocchè il senso di quest'articolo è questo: che i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, tanto nell'interesse delle provincie, quanto in quello dei comuni, non possano mai sorpassare la somma principale dell'imposta erariale.

In fine l'onorevole Piolti-De Bianchi faceva un'osservazione intorno agli inconvenienti che potrebbero nascere se i comuni (e quello ch'egli prevede potrebbe in molti casi verificarsi) si trovassero nella necessità di sperimentare la tassa sul valore locativo, colla quasi certezza ch'essa non getterà tal somma da provvedere ai loro bisogni.

Veramente io credo che il caso da lui contemplato meriti considerazione, per cui penso che a questa parte del suo emendamento, tanto il signor ministro, quanto la Commissione non avranno difficoltà di aderire; poichè non fu certo intenzione della Commissione di lasciare i comuni nell'imbarazzo, e di metterli nella necessità di esperire una tassa quando si presuma con buone ragioni che la medesima non sia per dare quel tanto che basti per sopperire al bisogno. In questo caso bisognerebbe che la deputazione provinciale avesse facoltà di autorizzare i comuni a sovrimporre anche dei centesimi addizionali oltre il *maximum* quel tanto di che il comune abbisogna; con che però i comuni facciano tutti gli sforzi necessari per attuare la tassa sul valore locativo a norma della legge.

Credo che queste spiegazioni basteranno a soddisfare l'onorevole Piolti-De Bianchi.

PIOLTI-DE BIANCHI. L'onorevole presidente della Commissione mi pare che non ha risposto a una delle mie proposte, quella del terzo alinea, dove propongo di confermare nella legge attuale la prescrizione portata dall'articolo 230 della legge provinciale e comunale.

DEPRETIS. La Commissione crede che questa disposizione sia inutile, in quanto che provvede sufficientemente a quello che vorrebbe ottenere l'onorevole Piolti-De Bianchi la disposizione dell'articolo 230 della legge comunale che la Commissione ritiene conservi tutta la sua efficacia non essendovi punto derogato dalle proposte della Commissione.

L'articolo 230 dice che i centesimi addizionali, comunali e provinciali colpiscono nell'eguale proporzione tutte le imposte dirette.

Ora, che cosa ha fatto la Commissione? La Commissione ha stabilito dei *maximum*, cioè sulla ricchezza mobile i centesimi addizionali non andranno al di là di 50: sulla fondiaria non al di là di 100, ben inteso complessivamente pel comune e la provincia.

Ora è certo che data una sovrimposta, per esempio di 40 centesimi, questi centesimi dovrebbero ripartirsi in tutte le imposte dirette egualmente, e se 20 sono per la provincia, questi venti centesimi colpiranno nell'eguale proporzione tutte le imposte dirette, e così pel comune: cioè la fondiaria e la ricchezza mobile. Se i centesimi addizionali comunali fossero 30 si ripartirebbero egualmente nella stessa proporzione fino ai 25 centesimi su tutte le imposte dirette, pel resto sulla sola fondiaria.

Non so se mi sono spiegato chiaramente. Ripeterò il caso.

Supponiamo che il comune abbia bisogno di 30 centesimi addizionali e la provincia di 20. Nel complesso sarebbero 50 centesimi, e siccome si distribuiscono nell'egual proporzione sulle tasse principali, così ne avverrà che il comune distribuirà i trenta centesimi sulle due tasse, e la provincia avrà in questo caso distribuito 20 sulla ricchezza mobile, e 10 sulla fondiaria, e però in questo caso nessunissimo inconveniente. Non si sorpassa il *maximum*, e la distribuzione è fatta in conformità della legge comunale.

Il caso comincia a complicarsi quando si sorpassano i 50 centesimi cioè quando occorre distribuire più di 25 centesimi dal comune e più di 25 dalla provincia. In questo caso naturalmente la provincia distribuisce i suoi centesimi addizionali sulle due tasse fino a 25 centesimi: il resto della spesa è distribuita sulla sola fondiaria. Il comune fa altrettanto, e il di più si riversa intieramente sulla fondiaria. Credo che queste spiegazioni bastino a spiegare il concetto della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Allievi.

ALLIEVI. Prima di tutto io devo riconoscere che vi ha opportunità, anzi necessità di chiarire il senso dell'articolo 15 rispetto alla facoltà che hanno i comuni e le provincie di sovrimporre.

Questa necessità di uno schiarimento a me pare tanto maggiore in quanto che io aveva interpretato l'articolo 15 in modo diverso ed opposto da quello che l'onorevole Piolti-De Bianchi esprime nel suo emendamento.

Io aveva inteso, e mi era applaudito di ciò, che dall'articolo 15 fosse accordata piena libertà ai comuni ed alle provincie; che i medesimi fossero emancipati completamente dalle regole stabilite nell'articolo 230 della legge comunale; io intendeva l'articolo 15 nel senso che i comuni e le provincie dovessero limitarsi a non eccedere mai il 25 per cento sulla ricchezza mobile, ma che potessero poi anche non valersi di questa loro facoltà di sopratassarla, ossia potessero distribuire nel modo che credessero più opportuno il peso delle sovrimposte alle imposte dirette.

Io mi applaudiva di questo risultato, inquantochè torno a ripetere ciò che dissi nella seduta di stamane, e che è stato confermato dalle osservazioni dell'onorevole Pepoli, che gli aumenti per sovrimposte alla ricchezza mobile riescono in tutti i piccoli comuni estremamente gravosi. Io posso assicurare la Camera che in molti comuni rurali il gravare del 5 per cento di sovrimposta la tassa sulla ricchezza mobile, soprattutto per le piccole fortune, e soprattutto dopo che la Commissione ha consacrato coll'articolo 4 un notevole aggravio alle condizioni di questi minori contribuenti, può essere sorgente di difficoltà molto serie.

I Consigli comunali in molti casi, anzichè spingere le sovrimposte oltre una certa misura, potranno ritenere assai più equo ed opportuno di non usare delle facoltà che loro accorda la legge, come molti comuni infatti hanno creduto più opportuno in passato di non obbedire all'obbligo loro imposto dall'articolo 230 della legge comunale.

Ma, comunque sia, poichè il dubbio è sorto, io credo che debba essere risoluto, cioè debb'essere ben certo se i comuni debbano essere obbligati sempre a tassare del 25 per cento la ricchezza mobile, prima di estendere più oltre il limite della sovrimposta alla fondiaria.

Inoltre vorrei uno schiarimento dalla Commissione e dall'onorevole Piolti-De Bianchi, intorno al senso di quella parte dell'articolo dove dice: « sperimentare la tassa del valore locativo; » veramente io mi domando cosa significano queste parole: lo sperimento della tassa sul valore locativo sino a che punto dovrà farsi?

C'è nell'articolo 20 votato stamane una libertà ai comuni nella fissazione delle categorie delle pigioni, e c'è una latitudine concessa nello stabilire le tasse a carico delle categorie medesime.

Ora i comuni non potranno estendere le sovrimposte sopra le altre tasse dirette, se non quando abbiano esperito il massimo possibile della tassa sul valor locativo a cui la legge circoscrive la loro facoltà?

Io credo che in questo caso si andrebbe ad una conseguenza gravissima. Che se non si debba andare a questo limite massimo che è stabilito nel 10 per cento alla facoltà dei comuni, onde applicare la tassa sul valor locativo alle categorie superiori, quando l'esperimento si crederà sufficiente? Quando la deputazione

provinciale potrà riconoscere che l' esperimento fatto non avendo dato frutti adeguati al bisogno è venuto il momento di usare del diritto di accrescere oltre il pari dell' imposta principale le sovrimposte comunali? Su questo punto io domando uno schiarimento alla Commissione, perchè mi pare che sia troppo necessario di sapere con certezza, quando i comuni potranno esercitare la facoltà di eccedere colle sovrimposte comunali la stessa quota erariale dell' imposta fondiaria.

PRESIDENTE. Domando all' onorevole Protasi, se concorda che invece della parola *eguagliare*, come aveva proposto, si adoperi quella di *pareggiare*.

PROTASI. Concordo pienamente.

PRESIDENTE. Sta bene; l' onorevole De Blasio Tiberio ha la parola per svolgere il suo emendamento.

DE BLASIO TIBERIO. Parlo in nome di quel principio di eguaglianza, di cui furono così gagliardi propugnatori, ieri, l' onorevole Pepoli e gli onorevoli membri della Commissione.

L' emendamento che fu da me proposto consiste nel sostituire letteralmente all' articolo 21 il testo dell' articolo 15, cioè che siccome là è detto che è data facoltà ai comuni di sovrimporre 25 per cento alla ricchezza mobile ed anche le provincie, io propongo che si applichi precisamente lo stesso trattamento alla fondiaria. Questa è cosa giusta, ed io ritengo che non incontrerà difficoltà. È in nome di quel principio di uguaglianza che ieri fu implorato dalla Commissione e dall' onorevole Pepoli, che io imploro questa uguaglianza di trattamento.

La principale delle ragioni che mi spinge a domandare tale trattamento alla ricchezza fondiaria è la seguente.

A me pare che gli onorevoli membri della Commissione non si sieno preoccupati di ciò: essi non posero mente a quel ramo d' industria, il quale si deve ritenere più prontamente atto allo sviluppo ed all' accrescimento della pubblica ricchezza, voglio dire all' agricoltura.

L' industria agricola è quella che con tutte le leggi quotidianamente graviamo. Oggi eziandio noi la impoveriremo, se le imponiamo tutto il carico della tassa comunale, imperciocchè i comuni stretti da qualunque lato, i comuni ridotti ai limiti prestabiliti dalla legge per qualunque ramo, troveranno solo il campo interamente aperto, allorquando si tratterà di sovrimporre alla fondiaria; bene volentieri prenderanno quella via e quindi il carico dell' imposta comunale sarà sostenuta quasi interamente dalla ricchezza fondiaria.

Ma con ciò, o signori, è gravissimo il danno che si reca al paese. Io premetteva che l' industria agricola è quella, su cui più che sopra ogni altra noi possiamo contare: ed un paese dove le economie, fatte dall' agricoltore si riversano sulla terra, sono esse il principale strumento che serve a far progredire lentamente la coltivazione di quelle larghe ed interminabili lande,

quelle larghe ed interminabili steppe che costituiscono la povertà d' Italia. Quando avremo tolto all' agricoltore le sue povere economie, renderemo, a parer mio, impossibile lo sviluppo agrario, e tanto peggio, signori, in quanto che sono sei anni che il paese reclama, sono sei anni che gli si promette l' istituzione di un credito agrario, e questo non si è ancora veduto.

Quali saranno i capitali che dovranno essere impiegati al miglioramento delle terre? Mi si dirà: oggi una proposta a tal riguardo già trovasi in pronto e forse otterrà l' approvazione della Camera. L' incontri pure; ma gli uomini pratici della Camera che hanno presa cognizione minuta di quel disegno di legge comprendono che nulla se ne farà infino che avrà a durare quella dura condizione finanziaria, nella quale verriamo.

Dunque se noi prenderemo le economie dell' agricoltore che debbono servire al miglioramento della terra, se non recheremo aiuto all' agricoltura con quelle istituzioni di credito, da cui dovrebbe essere soccorsa, ed invece l' aggraveremo con imposte, l' agricoltura non progredirà. Votando di tali tasse si commette un suicidio, poichè soffochiamo in fascie la nostra industria.

Una sola remora poneva la Commissione all' arbitrio che i comuni potrebbero esercitare nel sovrimporre alla tassa prediale: dico una sola, poichè non può stimarsi seriamente efficace il consenso delle deputazioni provinciali, le quali, allorquando vedranno i comuni impegnati in opere di qualche utilità, non negheranno che si aggravi la mano su qualunque imposta. La sola remora efficace che la Commissione poneva si è dunque, che prima di raddoppiare l' imposta fondiaria, si abbia a ricorrere all' imposta sul valore locativo.

Or bene, su questo punto mi permetterò di fare osservare alla Camera, come io sia d' avviso che la Commissione non abbia esaminato abbastanza da qual parte più si abbia a temere l' abuso della sovrimposta. Della sovrimposta temo che si abusi principalmente nei piccoli centri, nei comuni rurali.

Col sistema di esenzione delle quote minime che è stato proposto, e che se non fosse stato proposto, sarebbe probabilmente attuato col regolamento, questa imposta sul valore locativo nei comuni rurali non sarà che una parola: essa avrà un valore nei grandi centri, nelle grandi città, ma nei piccoli paesi, dove la somma di 150 lire, che mi pare essere indicata nella tariffa che fu letta testè, non è raggiunta nemmeno dai grossi proprietari, domando qual valore avrà quest' imposta?

Se qualcuno menomamente dubitasse di questi dati, implorerei che rivolgesse solamente l' occhio alle rivelazioni state fatte relativamente all' imposta sui fabbricati, le quali datano solo da un anno, e vedrebbero se mai nei piccoli comuni siano state rivelazioni di un fitto presuntivo superiore alle 150 lire. Quindi questa remora economica che la Commissione crede di aver messo, è nulla; e ricadiamo nello errore, che io accen-

nava dapprima, cioè che il carico delle spese tutte municipali sarà rovesciato su l'unico cespite che forse meriterebbe esser tenuto esente, perchè sarebbe sorgente di ricchezza vera in Italia, se in Italia la si fecondasse con istituzioni di credito, e non se ne aggravasse la condizione con carichi quotidiani, come si fa.

Ma contro il sistema da me proposto, si oppone una difficoltà, la quale, essendo ben seria, merita di essere rilevata. Si dice: vi è una quantità di comuni che si trovano già coi loro bilanci legati da spese obbligatorie, a cui debbono far fronte; ora se questi comuni non trovano una via aperta da poter controbilanciare tali passività con un attivo corrispondente, come si potrà fare? Rispondo: è vero, vi hanno dei comuni che si trovano in codeste condizioni; ma allora, se alla ricchezza fondiaria si negava ieri un privilegio (come fu chiamata la mia proposta), perchè oggi le si vuole infliggere il disgraziato privilegio di pagare a preferenza di tutti gli altri capi di pubblica ricchezza? Se la legge ha fissato ai comuni un termine sulla tassa pel dazio e consumo e per l'imposta mobiliare entro cui possono sovrapporre, domando perchè questo termine medesimo non dovrà essere stabilito per la ricchezza fondiaria.

La Commissione, se davvero crede di doversi preoccupare delle condizioni di quei comuni che dentro gli accennati limiti non troverebbero sufficienti risorse per far fronte alle loro passività, formuli pure un articolo che dia facoltà ai municipi di eccedere i limiti che loro pone la legge e pel dazio consumo e per la ricchezza mobile e per la prediale; di eccederli in proporzioni uguali, e col consentimento delle deputazioni provinciali, ed allora, rendendo ristabilito lo equilibrio di giustizia, sarò io il primo a votarlo.

In questa guisa soltanto sarà fatta giustizia e reso omaggio allo Statuto, che con quel sistema d'imposte noi calpestiamo, e ben dico lo calpestiamo, imperocchè lo Statuto garantisce l'eguaglianza dell'imposta ai contribuenti, nè permette che si aggravi così la mano sopra una classe speciale.

Avvaloriamo dunque oggi sul nostro voto questo principio che debbe esserci sempre sacrosanto ed intangibile.

PRESIDENTE. La Camera ha sentito l'emendamento dell'onorevole De Blasio.

Domando se è appoggiato.

(E appoggiato.)

PEPOLI. Domando la parola.

Mi duole dover prender nuovamente la parola, ma se l'emendamento dell'onorevole De Blasio fosse accettato, mi si permetta il dirlo, noi genereremo perturbazioni in moltissime amministrazioni comunali. Ora, prima di prendere una decisione, io domando che la Camera voglia ponderare seriamente questa proposta. L'onorevole deputato De Blasio invocava, in base del suo emendamento, l'eguaglianza. Ma l'onorevole De Blasio dimentica che la Commissione e la Camera hanno

esonerata la sopratassa fondiaria dalla sovrapposta comunale, quindi è evidente che si è già accordato un alleviamento, ed io non credo che l'emendamento dell'onorevole De Blasio possa in verun modo essere accolto, perchè anzi egli offenderebbe la giustizia. Da un lato noi abbiamo l'imposta della ricchezza mobile aggravata di 50 centesimi, dall'altro noi abbiamo l'imposta fondiaria, che può essere aggravata fino al limite di una lira, ma abbiamo però, come diceva, la sovratassa nuova esente da qualunque tassa comunale; quindi mi pare che la giustizia sia perfettamente tenuta a conto dalla Camera.

Ma, come diceva l'onorevole Allievi, la sovratassa fondiaria, non nelle provincie meridionali perchè in quelle provincie la tassa fondiaria è ancora in termini molto ristretti, ma nelle provincie settentrionali, in tutta la Lombardia, nell'Emilia, nel Piemonte, ha già sorpassato il limite di una lira per lira, è già a due o tre lire, e ciò già da 20 o 25 anni. Ora, io domando alla Camera: è egli prudente, è egli savio in questo momento di andare a cancellare una tassa la quale è pagata da 20 anni senza nessun turbamento, che è già entrata nelle abitudini del paese, che già tutti i contribuenti hanno accettata? E per sostituirvi che? Un nuovo aggravio sulla tassa della ricchezza mobile; imposta che tutti sanno con quanta difficoltà sia stata riscossa, e che, mi duole il dirlo, in molti paesi, nei piccoli specialmente, non è stata riscossa affatto? Mi permetta l'onorevole De Blasio: passa un'immensa differenza tra la tassa che colpisce la ricchezza fondiaria e la tassa che colpisce la ricchezza mobile. La tassa che colpisce la ricchezza mobile colpisce l'operaio, colpisce una quantità di piccoli industrianzi che non hanno modo di pagarla, e quindi è nata appunto quella grande difficoltà nella sua riscossione.

L'onorevole De Blasio parla dell'interesse dell'agricoltura, e mi dice: non spogliate gli agricoltori delle loro economie, perchè è appunto con esse che possono far fecondare il suolo e quindi aver un reddito che li compensi dell'aumento della tassa.

Permetta che io dubiti molto che questo capitale si possa ritrarre dalle economie degli agricoltori italiani. L'agricoltura italiana ha bisogno del capitale circolante.

Ora perchè il capitale circolante scenda in Italia ha bisogno di non essere aggravato, e quando egli colla tassa sulla ricchezza mobile avrà aggravato in modo smisurato i capitali circolanti di maniera che questi non possano più venire dai paesi stranieri e ci si obblighi contare soltanto sopra le nostre risorse, permetta l'onorevole De Blasio che io gli dica che egli avrà impedito anzi all'agricoltura di prosperare, e che avrà chiuso la migliore sorgente alla quale i proprietari possano attingere nuove forze per far fronte alle imposte.

Io credo quindi fermamente che l'articolo della

Commissione debba essere pienamente mantenuto, e che non si possa accettare l'emendamento dell'onorevole De Blasio. Io poi, confesso il vero, credevo che coll'articolo 15 fosse stata risolta, come diceva l'onorevole Allievi, la questione di libertà, e sono stato alquanto meravigliato nell'udire l'onorevole mio amico Depretis, presidente della Commissione, mettere in dubbio che la soluzione data sia appunto in questo senso.

Egli ha detto che crede che l'articolo 230 sia con questa legge mantenuto in vigore. Ora, io credeva che, votando l'articolo 15, noi avessimo resa, come diceva l'onorevole Allievi, pienamente la libertà ai comuni.

Io prego e scongiuro la Camera a voler considerare attentamente quest'articolo, ed a non volere mettere l'amministrazione comunale in un doloroso imbarazzo, soprattutto le principali città della Lombardia e dell'Emilia, e particolarmente la città di Milano e quella di Bologna, le quali, se quest'articolo dovesse essere interpretato nel senso attribuitogli dall'onorevole Depretis e dall'onorevole Piolti-De Bianchi, vedrebbero le loro amministrazioni completamente rovinare.

Io non aggiungerò altro, perchè non voglio abusare della pazienza della Camera; dirò semplicemente alla Commissione che essa, prima di decidere in un modo assoluto nel senso che ha accennato l'onorevole Depretis, ha il debito di riflettervi sopra, onde vedere se non fosse il caso di accogliere l'interpretazione più larga e, secondo me, più vera, che ha data a quest'articolo l'onorevole Allievi.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Forse, io mi ebbi la disgrazia di essermi spiegato male, oppure ho male inteso l'onorevole Pepoli. Parmi che egli mi abbia attribuita questa opinione, cioè, che io creda, che in forza dell'articolo 15 non si sia derogato a quella illimitata libertà, che era concessa ai comuni di sovrimporre indeterminatamente centesimi addizionali alla quota principale delle imposte dirette.

È questa l'interpretazione che ha data l'onorevole Pepoli alla mia opinione?

PEPOLI. Sì.

DEPRETIS. Allora mi permetta che io gli dica, che non ho mai manifestata quest'opinione. È evidente che viene limitata dai due articoli 15 e 21 quella facoltà che prima era sconfinata di sovrimporre centesimi addizionali alle imposte dirette.

Io poi credo che l'onorevole Pepoli prenda un abbaglio, quando crede che la libertà di sovrimporre sia sancita nell'articolo 230 della legge comunale e provinciale: la libertà di sovrimporre non è sancita dall'articolo 230, ma dall'articolo 118 ove si dice che, i comuni mancando di redditi propri, o non avendone a sufficienza possono provvedere alle spese con diversi cespiti di entrata, ed anche col mezzo di sovrimposta alle contribuzioni dirette, e la legge non mette limiti a questa sovrimposta.

L'articolo 230 della legge comunale invece che cosa dice? Stabilisce in quale proporzione si distribuiscano i centesimi addizionali che colpiscono le diverse imposte dirette. Dimodochè io ho citato l'articolo che stabilisce in che modo si distribuiscano le sovrimposte, e non punto l'articolo il quale stabilisce l'illimitata facoltà di sovrimporre.

Dopo questi schiarimenti debbo fare qualche osservazione sulla proposta dell'onorevole De Blasio.

Prima di tutto io rinnovo la mia protesta sul grave inconveniente che accade, quando una Commissione incaricata di sostenere la discussione sopra una legge così grave ed in materia così delicata e così difficile, è chiamata improvvisamente a discutere un emendamento sul quale non ha prima potuto deliberare.

Ad ogni modo dirò la mia opinione su questa proposta; e farò osservare, come parmi abbia già osservato l'onorevole Pepoli, che l'emendamento dell'onorevole De Blasio è la riproduzione, se non nella misura, certo nel concetto, dell'emendamento che aveva proposto ieri e che la Camera ha respinto. Il suo emendamento d'ieri voleva dar facoltà ai comuni ed alle provincie di aggiungere centesimi addizionali all'imposta fondiaria (parlava anche ieri dell'imposta fondiaria) solo quando mercè gli altri dazi e le altre tasse che consente la legge non avranno potuto sul loro bilancio coprire l'importare delle spese obbligatorie. Egli voleva una grande limitazione, e la Camera ha respinto quel suo emendamento.

Ora egli riproduce qui all'articolo 21, come ieri all'articolo 15, sotto altra forma la stessa disposizione, e la riproduce sotto una forma, mi si permetta di dirlo, che metterebbe una gran parte, forse più della metà dei comuni d'Italia nell'assoluta impossibilità di provvedere alle spese anche obbligatorie del loro bilancio.

Infatti che cosa vuole l'onorevole De Blasio col suo emendamento? Esso limita a cinquanta centesimi la sovrimposta concessa ai comuni. Il suo emendamento è così concepito:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria sino al limite del 25 per cento della medesima. Ugual facoltà è data ai comuni. Però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto; in guisa che nel complesso la sovrimposta sulla prediale in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento. »

Ora ha notato l'onorevole De Blasio a che somma ammontano nel loro complesso i centesimi addizionali che servono a provvedere ai bisogni dei comuni e delle provincie dello Stato? Sono 96 milioni; ciò risulta dalla tabella unita alla relazione della Commissione. Di questi 96 milioni, 14 sono ripartiti sull'imposta della ricchezza mobile, restano 82 milioni che sono ripartiti sull'imposta fondiaria.

Noti l'onorevole De Blasio che questi 82 milioni

rappresentano i centesimi addizionali dell'anno 1865, e noti che nell'anno 1865 si sono votate dal Parlamento, e si sono sancite diverse leggi che hanno riformato l'amministrazione dello Stato, ed in forza di queste leggi 19 o 20 milioni, per lo meno, di maggiori spese provinciali vengono a convertirsi in una maggior quantità di centesimi addizionali, per modo che avremo circa 100 milioni di centesimi addizionali nell'anno 1866. Queste cifre sono certe, non ci si scappa.

Adesso domando io come si ripartirà questa spesa? Se tutti quanti i 7,700 comuni dello Stato avessero bisogno della stessa precisa quantità di centesimi addizionali, per far fronte alle loro spese, i centesimi addizionali starebbero in questa proporzione, cioè l'imposta diretta su cui si devono distribuire (cioè l'imposta fondiaria perchè la ricchezza mobile la lascio da parte) ammonta a 120 milioni; e supposto che dieci milioni o dodici possano ripartirsi sulla ricchezza mobile, avremo a un dipresso 90 milioni da ripartire, e così circa 75 centesimi in media.

Ora col sistema dell'onorevole De Blasio quanti milioni si potrebbero ripartire? L'aritmetica queste questioni le risolve molto presto.

Quando fossero accordati i soli 50 centesimi avrebbero i comuni di che provvedere alle loro spese per la somma di 60 milioni, ed avrebbero quindi una deficienza nel complesso di circa 30 milioni. Alla quale io non saprei in che modo i comuni potrebbero provvedere, poichè l'emendamento dell'onorevole De Blasio è assoluto, e le finanze comunali sarebbero poste nel più grande scompiglio che mai si possa immaginare.

Ma questa, signori, è l'ipotesi la più favorevole che si possa fare. Ma i comuni non si trovano tutti in egual condizione. Veda l'onorevole De Blasio i documenti annessi al progetto della Commissione, e consideri come siano diversamente ripartiti i centesimi addizionali, e con quali enormi differenze tra i diversi comuni d'Italia. Adunque la somma occorrente sarebbe ben più elevata di quella che abbiamo detto, ai comuni mancherebbe una gran parte di mezzi per fare fronte alle loro spese.

Io mi limito ad indicare queste cifre, e non volendo prolungare la discussione prego la Camera di respingere questa proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE BLASIO. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Essendosi domandata la chiusura, la pongo ai voti.

DE BLASIO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

DE BLASIO TIBERIO. Naturalmente quando si è proposto un ordine del giorno od un emendamento, e questo si è sviluppato, e poi vennero fatte obiezioni al medesimo, colui che ha proposto l'ordine del giorno, o l'emendamento, dovrebbe avere la libertà di rispon-

dere alle obiezioni fattegli; altrimenti la Camera non può formarsi un concetto esatto.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole De Blasio, il suo emendamento ella lo ha sviluppato.

DE BLASIO TIBERIO. Ma il diritto di rispondere alle obiezioni fatte io credo che dovrebbe essere rispettato anche a fronte delle domande della chiusura.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola per una questione pregiudiziale contro la proposta dell'onorevole De Blasio.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

CASTELLI LUIGI. Io ho domandato la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Questione pregiudiziale contro che?

CASTELLI LUIGI. Contro la proposta dell'onorevole De Blasio, la quale non può più mettersi in deliberazione, perchè è stata respinta ieri nell'emendamento dell'onorevole Spanò-Bolani.

PRESIDENTE. Ora è chiusa la discussione.

Essendo stato appoggiato l'emendamento dell'onorevole De Blasio Tiberio, lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

La Commissione propone che l'articolo ora vigesimo, poichè l'articolo decimonono e l'articolo vigesimo sono stati fusi in uno solo, sia concepito in questi termini:

« Quando i centesimi addizionali, provinciali e comunali sull'imposta fondiaria, giungessero a pareggiare la imposta principale governativa, i comuni non potranno aumentare ancora centesimi addizionali sulla fondiaria se non ottenendone speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale, semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo. »

L'onorevole Piolti-De Bianchi concorderebbe questa nuova formola dell'articolo vigesimo, se non che insisterebbe, perchè vi fosse aggiunta questa parte del suo emendamento:

« Sino ad esaurimento delle facoltà concesse coll'articolo 15 i centesimi addizionali dovranno sovrimporsi in egual numero all'imposta fondiaria ed all'imposta sulla ricchezza mobile. »

Siccome la Commissione non accetta, pongo ai voti prima l'articolo della Commissione concordato dall'onorevole Piolti-De Bianchi.

(È approvato.)

Ora interrogo la Camera sull'aggiunta dell'onorevole Piolti-De Bianchi.

Chi appoggia quest'aggiunta è pregato alzarsi.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Articolo 22 che è diventato 21.

« Sarà posta una tassa sulle vetture pubbliche e pri-

vate e sui famigli, in conformità dell'Allegato A unito alla presente. »

PROTASI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Perdoni, prima c'è l'onorevole Miner vini, e poi vi sono degli altri iscritti.

PROTASI. Io non ho domandato la parola su questo articolo, ma ho proposto invece un articolo in aggiunta al titolo II.

Quest'articolo da aggiungersi verrebbe dopo l'articolo ora 20.

PRESIDENTE. Allora insiste perchè io ponga ai voti questa sua aggiunta?

PROTASI. Desidero che sia prima comunicata alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Protasi propone che dopo l'articolo 20, che la Camera ha votato, si aggiunga il seguente:

« È fatta facoltà ai comuni aperti di stabilire una tassa fuocolare o di famiglia, dentro i limiti di una lira a lire sei per ogni capo di casa, escluse soltanto le famiglie assolutamente povere ed incapaci al lavoro.

« Questa tassa non potrà colpire che le famiglie residenti nel comune, o che vi tengano casa aperta mediante la residenza nel comune stesso di persona che le rappresenti o sia da esse direttamente dipendente.

« Essa sarà deliberata d'anno in anno dal Consiglio comunale contemporaneamente al bilancio preventivo delle entrate e delle spese.

« Per l'applicazione di questa tassa si divideranno le famiglie in quattro categorie almeno, a seconda della rispettiva possidenza, industria od agiatezza.

« Il ruolo de' contribuenti sarà compilato dalla Giunta municipale entro il mese di febbraio dell'anno in cui deve essere attivata la tassa, ed il ruolo stesso sarà reso ostensibile al pubblico per tutto il mese di marzo, e quindi sottoposto alle deliberazioni del Consiglio comunale entro il successivo mese di aprile.

« Questo ruolo non sarà reso esecutivo che dopo l'approvazione della deputazione provinciale. »

PROTASI. Colla esenzione dalla sovrimposta dei redditi di cui agli articoli 5, 6 e 14 della legge in discussione, stata adottata coll'articolo 15, si diminuirono grandemente i mezzi ai comuni di far fronte alle proprie spese, non potendosi più dai medesimi fare sovrimposte sopra tutti quanti i redditi, che prima erano a tale scopo collettibili.

Coll'estendere ai comuni la facoltà di sovrimporre sul valore locativo delle case, non si provvide abbastanza per i piccoli comuni e particolarmente per i comuni rurali: si sarà provveduto forse abbastanza solo per i grandi comuni e per le città, perchè quivi il valor locativo delle case è tale che, mediante la detta imposta, si potrà ottenere una somma sufficiente da poter far contenere entro certi limiti i centesimi addizionali all'imposte dirette governative. Ma nei piccoli comuni

e nei comuni rurali dove il valore locativo delle case è minimo, l'imposta, anche portata al 10 per cento, non potrà dare che tenui risultati.

DEPRETIS. Ma, non si sente niente!

PROTASI. È un fatto, o signori, che in molti comuni le spese da alcuni anni sono grandemente accresciute, e non sono accresciute in pari proporzione le entrate: anzi per parecchi comuni le entrate sono diminuite, inquantochè furono tolte o fatte cessare alcune imposte, come, per esempio, la fuocolare detta anche del focatico.

Quest'imposta era attivata in parecchi comuni delle provincie subalpine e particolarmente in quelli che facevano un tempo parte del ducato di Milano. Colla medesima si provvedeva particolarmente alla condotta sanitaria, con far pagare alle persone di mediocre fortuna, per esempio, una lira, alle famiglie più agiate dalle tre alle quattro, ed in generale non più di cinque lire.

Questo modo di provvedere alla condotta sanitaria, non potrebbesi nemmeno dire che fosse una vera imposta; era piuttosto un'associazione, quasi una mutua assicurazione di cura sanitaria. Così si dica di altre spese, come quelle relative alle scuole, al culto, al cappellano locale, ed altre, le quali interessano direttamente e riflettono quasi unicamente le famiglie residenti nel comune.

Cosa è successo colla soppressione di quell'imposta? È successo che le spese sono rimaste e si dovette poscia provvedervi con centesimi addizionali alle imposte dirette.

Le facoltà date ai comuni, coll'articolo 118 della legge comunale, onde provvedere alla deficienza delle entrate per far fronte a tutte le spese, si possono considerare come illusorie per i piccoli comuni, meno quella di sovrimporre le imposte dirette; questa sovrimposta poi si vorrebbe colla presente legge limitare, ed allora come si potrà provvedere alle spese senza ricorrere ad altri mezzi d'imposta?

Stando all'ordinamento attuale non resterebbe ai comuni rurali che la facoltà di sovrimporre sui redditi della ricchezza mobile e sul valore locativo.

Ho già detto che ivi sul valore locativo poco si può contare, ed ora dirò che sui redditi di ricchezza mobile non si può ivi fare un vero assegnamento. Non è nei comuni rurali che si incontrano lucrosi commerci o fiorenti industrie, nè ivi abbondano i capitali fruttiferi; e se vi sono rendite sul debito pubblico dello Stato sono in generale nominative, perchè riflettono istituzioni speciali o minori; ma sopra queste rendite non si può ora più fare alcun conto dai comuni rispetto all'imposta, perchè sono eccettuate in forza dell'articolo 5; e se per avventura vi fossero dei pensionati o stipendiati sul bilancio dello Stato, parimenti non si possono più avere in conto, perchè sono esclusi dall'articolo 6. Ed è pure esclusa la maggiore imposta del 4 per cento

sulla rendita netta della proprietà fondiaria in forza dell'articolo 14. Dunque nei paesi rurali, nei paesi di montagna specialmente, dove non ci sono nè commerci, nè industrie, nè sensibile ricchezza mobile, altro non resta quasi che la sovrimposta alle contribuzioni dirette, poichè la facoltà di sovrimporre sulla ricchezza mobile, limitata al 25 per cento, si riduce a cosa minima.

Io conosco comuni nei quali la sovrimposta corrisponde a due, a tre e fino a quattro volte l'imposta principale governativa. Se ivi la proprietà fondiaria non è schiacciata affatto, dipende da circostanze tutt'affatto speciali. In diversi paesi, particolarmente di montagna, e dovunque la proprietà è molto divisa, l'amore alla medesima è grandissimo; tutti agognano di possedere, tutti vogliono possedere un prato, un campo: felici se possono nutrirsi di frutti non compri. Sono ivi persone, le quali non calcolano niente affatto il loro lavoro personale, non veggono che i prodotti della loro proprietà; del resto nulla importa loro. Ecco perchè la proprietà fondiaria si tiene preziosa in molti poveri comuni, massime di montagna, nonostante la gravità eccessiva dell'imposta.

La proposta che io faccio non tende a stabilire una imposta obbligatoria, ma solo un'imposta facoltativa, e solo pei comuni aperti. Avrei voluto dire comuni rurali, ma questi non sono dalle leggi nostre sotto una tale denominazione contemplati, mentre trovo nella legge contemplati i comuni aperti, ed in generale tutti i piccoli comuni ed i comuni rurali, sono aperti, a differenza delle città e de' maggiori comuni, i quali in grandissima parte sono considerati come comuni chiusi.

Proposi poi che una tale imposta si dovesse d'anno in anno deliberare dal Consiglio comunale, perchè in tal modo il Consiglio stesso potrebbe farla cessare ogni qual volta fosse trovata troppo molesta od insopportabile, ogni qual volta potesse alle proprie spese diversamente provvedere. Chiaro poi e semplice parmi il procedimento che propongo al riguardo.

Il Consiglio comunale stabilisce l'imposta all'epoca della formazione del bilancio, posteriormente la Giunta municipale forma i ruoli, pubblicati questi, si lascia luogo ai reclami, sui reclami pronunzia il Consiglio comunale, ed in ultima istanza la deputazione provinciale approva e rende esecutorii i ruoli. V'ha quindi la più completa garanzia che non si recherà eccessiva molestia nè ingiustizia ai contribuenti. Quest'imposta era già sopportata senza lamento alcuno, era, per così dire, entrata nelle abitudini, ed io sentii lamentare grandemente e ripetutamente che sia stata abolita.

Forse questa mia proposta sarà appuntabile davanti alla scienza, o meglio davanti alle teorie economiche d'oggiorno, ma, con buona pace dei teorici, io credo preferibile ciò che si trova giusto, od almeno non ingiusto dagli stessi contribuenti, ciò che è alla portata di tutte le intelligenze, ciò che è facile ad applicarsi senza

tante consegne le quali talvolta dispiacciono più delle imposte che ne risultano. Io preferisco quelle imposte che hanno per effetto di provvedere ai bisogni di un comune prendendo qualche cosa da tutti, e prendendo poco da ciascuno. Per me non sono accettabili le teorie che le masse non intendono od avversano in modo assoluto, che poco producono, o, se producono molto, lo producono col concorso di spese gravose e di molestie più gravose ancora.

Molte teorie ed anche di quelle che sembrano le meglio stabilite mi lasciano sospetto sulla loro bontà intrinseca, ogniquale volta, come spesso succede, non sono applicabili in ogni paese.

A me pare che i teorici non tengono conto in molti casi dei fatti materiali, e delle varie condizioni dei paesi, e che troppo frequentemente dimentichino che tanto gli uomini quanto le cose, come le condizioni speciali di molti comuni, vanno prese e considerate quali sono, non quali pare che dovrebbero essere.

Non è egli vero che talune disposizioni le quali sembrano in teoria eccellenti, si trovano poi pessime in pratica?

Citerò ad esempio quanto avvenne nel Parlamento subalpino a riguardo del sistema degli appalti del canone gabellario contro cui erasi gridato. Si fece una nuova legge motivata in particolar modo sulla considerazione che assolutamente si doveano bandire gli appalti.

Poco dopo molti comuni incontrarono grandissime difficoltà nell'applicare la legge; non pochi di essi dovettero subire gravi perdite, ed il Governo di mano in mano andò approvando con decreti reali gli appalti, ciò che appunto si era voluto allontanare coll'approvare quella legge, e non mi ricordo di aver letto sugli atti del Parlamento che qualche deputato abbia lamentato questo fatto del Governo di approvare, cioè, questi appalti che erano in urto allo spirito ed alla lettera della legge; il che prova che nel fatto si è riconosciuto che non si poteva fare diversamente ed in altri termini che il concetto teorico che aveva guidato il legislatore nella formazione della legge aveva fatto cattiva prova nell'attuazione della legge stessa. Non si erano considerati gli uomini come erano, ma come avrebbero dovuto essere.

Chi poi ebbe ingerenza nell'amministrazione dei comuni riguardo a questo canone gabellario ha dovuto assolutamente riconoscere che non vi era altra via, perchè gli esercenti, al pari della generalità degli altri uomini, cercano di nascondere i propri redditi, e tentano di esimersi il più che loro sia possibile da qualsiasi imposta.

Quindi è che non di rado bisogna abbandonare certi mezzi tutt'affatto teorici e talvolta anche seducenti; ma che poi in pratica non riescono.

Egli è appunto per questo che io assolutamente non ho mai potuto adattarmi all'idea dell'imposta unica

sulla rendita sebbene considerata in se stessa niente vi abbia di più bello, di più giusto, di più seducente; e la ragione è che all'atto pratico nulla vi sarebbe di più pernicioso ed ingiusto ne' suoi effetti unicamente perchè gli uomini non sono quali dovrebbero essere. Quanti hanno visto praticamente cosa succede nelle consegne, avranno dovuto lamentare come in queste si tende quasi da ogni classe di persone a celare le proprie rendite, a scemarle il più che sia possibile. Io prego quindi la Camera a voler accettare l'articolo che io propongo in aggiunta al titolo II dei provvedimenti finanziari in discussione. Quest'aggiunta non pregiudica per nulla l'interesse finanziario dello Stato nè quello delle provincie; riflette un'imposta tutt'affatto speciale ed indipendente, tutt'affatto facoltativa per determinati comuni.

Ieri l'onorevole Depretis, presidente della Commissione, disse molto opportunamente che bisogna lasciare ai comuni la maggiore libertà, anche nell'imporre, che i comuni sono i migliori giudici sull'imposta più opportuna per provvedere ai propri bisogni, e quindi invoco l'autorità dell'onorevole Depretis in appoggio dell'articolo proposto, il quale, lo ripeto, non ad altro tende che a lasciare ai comuni la facoltà di provvedere ai principali loro bisogni. Aggiungerò poi che non possono certo considerarsi esagerati i limiti proposti entro cui dovrà contenersi questa imposta facoltativa, cioè da una lira a lire sei, e che la divisione in quattro categorie almeno tende unicamente a renderla sopportabile anche alle classi meno agiate. Se ne potranno fare cinque ed anche sei di queste categorie, e ciò sarà prima proposto dalla Giunta municipale, e poi deciso dal Consiglio comunale. Non potrà dirsi un'imposta progressiva, ma solo proporzionale all'agiatezza rispettiva che mostrano nel paese le diverse famiglie. Il Consiglio comunale pronunzierà come giurì, e dirà la tale famiglia pagherà tanto, e la tal'altra tanto, per cui state certi che nessuno si lagnerà e se per avventura succederanno parzialità od ingiustizie vi sarà sempre appello in tempo utile alla deputazione provinciale. Io poi ho visto non poche volte famiglie che arrossivano di essere messe in seconda ed in terza categoria e pretendevano di essere in prima, di essere considerate fra le meglio agiate.

Non aggiungo altro poichè credo di avere detto abbastanza nel senso di giustificare questa facoltà ai poveri comuni di procurarsi un mezzo per far fronte alle spese loro necessarie senza aggravare eccessivamente la fondiaria e le altre imposte.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione quale è il suo parere su quest'aggiunta.

CORRENTI, relatore. Dirò poche parole; desidero che si possa uscire quest'oggi da quest'argomento, onde non si riproduca domani.

La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Protasi; essa ha già detto nella relazione

per quali ragioni ha rifiutato le tasse di famiglia. Nella relazione si accenna come questa materia sia stata discussa nel seno della Commissione e perchè non sieno state accettate le tasse di famiglia, le quali esistevano non solo nelle valli alpine, dove non vi erano altre tasse, ma esistevano anche in Toscana, nelle Romagne, e in altre parti d'Italia. Non accettò le tasse di famiglia, come non accettò i ruoli di transazione che erano in vigore, credo, nelle provincie meridionali, perchè vide in questo il pericolo di lasciare in arbitrio dei comuni la tassazione, giacchè la graduazione e l'applicazione delle tasse di famiglia è in gran parte discrezionale, e lasciata naturalmente al giudizio dei comuni.

Questa tassa potrebbe venire in certo modo a contraddire alla tassa della ricchezza mobile od a sovraccaricare ancora la stessa materia che l'imposta sulla ricchezza mobile ha già gravata: anzi qualche volta, come ho detto, a contraddirla, giacchè il giudizio del tassatore comunale potrebbe essere in contraddizione col risultato dell'imposta sulla ricchezza mobile.

D'altra parte i comuni hanno già le loro fonti di rendita nelle sovrimposte sulla ricchezza fondiaria e sulla ricchezza mobile. Che cosa sarebbe quest'altra fonte di rendita? Non altro che il mezzo di colpire quella classe che non è colpita nè dall'imposta sulla ricchezza mobile, nè da quella fondiaria. In poche parole, sarebbe una tassa che cadrebbe addosso alla classe meno abbiente. E questo è ciò, che la Commissione non desidera che si faccia, tanto più che nel sistema generale della Commissione si sono aumentati i dazi di consumo e che si propone il rincaro del sale. Ognun vede come importi che i comuni non abbiano libertà di porre nuovi sovraccarichi sulla classe meno abbiente a vantaggio delle classi abbienti. Questa è la principale ragione, per cui non si potrebbe accogliere tale forma veramente patriarcale e primitiva d'imposta, la quale d'altra parte, come tutti vedono, ricorda anche il testatico di poco felice memoria.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Io voleva parlare nel senso stesso della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Protasi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Io vorrei fare poche osservazioni in appoggio dell'emendamento dell'onorevole Protasi. Se male non mi appongo, l'onorevole relatore ha combattuto l'emendamento Protasi per due considerazioni principali, la prima perchè non si deve lasciare in facoltà, in arbitrio dei comuni, d'imporre una tassa che non sia dalla legge prestabilita in tutti i suoi limiti; la seconda perchè i comuni possono far fronte alle loro

spese in altra maniera sovrimponendo sopra le altre tasse, e specialmente sulla ricchezza mobile e sulla prediale.

Rispondo quanto al primo punto, che il precedente di questa stessa tornata, ammesso dalla Camera, e provocato dalla stessa Commissione, distrugge totalmente l'obbietto, avvegnachè abbiamo oggi appunto accordata la facoltà ai comuni di imporre in certi e determinati limiti e condizioni sul valore locativo, e che noi che siamo qui per compilare le leggi, possiamo attribuire loro la facoltà di applicare anche un'altra tassa. Rispondo sul secondo appunto, che alcune provincie, e specialmente in quelle a cui alludeva l'onorevole Protasi, nell'Ossola e nella Valsesia non esiste, almeno per una buona parte, catastazione, non esiste consegna per i predii, non esiste alcuna imposta fondiaria; tanto è che due anni or sono, nel 1864, e quando si è trattato del famoso conguaglio dell'imposta fondiaria, si è dovuto loro applicare una specie di testatico, quello che vi domando oggidì con il mio amico Protasi, vale a dire la somma di 30,000 lire circa per caduno come loro contingente a ripartirsi fra gli abitanti, e corrispondente presso a poco al rispettivo numero di quelli abitanti. Perciò io credo che sussistono in tutta la loro forza gli argomenti addotti dall'onorevole Protasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se l'onorevole Valerio insiste...

VALERIO. Io non insisto niente affatto.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta, essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

Voci. No! no! Parli!

(Vari deputati domandano la parola.)

VALERIO. Se la discussione si chiude, io non insisto per parlare, ma se continua, io non intendo di cedere la parola ad altri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Protasi.

(Non è approvata.)

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani
(alle ore nove del mattino):*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari;

Discussione dei progetti di legge:

2° Soppressione delle corporazioni religiose e ordinamento dell'asse ecclesiastico.

3° Coltivazione delle risaie;

4° Convenzione monetaria conchiusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera;

5° Ordinamento del credito fondiario.